Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 204 del 13 agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 13 agosto 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1131.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Cuneo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1132.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1133.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Bolzano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1134.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Frosinone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1135.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Piacenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1136.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Imperia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1137.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1138.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della Regione della Valle d'Aosta e delle provincie di Cuneo e Torino.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1131.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Cuneo.

Relazione al Presidente della Repubblica in merito al decreto legislativo recante norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie della Provincia di Cuneo.

Signor Presidente,

l'unito decreto legislativo, che mi onoro di sottoporre, regola, in attuazione delle leggi 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1960, n. 1027, i rapporti di lavoro costituiti per la attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo 10 ottobre 1955 relativo ai lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Cuneo.

L'art. 79 del contratto medesimo dispone che le controversie derivanti dall'applicazione ed interpretazione del contratto debono essere denunciate alle Associazioni stipulanti, per il tentativo di amichevole componimento.

Ad evitare dubi interpretativi, deve ritenersi che l'eventuale decisione delle Associazioni cui è devoluta la cognizione delle controversie ai sensi del predetto art. 79 non preclude alle parti la facoltà di adire comunque l'Autorità giudiziaria ordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato delle farmacie;

Visti, per la provincia di Cuneo, relativamente ai lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie:

il contratto collettivo 10 ottobre 1955;

l'accordo collettivo 20 maggio 1957, e relative tabelle;

l'accordo collettivo 20 novembre 1958, e relativa tabella;

tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacie e il Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Cuneo, in data 23 marzo 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie, per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo 10 ottobre 1955, gli accordi collettivi 20 maggio 1957 e 20 novembre 1958, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Cuneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 30. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 10 OTTOBRE 1955 PER I LAVORATORI LAUREATI E DIPLOMATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il giorno 10 ottobre 1955 alle ore 21 nella sede dell'Ordine dei Farmacisti di Cuneo sotto la Presidenza del dott. *Cornelio Luigi*, Presidente dell'Ordine, tra i rappresentanti delle due Categorie: Farmacisti Proprietari (datori di lavoro) e Farmacisti non Proprietari (lavoratori) si stipula il presente Contratto provinciale per il territorio della provincia di Cuneo.

Il presente Contratto sostituisce ed assorbe per quanto da esso regolato, tutte le norme eventualmente esistenti per precedenti pattuizioni contrattuali; per quanto in esso non previsto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Hanno preso parte alle trattative per il Sindacato Provinciale Proprietari di Farmacia i signori:

dott. *Bottasso Vittorio* - Cuneo;
dott. *Ferraris Francesco* - Cuneo;
dott. *Pinto Antonio* - Cuneo;

per il Sindacato autonomo Farmacisti non Proprietari i signori:

dott. *Albengo Vittorio* - Cuneo, Ospitaliero;
dott. *Bruna Aurelia* - Cuneo;
dott. *Cumino Aldo* - Fossano;
dott. *Polla Mattiot Giovanni* - Fossano, Mun.;
dott. *Scrivano Maddalena* - Cuneo.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale cui il presente contratto si riferisce costituisce una unica categoria di lavoratori professionisti, distinta nelle 3 seguenti qualifiche:

a) Direttore tecnico responsabile con funzioni amministrative (è colui che risponde a chi di ragione della completa gestione tecnica amministrativa della farmacia);

b) Direttore tecnico responsabile;

c) Collaboratore.

La qualifica di Direttore spetta unicamente a colui che è stato investito di tale carica e come tale regolarmente autorizzato dalla Prefettura. Al solo fine del trattamento economico, per Collaboratore si intende il farmacista laureato che abbia superato il 5° anno di pratica professionale, eseguita presso una farmacia aperta al pubblico o farmacia interna ospitaliera.

A tutti gli effetti normativi ed economici, non esistono disparità di trattamento fra il personale maschile e quello femminile.

Art. 2.

ASSUNZIONE

L'assunzione del personale viene effettuata secondo la norma di legge sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro, in quanto esistenti ed applicabili.

Art. 3.

Qualora e fino a quando la legge non disponga diversamente, i titolari di farmacia, per le richieste di assunzione del personale devono rivolgersi alle organizzazioni sindacali dei collaboratori presso l'Ordine dei Farmacisti.

I titolari di farmacia hanno facoltà di scelta del nominativo negli elenchi loro proposti.

E' consentita l'assunzione diretta qualora gli organi suddetti non abbiano disoccupati disponibili, od in caso di urgenza.

All'atto dell'assunzione il farmacista deve produrre i seguenti documenti:

a) ertificato d'iscrizione All'albo Professionale di data non anteriore a tre mesi;

b) Curriculum professionale documentato con certificati di servizio delle eventuali precedenti prestazioni;

c) Documento di riconoscimento;

d) Libretto d'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, qualora l'interessato ne sia provvisto per precedenti rapporti di lavoro;

c) Certificato penale di data non anteriore a tre mesi, se richiesto;

f) Certificato di idoneità fisica come prescritto.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare alla farmacia la sua residenza e domicilio ed a notificare i successivi mutamenti, nonchè a consegnare lo stato di famiglia (se capo famiglia) nonchè gli altri documenti per beneficiare degli assegni famigliari.

Art. 4.

All'atto dell'assunzione il titolare proprietario di farmacia dovrà confermare l'assunzione stessa con un documento scritto (conforme all'allegato *A*) redatto in triplice esemplare ognuno firmato da ambedue le parti.

Sottoscrivendo il predetto documento, le parti si impegnano al rispetto di quanto in esso convenuto ed a attenersi, a tutti gli effetti, alle norme stabilite dal presente contratto, nonchè a tutte le eventuali successive modifiche che dovessero essere concordate in avvenire.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto, il documento di cui sopra deve essere redatto (conforme all'allegato *B*) anche per i farmacisti in servizio alla stessa data.

I tre esemplari del documento devono essere così distribuiti: una copia al proprietario della farmacia, una copia al prestatore d'opera, una copia all'Ordine dei Farmacisti e l'ordine provvederà, a sua volta, a trasmettere copia conforme alle organizzazioni sindacali.

CONTRATTO A TERMINE

Per far fronte alle necessità straordinarie di carattere temporaneo, le formacie possono procedere alla assunzione di personale con contratto a termine.

In tali casi saranno applicate a detto personale le norme previste dal presente contratto che non siano in contrasto con la temporaneità e provvisorietà del rapporto.

La durata del contratto a termine non potrà superare i sei mesi, salvo si tratti della sostituzione di un servizio che per causa di forza maggiore debba avere durata superiore. Trascorsi detti termini, in caso di prosecuzione del rapporto, il personale passerà di diritto effettivo

Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma seguenti ed in particolare quando possa ritenersi che l'assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le Organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.

Art. 5.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione del farmacista può essere fatta per un periodo di prova la cui durata massima non può superare i termini qui appresso specificati :

a) Per il Direttore tecnico amministrativo gg. 90.
b) per il Direttore tecnico responsabile gg. 60.
c) per il collaboratore gg. 45.

Art. 6.

Trascorso il periodo di prova il farmacista che non sia stato disdettato si intende confermato. Qualora il periodo di prova non sia determinato all'atto dell'assunzione, questa si intende definitiva.

Art. 7.

Il periodo di prova, seguito da conferma, si intende di effettivo servizio a tutti gli effetti, e concorre dallo inizio al calcolo della anzianità.

Art. 8.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte o dall'altra, senza preavviso nè indennità, mediante la sola corresponsione al lavoratore della retribuzione nella misura fissata all'atto della assunzione, o comunque in misura non inferiore a quella contrattuale per la qualifica con la quale egli è stato assunto.

Art. 9.

In caso di infortunio o di malattia, il periodo di prova si interrompe e può essere completato qualora il lavoratore possa riprendere il servizio entro 15 giorni.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura della farmacia stabilito con decreto del Prefetto, sino al limite di otto ore giornaliere e 48 settimanali.

Il personale preposto alla direzione della farmacia può prestare servizio anche dopo l'orario normale, senza speciale compenso e per il tempo necessario allo espletamento delle mansioni affidate, in relazione a quanto sancito dalle leggi sanitarie in vigore.

Art. 11.

LAVORO STRAORDINARIO

E' data facoltà al datore di lavoro di richiedere al lavoratore una prestazione di lavoro straordinario, oltre quella normale, di cui all'articolo precedente.

Il lavoratore non può rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario fino a 2 ore al giorno, con un massimo di 52 ore mensili. Tale prestazione viene retribuita in base alla paga normale oraria calcolata come al successivo art. 12 e maggiorata del 15 %. La prestazione del lavoro straordinario può anche essere richiesta in ore diverse da quella di apertura della farmacia per ragioni di riordinamento o di inventario, ecc. In tal caso la maggiorazione di cui sopra va calcolata nella misura di percentuale del 20 % anzichè del 15 %.

Art. 12.

La retribuzione oraria si ricava dividendo per 25 e successivamente per 8 la parte di retribuzione mensile sotto indicata:

a) stipendio (minimo contrattuale ed eventuale eccedenza, aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito);

b) indennità di contingenza.

Il pagamento del lavoro straordinario va effettuato unitamente a quello delle altre competenze mensili.

Art. 13.

SERVIZIO NOTTURNO

Il farmacista lavoratore può anche prestare la sua opera in ore notturne. Per determinare la durata dell'orario notturno si fa riferimento alle disposizioni vigenti per decreto prefettizio.

In ogni caso, come norma generale, il lavoratore notturno deve compiere non più di otto ore di effettivo lavoro; le ore eventualmente eccedenti vanno considerate come straordinario a tutti gli effetti e seguendo le norme degli artt. 11 e 12 del presente contratto, ma con la maggiorazione del 20 % anzichè del 15 %.

Per fissare le retribuzioni del farmacista lavoratore notturno occorre distinguere le modalità del servizio come dagli articoli seguenti.

Art. 14.

FARMACIE URBANE

Ove il servizio notturno viene effettuato in continuazione o per turni periodici, parte a battenti aperti e parte a battenti chiusi su chiamata (servizio di guardia).

Qualunque sia l'orario di apertura, fissato dalla Prefettura o dalle consuetudini, almeno otto ore di lavoro dovranno sempre essere retribuite con la maggiorazione del 10 % sugli elementi fissi *a*) e *b*) dell'art. 12 e le rimanenti ore di servizio dovranno essere retribuite con il solo 20 % della retribuzione oraria calcolata come da art. 12.

Come norma le ore prestate dal farmacista a battenti aperti non dovrebbero superare le sette ore effettive, l'ora rimanente dovendo essere considerata a compenso forfettario per le chiamate notturne.

I diritti di chiamata e servizio notturno non sono di spettanza del lavoratore.

Se il servizio a battenti aperti eccede le sette ore complessive, le ore rimanenti vanno considerate straordinarie.

Art. 15.

FARMACIE UNICHE

Qualora il collaboratore presti il servizio continuativo per le ore notturne, questo servizio gli verrà compensato con l'aumento del 10 % della sua retribuzione globale di fatto. Esso fruirà in più dei diritti fissi di chiamata.

Per le farmacie della Provincia il servizio notturno verrà compensato di volta in volta con il solo aumento sullo stipendio del 20 % della retribuzione globale diurna.

Si intende in ogni caso che ogni compenso per il servizio notturno ha carattere straordinario e non rientra in alcun modo nel computo della indennità di licenziamento, quiescenza, preavviso, ecc.

Art. 16.

Nel caso in cui la farmacia esplichi servizio notturno, parte a battenti aperti, parte a battenti chiusi, il compenso viene liquidato in base a quanto stabilito negli artt. 14 e 15 proporzionalmente alla durata ed alla modalità del servizio prestato. Per quanto riguarda la sola città di Cuneo, si conviene che qualunque sia l'orario di apertura fissato o dalla Prefettura o dalle consuetudini, 8 ore di lavoro dovranno sempre essere retribuite con la maggiorazione del 10 % della retribuzione giornaliera, come l'art. 15, e le rimanenti ore di servizio dovranno essere considerate a battenti chiusi e quindi retribuite con il solo 20 % della retribuzione oraria come da art. 14.

Art. 17.

RIPOSO SETTIMANALE

Al farmacista lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, di norma, in coincidenza con la domenica. Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dall'autorità prefettizia, il lavoratore è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana e sempre per 24 ore consecutive.

Verificandosi l'ipotesi da considerare eccezionale che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione viene compensato, fino al limite di 8 ore giornaliere con la normale retribuzione giornaliera spettante e maggiorata della percentuale di straordinario prevista dall'art. 11.

Per l'orario eccedente le 8 ore giornaliere il compenso sarà pari alla normale retribuzione oraria maggiorata come sopra più una maggiorazione aggiuntiva del 20 %. In tale caso nessuna maggiorazione è dovuta per il servizio prestato nella domenica.

Art. 18.

FESTIVITÀ

Sono considerate giornate festive, oltre le domeniche, tutte quelle riconosciute come tali a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi suddetti sono da considerarsi a tutti gli effetti come lavoro straordinario e sono compensate a norma dell'art. 11, tranne quanto specificato al 2° capoverso dell'art. 17.

Art. 20.

FERIE

Nel corso di ogni anno il farmacista dipendente ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) da godere dopo che l'anno sia compiuto e normalmente, in modo continuativo o frazionato in non più di due periodi. I turni delle ferie sono stabiliti dal datore di lavoro, tenendo conto del desiderio degli interessati, a seconda delle esigenze della farmacia ed in relazione ai turni di chiusura annuale della farmacia stessa, disposti dall'Ordine dei Farmacisti, previo nulla osta dell'autorità prefettizia.

Art. 21.

Il periodo di ferie spettante al farmacista lavoratore coincide con il periodo di chiusura estiva stabilito dall'Ordine dei Farmacisti, ed è di pari durata, salvo quanto disposto dall'art. 22.

Art. 22.

Il farmacista lavoratore che abbia compiuto 15 anni di anzianità presso la stessa azienda avrà diritto a giorni 30 di ferie compresi i festivi. Per le farmacie fuori del comune di Cuneo, spetta al farmacista lavoratore un periodo di ferie che non potrà comunque essere inferiore a giorni 20, compresi i festivi.

Art. 23.

Durante il periodo di ferie spetta al farmacista lavoratore la corresponsione della normale retribuzione percepita in servizio, comprensiva di tutte le indennità.

Art. 24

Le ferie sono irrinunciabili.

Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie, ed in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della retribuzione in atto.

Art. 25.

Per un periodo di servizio inferiore all'anno e nei soli casi di licenziamento le ferie non godute devono essere pagate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Art. 26.

Se durante il periodo di ferie, il lavoratore per sopravvenute esigenze della farmacia dovesse essere richiamato in servizio prima dello scadere del periodo stesso, gli rimane il diritto di completare le ferie in epoca successiva. Al lavoratore vanno in tal caso rimborsate le spese sostenute per l'anticipato ritorno, sia per il successivo rientro nella sede ove godeva le ferie.

Art. 27

Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sopravvenga una malattia della durata superiore ai cinque giorni.

Art. 28.

In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore il periodo di ferie a lui spettante non può coincidere nè in tutto nè in parte con quello del preavviso.

Art. 29.

CONGEDO PER MATRIMONIO

Al lavoratore che deve contrarre matrimonio viene concesso un congedo straordinario di 15 giorni, durante il quale decorre la normale retribuzione. Tale congedo non può essere computato nel periodo di ferie, nè può essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

Art. 30.

La domanda del congedo deve essere avanzata con almeno un mese di preavviso. A richiesta, la celebrazione del matrimonio deve essere documentata.

Art. 31.

Alla lavoratrice dimissionaria per contrarre matrimonio, la quale deve dare un mese di preavviso, spetta la corresponsione dell'intera indennità di licenziamento nella misura prevista dal presente contratto.

Art. 32.

ASSENZE

Le assenze, per qualsiasi motivo devono essere giustificate nel più breve tempo possibile e comunque, salvo il caso derivante da forza maggiore, non oltre le 24 ore dall'inizio dell'assenza stessa. Prolungandosi la assenza arbitraria per tre giorni e non oltre i sei il lavoratore è passibile della sospensione della retribuzione per la durata di giorni 10.

Nel caso che l'assenza arbitraria superi i sei giorni o nel caso che il lavoratore si renda recidivo di assenza arbitraria, il rapporto di lavoro si intende risolto per causa del lavoratore, il quale non avrà diritto alla indennità di quiescenza e di preavviso, salvo quanto dovesse competergli per altri titoli.

Art. 33.

PERMESSI

Al lavoratore che ne faccia preventiva domanda possono essere concessi nell'anno, per giustificati motivi, brevi permessi. Se tali permessi sono contenuti entro il termine complessivo di tre giorni all'anno non saranno computati in conto di ferie.

Art. 34.

Al lavoratore colpito da lutto familiare nella persona del genitore, figlio, coniuge, fratello o sorella, viene concesso un permesso retribuito di cinque giorni e da non calcolare agli effetti delle ferie.

Art. 35.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA OD INFORTUNIO

Il lavoratore che si ammali deve darne al più presto comunicazione al datore di lavoro e comunque, salvo il caso di giustificato impedimento, non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza per malattia.

Trascorso il termine previsto, l'assenza è considerata ingiustificata applicando il disposto di cui all'art. 32.

A richiesta del datore di lavoro il lavoratore è tenuto ad esibire certificato medico ed a sottoporsi ad eventuale visita di controllo.

Art. 36.

Avvenuta l'interruzione del servizio per malattia o infortunio, sempre che non causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili, il lavoratore che abbia superato il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni. Superato il termine di conservazione del posto, ove il datore di lavoro risolga il rapporto deve corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Qualora la durata della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento. Ove ciò non avvenga e la azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento.

Di comune accordo le parti contraenti si impegnano alla iscrizione all'I.N.A.M. dei farmacisti lavoratori.

Con tali iscrizioni le parti si propongono di corrispondere al lavoratore ed ai familiari a suo carico, in caso di malattia, quelle previdenze sanitarie analoghe a quelle previste per il settore del commercio dai regolamenti dell'I.N.A.M. ed il seguente trattamento economico riservato al solo lavoratore:

a) per farmacista lavoratore, che non abbia compiuto il 3° anno di servizio presso la farmacia il datore di lavoro dovrà corrispondere il 75% dello stipendio per 3 mesi e per i successivi 3 mesi una somma che non sia inferiore a L. 30.000 mensili;

b) per il farmacista lavoratore che abbia già compiuto il 3° anno di anzianità presso la farmacia il datore di lavoro dovrà corrispondere per i primi 3 mesi il 100% dello stipendio e per i 3 successivi mesi il 75% dello stipendio in atto;

c) nel caso che il farmacista lavoratore sia regolarmente iscritto all'I.N.A.M. il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere al proprio dipendente la sola somma integrativa del trattamento corrisposto dall'I.N.A.M. stesso, fino a raggiungere la misura prevista nei precedenti capoversi *a*) e *b*);

d) qualora l'iscrizione del lavoratore all'I.N.A.M. non avvenga, per rifiuto o negligenza del datore di lavoro, sono a suo carico, oltre il trattamento economico, tutte le assistenze sanitarie e farmaceutiche di pertinenza dell'I.N.A.M. Trattandosi di familiare a carico del lavoratore verrà corrisposta la sola assistenza sanitaria e farmaceutica;

e) qualora l'iscrizione non sia possibile per rifiuto dell'I.N.A.M., il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il trattamento previsto dai comma *a*) e *b*), e a corrispondere inoltre mensilmente una indennità di lire 5.000, a titolo forfettario per l'assistenza sanitaria al lavoratore ed ai familiari a carico.

Art. 37.

TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio del farmacista lavoratore, sempre che l'infortunio sia avvenuto in servizio e non sia imputabile ad esso per causa di eventi gravemente colposi, il lavoratore che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni e al trattamento economico seguente:

a) se il lavoratore non riceve assistenza da parte dell'I.N.A.M., corresponsioni del 100 per cento dello stipendio per i primi 3 mesi e del 75% per i successivi 3 mesi, più il rimborso delle spese sanitarie e farmaceutiche cui l'I.N.A.M. avrebbe dovuto far fronte;

b) se il lavoratore percepisce il trattamento da parte dell'I.N.A.M. il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'integrazione di quanto percepito dall'infortunato, dall'ente suddetto fino a raggiungere le somme previste nel comma *a*) del presente articolo.

Art. 38.

TRATTAMENTO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

Per il caso di gravidanza e puerperio, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 39.

PREAVVISO

La risoluzione del rapporto di lavoro, quando sia stato superato il periodo di prova, sia che avvenga per il licenziamento da parte del datore di lavoro, che per dimissioni da parte del dipendente, e dove non sussiste giusta causa di licenziamento in tronco, siccome previsto al successivo articolo 40, deve essere preceduta da preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata.

Art. 40.

I termini del preavviso devono decorrere dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Art. 41.

La misura del preavviso resta stabilita, in caso di licenziamento da parte del proprietario, come segue:

a) per coloro che avendo superato il periodo di prova non hanno compiuto il quinto anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, giorni 90 per i direttori tecnici amministrativi; giorni 60 per i direttori tecnici; giorni 45 per i collaboratori;

b) per coloro che hanno compiuto i 5 anni di servizio e non oltre 10 presso lo stesso datore di lavoro, 120 giorni per i direttori tecnici amministrativi; giorni 90 per i direttori tecnici; giorni 60 per i collaboratori;

c) per coloro che hanno superato i 10 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, giorni 150 per i direttori tecnici amministrativi; giorni 105 per i direttori tecnici e giorni 90 per i collaboratori.

Art. 42.

In caso di dimissioni del lavoratore la misura del preavviso siccome sopra stabilita viene ridotta a metà con un minimo di giorni 30.

Art. 43.

Durante il periodo di preavviso il lavoratore ha diritto a percepire la normale retribuzione complessiva ed il periodo di preavviso è considerato di servizio a tutti gli effetti.

Art. 44.

E' in facoltà del datore di lavoro di esonerare il lavoratore licenziato dal prestare servizio in farmacia per tutto o in parte il periodo di preavviso. In tal caso egli, però, deve corrispondere al lavoratore la normale retribuzione che questi avrebbe percepito qualora fosse stato presente in servizio fino alla scadenza del termine di preavviso.

Art. 45.

Analogamente, se il lavoratore non ottempera l'obbligo di preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di trattenere l'importo corrispondente al mancato preavviso. Durante il periodo di preavviso il lavoratore può ridurre le sue prestazioni di due ore giornaliere, eccettuato il caso di dimissioni.

Art 46.

Il periodo di preavviso non può coincidere con quello delle ferie spettante al lavoratore.

Art 47

La malattia od altro impedimento non interrompe il periodo di preavviso.

Art 48.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Oltre al preavviso di cui agli articoli: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, il farmacista lavoratore che abbia compiuto almeno un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, avrà diritto, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, ed ove non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco, ad una indennità commisurata come segue:

a) per gli anni di servizio maturati fino al 31 dicembre 1948 gli verrà corrisposta una indennità pari ai 25/30 dello stipendio mensile compresa l'indennità di contingenza e tutti gli emolumenti fissi facenti parte dello stipendio, come dall'art 63:

b) per gli anni di servizio maturati dopo il 31 dicembre 1948 l'indennità sarà pari ai 30/30 dello stipendio mensile calcolato come nel comma *a*) del presente articolo.

Art. 49.

Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

Art. 50.

In caso di morte. In conformità dell'art. 2122 del codice civile capoverso V « Lavoro », va corrisposta agli aventi diritto per legge l'indennità sostitutiva del preavviso, quella dell'anzianità e tutti gli altri emolumenti maturati, fino al giorno della morte, Le suddette indennità devono essere liquidate anche in caso di suicidio.

Art. 51.

In caso di dimissioni del lavoratore il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli una indennità di anzianità commisurata come segue:

a) per il primo anno di servizio, nessuna indennità;

b) dall'inizio del secondo anno di anzianità presso la farmacia fino a tutto il terzo, il 40% dell'indennità che spetterebbe per il licenziamento (art. 48);

c) dall'inizio del quarto anno di anzianità a tutto il quinto anno, il 75% dell'indennità (c. s.);

d) dall'inizio del sesto anno di anzianità in poi il 100% dell'indennità.

Art. 52.

Fatte salve le particolari previdenze previste dalla legge, la corresponsione per intero dell'indennità di licenziamento spetta comunque quale sia l'anzianità di servizio:

a) ai lavoratori dimissionari per causa di sopravvenuta inabilità derivante da infortunio sul lavoro o da malattia dipendente da causa di servizio;

b) alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio, di gravidanza e di puerperio.

Art 53.

NORME DISCIPLINARI

Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera con diligenza e a svolgere scrupolosamente le mansioni affidategli cooperando al miglioramento dell'esercizio.

In particolare il farmacista direttore non può essere influenzato nè subire imposizioni dal datore di lavoro in contrasto con le norme emanate dall'autorità prefettizia e dagli Ordini dei Farmacisti, per quanto riguarda l'applicazione delle tariffe ufficiali e sindacali per la vendita al pubblico dei medicinali e delle convenzioni vigenti con gli Enti Mutualistici, onde non essere mezzo di sopraffazione ai danni del pubblico o di illecita concorrenza nei confronti delle altre farmacie. L'eventuale infrazione va denunciata all'Ordine dei Farmacisti per i provvedimenti del caso.

Art. 54.

Le infrazioni disciplinari potranno essere punite secondo la gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:

a) richiamo verbale;

b) multa di due ore di stipendio per giornata;

c) ammonizione scritta;

d) licenziamento in tronco.

Art. 55.

Incorre nel provvedimento del richiamo, della multa e della ammonizione:

a) chi non rispetta l'orario stabilito;

b) chi ingiustificatamente non si presenta al lavoro;

c) chi abbandona il servizio senza giustificato motivo;

d) chi eseguisce abitualmente con negligenza il lavoro affidatogli;

e) chi per disattenzione procuri guasti e danni non gravi al materiale della farmacia;

f) chi commette mancanze recanti pregiudizio alla disciplina ed all'igiene.

Art. 56.

Il licenziamento in tronco può essere adottato nei riguardi di:

a) chi sistematicamente si assenta dal lavoro senza giustificato motivo;

b) chi commette furto o danneggiamento volontario del materiale dell'Azienda;

c) chi commetta atti di insubordinazione grave;

d) chi commetta atti che offendono la morale;

e) chi sia più volte recidivo di colpe per le quali sia incorso nel provvedimento del richiamo, della multa o dell'ammonizione.

Art. 57.

Certificato di servizio. In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell'art. 2124 del codice civile a rilasciare al lavoratore un certificato di servizio prestato, nonostante qualsiasi eventuale contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti.

Il certificato deve contenere l'indicazione del tempo durante il quale egli è rimasto in servizio, della natura delle mansioni disimpegnate, dell'importo della retribuzione mensile percepita nell'ultimo mese.

Art. 58.

RETRIBUZIONI

Al lavoratore spetta la retribuzione fissata per contratto o per accordi individuali, se più favorevoli, comprensiva di tutti gli elementi costituenti di essa, e, dove esistano, di quelli aggiuntivi.

Il lavoratore deve richiedere il mancato pagamento delle ore straordinarie entro il mese successivo a quello in cui ha prestato lavoro straordinario; in caso contrario decade di ogni suo diritto ove avvenga qualsiasi contestazione.

Art. 59.

Il pagamento delle retribuzioni deve avvenire alla fine di ogni mese. Nel caso di ritardato pagamento, decorso il 15° giorno di mora, il lavoratore ha la facoltà di rescindere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennità di licenziamento e di preavviso.

Art. 60.

Le tabelle dei minimi di stipendio spettanti ai farmacisti dipendenti sono fissate con accordi integrativi stipulati a parte fra le rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 61

Agli stipendi suddetti vanno aggiunti: l'indennità di contingenza fissata provincialmente per i lavoratori del commercio, l'indennità di caro-pane come per legge, nonchè gli assegni familiari e tutte quelle altre indennità accessorie che dovessero eventualmente essere stabilite con disposizioni di carattere generale.

Art. 62.

Per l'eventuale trasferimento delle indennità di contingenza in tutto od in parte sullo stipendio base, si seguiranno le norme che verranno stabilite per i lavoratori del commercio.

Art. 63.

Gli elementi costitutivi della retribuzione sono:

1. Elementi fissi:

a) stipendio (minimo contrattuale ed eventuale eccedenza, aumenti periodici di anzianità, aumento di merito);

b) indennità di contingenza;

c) tredicesima mensilità;

d) gratifiche ed indennità aventi carattere fisso e continuativo.

2. Elementi aggiuntivi:

a) eventuali compensi per lavoro straordinario (diurno, festivo, notturno);

b) rimborsi di spese a carattere discontinuo;

c) assegni familiari;

d) indennità di caro-pane

Art. 64.

TREDICESIMA MENSILITÀ

Al personale va corrisposta in aggiunta alla retribuzione mensile una volta all'anno (alla vigilia di Natale) una tredicesima mensilità pari alla retribuzione spet-

tante per il mese di dicembre comprensiva di tutti gli elementi fissi: *a*), *b*), *c*) ed esclusi gli elementi aggiuntivi di cui all'art. 63.

Art. 65.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno al lavoratore spettano tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.

Art. 66.

PROVVIGIONI ED INTERESSENZE

Per il calcolo delle eventuali provvigioni e cointeressenze ai fini della liquidazione delle varie indennità previste dal presente contratto, si fa riferimento alla media dell'ultimo anno di servizio.

Art. 67.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Il farmacista lavoratore che presti servizio presso la stessa farmacia avrà diritto a tre scatti biennali di anzianità nella misura del 5% sull'ultimo stipendio base percepito.

Tali bienni cominciano a decorrere dal giorno del compimento del 5° anno di anzianità professionale del collaboratore; soddisfatta tale condizione verranno corrisposti dopo il 2°, 4°. 6° anno di anzianità presso la stessa farmacia.

A tutti gli effetti tale maggiorazione fa parte integrante dello stipendio.

Art. 68.

INTERINATO IN SEDE E FUORI

La prestazione di interinato fatta nel Comune di residenza viene compensata con la normale retribuzione giornaliera maggiorata del 15% se limitata ad un periodo inferiore a giorni 15 e del 10% per un periodo superiore.

La durata dell'interinato non può essere inferiore a 6 giorni, nè superiore a 180 giorni, trascorsi i quali il lavoratore deve ritenersi assunto in pianta stabile.

Art. 69.

In caso di interinato fuori del Comune di residenza, la prestazione viene compensata con la normale retribuzione giornaliera maggiorata del 20% se limitata ad un periodo inferiore ai 15 giorni e del 15% se per un periodo superiore.

Al farmacista lavoratore spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio sia di andata che di ritorno dalla sede di sua abituale residenza. I giorni di viaggio sono considerati lavorativi a tutti gli effetti. A questo riguardo si precisa che il rimborso della spesa sopra detta è limitata al viaggio compiuto per recarsi ad assumere l'impiego e per il viaggio di ritorno al termine dell'assunzione stessa.

Art. 70.

COMPENSO VITTO ED ALLOGGIO

Al farmacista lavoratore dipendente cui venga fornito dal proprietario vitto ed alloggio, o solo vitto, o solo alloggio, può essere operata sulla retribuzione comprensiva di tutte le indennità fisse e continuative, ivi compresa quella di contingenza, una ritenuta in misura non superiore a quella specificata:

a) il compenso per vitto ed alloggio è regolato con pattuizione individuale. Il compenso richiesto dal datore di lavoro non potrà mai superare L. 1000 giornaliere;

b) due quinti in caso di corresponsione di solo vitto:

c) un decimo in caso di corresponsione del solo alloggio.

Il vitto si intende composto di due pasti al giorno più la colazione.

Art. 71.

Nel caso di servizio prestato sino al limite massimo di quattro ore giornaliere lo stipendio relativo verrà conteggiato come all'art. 12 con la maggiorazione del 25%. Oltre tale limite non dovrà essere corrisposta alcuna maggiorazione sulla retribuzione relativa.

Nel caso che il lavoratore suddetto presti altro servizio fisso continuativo, la retribuzione a lui spettante sarà calcolata in base alle ore di servizio, effettivamente prestate, senza nessuna maggiorazione e con esclusione dell'indennità di caro-pane.

Qualora parte o tutta la contingenza passi a far parte dello stipendio la maggiorazione suddetta sarà ridotta in misura proporzionale.

Per il servizio prestato saltuariamente ad ore ed a giornate fino ad un massimo di giorni 6, il compenso orario è pari a quello fissato per il lavoro straordinario diurno con una ulteriore maggiorazione sul complesso di esso del 20%.

Art. 72.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Per le assicurazioni sociali si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 73.

TUTELA DIRIGENTI SINDACALI

I lavoratori che ricoprono la carica sindacale di dirigente nazionale o provinciale non possono essere nè licenziati nè trasferiti durante tutto il periodo in cui ricoprono la carica stessa e fino ad un anno dopo la cessazione della carica, a meno che il provvedimento sia determinato da motivi per cui è previsto il licenziamento in tronco o da ragioni di carattere morale o professionale, o economiche della farmacia o della inosservanza del normale orario di lavoro.

L'accertamento di tali ragioni, in caso di contestazioni è devoluto alla competenza dell'associazione sindacale nazionale o provinciale, a seconda che il lavoratore ricopra carica sindacale nazionale o locale. Sui lavoratori investiti di incarichi sindacali non deve es-

sere esercitata alcuna coercizione tendente a limitare, al di fuori del normale orario di lavoro, la libertà di svolgere la loro attività. Il datore di lavoro è altresì tenuto a concedere permessi, non retribuiti, per l'espletamento delle mansioni attinenti alla carica del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 74.

ACCANTONAMENTO INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Per l'accantonamento dell'indennità di liquidazione si osservano le norme di legge.

Art. 75.

SERVIZIO MILITARE

Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinato dal decreto legge 13 settembre 1946 n. 303 (*Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1946, n. 264).

Art. 76.

Parimenti per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 10 giugno 1940, n. 653 (*Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1940, n. 151) (« Trattamento impiegati privati richiamati alle armi »).

Art. 77.

Il lavoratore al termine del servizio militare è tenuto alla osservanza della nominata legge.

Art. 78.

CESSIONE O TRASFERIMENTO D'AZIENDA

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della farmacia, qualora il proprietario cedente non abbia provveduto a liquidare il personale di tutto quanto ad esso spettante siccome previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, il proprietario subentrante, ove non intenda mantenere in servizio il lavoratore, con ogni diritto a lui spettante per il servizio prestato precedentemente, è tenuto all'osservanza integrale degli obblighi gravanti, per effetto del presente contratto, sul precedente datore di lavoro, come se avvenisse il licenziamento.

Art. 79.

CONTROVERSIE

Le controversie che possono derivare dall'applicazione e dalla interpretazione del presente contratto prima di essere portate in diversa sede, devono essere denunciate alle Associazioni stipulanti per il tentativo di amichevole componimento. Trascorsi 15 giorni dalla denuncia e qualora le Associazioni non abbiano risolta la controversia le parti devono essere considerate libere di agire nelle sedi competenti. Qualora esistano delle divergenze sull'ammontare della liquidazione, resta stabilito che all'atto della rescissione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di quell'aliquota che non gli viene contestata dal datore di lavoro.

Art. 80.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto si intende entrato in vigore a tutti gli effetti alla data del 1° dicembre 1954 ed avrà la durata di un anno tacitamente prorogabile di anno in anno a meno che una delle Associazioni stipulanti non ne notifichi la disdetta all'altra parte, con un preavviso di almeno 90 giorni dalla scadenza del contratto con lettera raccomandata.

In caso di disdetta di una delle parti il presente contratto continua ad avere vigore fino a quando non sia stato sostituito da un altro.

Art. 81.

Su richiesta delle parti, l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Cuneo, si impegna a divulgare le norme del presente contratto e ad adoprarsi perchè esso sia integralmente applicato.

Art. 82.

ACCORDO INTEGRATIVO ECONOMICO

Le tabelle riportanti gli aumenti economici fra le parti hanno valore di allegato al presente contratto.

Sono distinti gli stipendi per i centri maggiori (Saluzzo, Savigliano, Mondovì, Fossano, Bra, Alba, Cuneo) e per i centri minori.

FAC-SIMILE DI MODULI

MODULO PER CONTRATTO D'ASSUNZIONE

ALLEGATO *A*. (vedi art. 4 contratto collettivo provinciale 10 ottobre 1955)

In conformità al contratto di lavoro in vigore, che le parti contraenti dichiarano di accettare in ogni sua parte, tra il Sig. ,

proprietario della farmacia, in Via ed il Dott. ,

si conviene quanto appresso:

Il Dott. il quale dimostra e dichiara di avere una pratica professionale di assumerà servizio presso la farmacia, suddetta quale farmacista (1) ,

alle seguenti condizioni:

Data di assunzione Retribuzione mensile L. Ore di servizio giornaliero Durata del periodo di prova Assunzione a termine (2)

Data

IL FARMACISTA DIPENDENTE

IL PROPRIETARIO DELLA FARMACIA

---

(1) Direttore tecnico-amministrativo o direttore tecnico o collaboratore.

(2) Indeterminato o determinato. In questo ultimo caso indicare la data in cui verrà a cessare il rapporto di lavoro.

MODULO PER CONTRATTO D'ASSUNZIONE

ALLEGATO *B*. (vedi art. 4 contratto collettivo provinciale 10 ottobre 1955)

Il Dott. è stato assunto in data presso la farmacia sita in Via di proprietà del Sig.

Il Dott. dimostra e dichiara di avere una pratica professionale di Presta attualmente la propria opera quale farmacista (1) con lo stipendio mensile di oltre le varie indennità spettanti (contingenza, caro-pane, assegni familiari, ecc.), con orario giornaliero di ore e con assunzione a termine (2)

Pertanto le parti contraenti intendono impegnarsi ed attenersi alle norme stabilite dal contratto provinciale di lavoro.

Data .

IL FARMACISTA DIPENDENTE

IL PROPRIETARIO DELLA FARMACIA

---

(1) Direttore tecnico-amministrativo o direttore tecnico o collaboratore.

(2) Indeterminato o determinato. In questo ultimo caso indicare la data in cui verrà a cessare il rapporto di lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 MAGGIO 1957, PER I LAVORATORI LAUREATI E DIPLOMATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il giorno 20 maggio 1957 alle ore 22 nella sede dell'Ordine dei Farmacisti tra i Sigg. Dottori:

Ferraris Francesco Presidente Ass. Prov. Farmacisti Proprietari - *Bottasso Vittorio* e *Ingegnatti Annibale*, componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa

e i Sigg. Dottori:

Albengo Vittorio Segretario Provinciale Farmacisti N. P. - *Bruna Aurelia* in Metta - *Srivano Maddalena*, componenti il Consiglio direttivo del Sindacato Farmacisti N. P.

Tutti a ciò esplicitamente delegati dai loro rispettivi rappresentati, si è convenuto: sulla base di quanto è già stato definito a Torino e in altre Provincie, i Proprietari di Farmacia della Provincia di Cuneo, riconoscono le richieste dei Farmacisti N. P. per quanto riguarda le richieste di adeguamento di contingenza e di conglobamento dello stipendio (questo ultimo già definito anche in sede nazionale); per accordo intervenuto tra le parti firmatarie del presente, a datare dal 1° gennaio 1957.

1) Il presente « accordo » è integrato da quattro Tabelle stipendi (che si allegano). Dette Tabelle sono contraddistinte con le lettere: A-B-C-D e hanno valore retroattivo dal 1° gennaio 1957. Le Tabelle A-B si riferiscono al Capoluogo di Provincia ed ai Centri maggiori (Saluzzo-Savigliano-Mondovì-Fossano-Bra-Alba), precisando che la Tabella A decorre dall'1 gennaio 1957, al 30 aprile 1957 e la Tabella B è entrata in vigore con il 1 maggio 1957, essendo in tale data avvenuto un nuovo scatto di un punto (L. 624) nella contingenza.

Le Tabelle C-D si riferiscono ai Centri minori della Provincia con decorrenza uguale a quella delle Tabelle A e B; queste Tabelle (come avviene per Torino) prevedono una riduzione del 15% sul solo stipendio base conglobato (stabilito per il Capoluogo e Centri maggiori).

2) Viene portata una variazione sugli scatti biennali spettanti ai Farmacisti lavoratori in servizio presso la stessa Farmacia e cioè il Farmacista lavoratore avrà diritto agli scatti di anzianità (in misura di 3 successivi) a partire dal 2°, 4° e 6° anno di servizio nella stessa Farmacia purchè abbia compiuto il 5° anno di anzianità di iscrizione all'Albo dei Farmacisti.

3) Per le Farmacie « rurali sussidiate » vale quanto previsto dal comma 2 dell'Accordo integrativo Provinciale, annesso al Contratto Nazionale siglato il 20 ottobre 1955.

Allegati: n. 1 Tabella A riguardante le Farmacie di Cuneo e centri maggiori della Provincia in vigore dal 1 gennaio 1957 al 30 aprile 1957

N. 1 Tabella C riguardante le Farmacie per la Provincia di Cuneo centri minori in vigore dal 1 gennaio 1957 al 30 aprile 1957.

N. 1 Tabella B riguardante le Farmacie di Cuneo e centri maggiori della Provincia in vigore dal 1 maggio 1957 al 30 settembre 1957.

N. 1 Tabella D riguardante le Farmacie per la Provincia di Cuneo centri minori in vigore dal 1 maggio 1957 al 30 settembre 1957.

TABELLA A

Tabella di aggiornamento stipendi ai laureati e diplomati in farmacia per la Città di Cuneo e Centri maggiori della Provincia in vigore dall'1 gennaio al 30 aprile 1957.

Qualifica	Stipendio base	Contingenza	Stipendio lordo globale
Dir. T.A. Resp.	85000	26351	111351
Dir. T.A. Resp. + 1 scat. 5%	89250	26351	115601
Dir. T.A. Resp. + 2 scat. 5%	93712	26351	120063
Dir. T.A. Resp. + 3 scat. 5%	98397	26351	124748
Dir. T. Resp.	63600	26351	89951
Dir. T. Resp. + 1 scat. 5%	66780	26351	93131
Dir. T. Resp. + 2 scat. 5%	70119	26351	96470
Dir. T. Resp. + 3 scat. 5%	73624	26351	99975
Collab. oltre 5° anno	41030	26351	67381
Collab. oltre 5° a. + 1 scat. 5%	43081	26351	69432
Collab. oltre 5° a. + 2 scat. 5%	45235	26351	71586
Collab. oltre 5° a. + 3 scat. 5%	47496	26351	73847
Collab. 4°-5° anno	34125	26351	60476
Collab. 2°-3° anno	25300	26351	51651
Collab. 1° anno	5000	26351	31351

TABELLA C

Tabella di aggiornamento stipendi ai laureati e diplomati in farmacia per la Provincia di Cuneo (Centri minori) in vigore dal 1 gennaio 1957 al 30 aprile 1957.

Qualifica v. tab. A	Stipendio base	Contingenza	Stipendio conglobato	Sconto 15% su stipendio conglobato	Stipendio lordo globale
I)	85000	26351	111351	16703	94648
II)	89250	26351	115601	17340	98261
III)	93712	26351	120063	18009	102054
IV)	98397	26351	124748	18712	106036
V)	63600	26351	89951	13492	76459
VI)	66780	26351	93131	13970	79161
VII)	70119	26351	96470	14470	82000
VIII)	73624	26351	99975	14996	84979
IX)	41030	26351	67381	10107	57274

Qualifica v. tab. A	Stipendio base	Contingenza	Stipendio conglobato	Sconto 15% su stipendio conglobato	Stipendio lordo globale
X)	43081	26351	69432	10415	59017
XI)	45235	26351	71586	10738	60848
XII)	47496	26351	73847	11077	62770
XIII)	34125	26351	60476	9071	51405
XIV)	25300	26351	51651	7748	43903
XV)	5000	26351	31351	4703	26648

TABELLA B

Tabella di aggiornamento stipendi ai laureati e diplomati in farmacia per la Città di Cuneo e Centri maggiori della Provincia in vigore dal 1° maggio 1957 al 30 settembre 1957.

Qualifica	Stipendio base	Contingenza	Stipendio lordo globale
Dir. T.A. Resp.	85000	26975	111975
Dir. T.A. Resp. + 1 scat. 5%	89250	26975	116225
Dir. T.A. Resp. + 2 scat. 5%	93712	26975	120687
Dir. T.A. Resp. + 3 scat. 5%	98397	26975	125372
Dir. T Resp.	63600	26975	90575
Dir. T Resp. + 1 scat. 5%	66780	26975	93755
Dir. T Resp. + 2 scat. 5%	70119	26975	97094
Dir. T Resp. + 3 scat. 5%	73624	26975	100599
Collab. oltre 5° anno	41030	26975	68005
Collab. oltre 5° a. + 1 scat. 5%	43081	26975	70056
Collab. oltre 5° a. + 2 scat. 5%	45235	26975	72210
Collab. oltre 5° a. + 3 scat. 5%	47496	26975	74471
Collab. 4°-5° anno	34125	26975	61100
Collab. 2°-3° anno	25300	26975	52275
Collab. 1° anno	5000	26975	31975

TABELLA D

Tabella di aggiornamento stipendi ai laureati e diplomati in farmacia per la Provincia di Cuneo (Centri minori) in vigore dal 1° maggio 1957 al 30 settembre 1957.

Qualifica v. tab. B	Stipendio base	Contingenza	Stipendio conglobato	Sconto 15% su stipendio conglobato	Stipendio lordo globale
I)	85000	26975	111975	16796	95179
II)	89250	26975	116225	17434	98791
III)	93712	26975	120687	18103	102584
IV)	98397	26975	125372	18806	106566
V)	63600	26975	90575	13586	76989
VI)	66780	26975	93755	14063	79692
VII)	70119	26975	97094	14564	82530
VIII)	73624	26975	100599	15090	85509
IX)	41030	26975	68005	10201	57804
X)	43081	26975	70056	10508	59548
XI)	45235	26975	72210	10831	61379
XII)	47496	26975	74471	11171	63300
XIII)	34125	26975	61100	9165	51935
XIV)	25300	26975	52275	7841	44434
XV)	5000	26975	31975	4796	27179

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 NOVEMBRE 1958, PER I LAVORATORI LAUREATI E DIPLOMATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il giorno 20 novembre 1958 si sono riuniti nella sede dell'Ordine dei Farmacisti, alle ore 21, i rappresentanti delle due Categorie, Farmacisti Proprietari e Farmacisti non Proprietari per rivedere la situazione degli stipendi, alla presenza del Presidente dell'Ordine dei Farmacisti dott. *Cornelio Luigi.*

Sono presenti per la ASSOCIAZIONE PROPRIETARI i signori:

dott. *Ferraris Francesco,* dott. *Bottasso Vittorio* e dott. *Ingegnatti Annibale,*

e per l'ASSOCIAZIONE NON PROPRIETARI i signori:

dott. *Armando Giovanni,* dott. *Cumino Aldo* e dott. *Bruna Aurelia*

viene attentamente esaminata la situazione attuale degli stipendi e cioè:

dall'inizio dell'aplicazione degli stipendi vigenti (1° ottobre 1957) in cui non era contemplata la contingenza in quanto già facente parte dello stipendio conglobato, si sono verificate tre variazioni di contingenza il 1° novembre 1957 di L. 1.780; il 1° febbraio 1958 di L. 3.560; il 1° agosto 1958 di L. 5.340 (V tabella Provincia di Torino).

Gli stipendi verrebbero quindi ad essere aumentati a partire dal 1° novembre 1957 di questa contingenza, con un massimo di L. 5.340 dal 1° agosto 1958 e dovrebbero essere in conformità versati ai dipendenti gli arretrati di tali contingenze non percepite.

Viceversa

Tenuto conto delle vicinissime date relative all'inizio dello stipendio concordato a partire dal 1° ottobre 1957 e alla prima variazione di contingenza del 1° novembre 1957, il Sindacato propone di ritenere questa variazione (L. 1.780) come già acquisita (conglobata) per cui gli stipendi base verrebbero modificati (per difetto) con detrazione di tale importo.

Rimarrebbero così da aggiornare le ultime variazioni di contingenza del 1° febbraio 1958 e del 1° agosto 1958. Il totale degli arretrati da corrispondersi risulterebbe di: L. 3.560 x 6 (febbraio-luglio) = L. 21.360 e lire 5.340 x 4 (agosto-novembre) L. 21.360 con un totale di L. 42.720.

I rappresentanti dell'Associazione Proprietari, sentite le osservazioni precise e dettagliate presentate dall'Associazione non Proprietari decide di accogliere le proposte avanzate in merito per quanto riguarda le contingenze arretrate che saranno corrisposte ai Farmacisti dipendenti come arretrati.

Saranno compilate intanto le nuove tabelle stipendi con la contingenza di L. 5.340 che andranno in vigore a partire dal 1° gennaio 1959.

Allegata la tabella di aggiornamento stipendi ai laureati e diplomati in farmacia per la città di Cuneo e centri maggiori e minori della Provincia in vigore dal 1° gennaio 1959.

Tabella di aggiornamento stipendi ai laureati e diplomati in farmacia per la città di Cuneo e centri maggiori della Provincia in vigore dal 1° gennaio 1959.

Qualifica	Stipendio base conglobato	Contingenza	Stipendio lordo globale
Dir. T.A Resp.	121205	5340	126545
Dir. T.A. Resp. + 1 scat. 5%	127485	5340	132825
Dir. T.A. Resp. + 2 scat. 5%	134085	5340	139425
Dir. T.A. Resp. + 3 scat. 5%	141005	5340	146345
Dir. T Resp.	97555	5340	102895
Dir. T Resp. + 1 scat. 5%	102655	5340	107995
Dir. T Resp. + 2 scat. 5%	108005	5340	113345
Dir. T Resp. + 3 scat. 5%	113625	5340	118965
Collab. oltre 5° anno	72805	5340	78145
Collab. oltre 5° a. + 1 scat. 5%	76665	5340	82005
Collab. oltre 5° a. + 2 scat. 5%	80725	5340	86065
Collab. oltre 5° a. + 3 scat. 5%	84975	5340	90315
Collab. 4°-5° anno	65105	5340	70445
Collab. 2°-3° anno	55755	5340	61095
Collab. 1° anno	30595	5340	35935

N. B. — Per i Centri minori della Provincia, gli stipendi vanno calcolati con lo sconto del 15 % sullo stipendio conglobato e in relazione dovranno essere calcolate le ritenute.

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1132.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;

Visti, per la provincia di Catanzaro:

— l'accordo collettivo integrativo 31 marzo 1956, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. :

— l'accordo collettivo integrativo 1 aprile 1956, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo 31 marzo 1956 che precede;

Visto, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio U.I.L. - e tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio C.I.S.N.A.L. ;

Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio e Aggregati C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali e Affini U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Catanzaro, in data 25 aprile 1960, n. 4 della provincia di Cosenza, in data 31 agosto 1960, e n. 3 della provincia di Reggio Calabria, in data 7 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Catanzaro, gli accordi collettivi integrativi 31 marzo 1956 e 1 aprile 1956;

— per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;

— per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma, delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, *foglio n.* 29. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 31 MARZO 1956, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

L'anno 1956 il giorno 31 del mese di marzo, in Catanzaro, nella Unione Provinciale dei Commercianti,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI, rappresentata dal Vice presidente sig. *Giuseppe Zambrone Pesce*, con l'intervento del sig. *Di Lieto Antonio*, Presidente del Sindacato Grossisti dell'alimentazione,

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE CISL rappresentata dal suo Segretario sig. *Umberto Giorgino* assistito dal signor *Vito Truglia* dell'Ufficio Sindacale dell'Unione medesima, si è stipulato il seguente contratto integrativo al C.C.N.L. 23 ottobre 1950 da valere per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Catanzaro:

Art. 1.

QUALIFICA E MINIMI DI RETRIBUZIONE

In applicazione dell'art. 4 dell'accordo nazionale modificativo del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende commerciali del 23 ottobre 1950 e di conglobamento delle voci di retribuzione dei lavoratori del commercio, gli stipendi e i salari minimi al lordo di r. m. e delle ritenute di legge per il personale fisso sono fissate nelle seguenti misure:

CATEGORIA *A*

Ad essa appartiene tutto il personale con mansioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° giugno 1926.

Appartiene inoltre a tale categoria il personale di concetto che esplica mansioni di particolare importanza lle dirette dipendenze del datore di lavoro o di chi lo sostituisce nella direzione della azienda, e che qui di seguito tassativamente si elenca:

Raggruppamento A-2

Capo servizio tecnico o amministrativo; gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda o con almeno 10 dipendenti alle proprie dipendenze; Capo ufcio vendite o acquisti; Capo dell'Ufficio autonomo leale e contenzioso abilitato all'esercizio professionale L. 18.837 mensili.

CATEGORIA *B*

Appartiene alla categoria *B* tutto il personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali.

Raggruppamento B-1

Capo ufficio, Ispettore, Gerente o gestore di negozio filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *B* del raggruppamento A-2, capo contabile, cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse, capo ufficio con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa della officina stessa L. 36.874.

Raggruppamento B-2

Ispettore con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale, capo reparto anche con funzione di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze, contabile con mansioni di concetto, prima notista, corrispondente con mansione di concetto, progettista, magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica amministrativa oppure con tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze, agente acquisitore nelle aziende di legname, agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico e lo scarico e la spedizione delle merci in aziende combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolgano mansioni di concetto, determinatori di costo, nelle aziende commerciali che svolgano un ciclo produttivo, estimatore nelle aziende commerciali di oggetti di arte e di antichità, spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale, enotecnico diplomato, enologo o tecnico oleario, propagandista scientifico, chimico di laboratorio L. 31.874.

Raggruppamento B-3

Interprete, stenodattilografo in lingue estere, disegnatore tecnico, pittore e disegnatore tecnico, pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a cocolore e in bianco e nero), creatore e redattore di testi pubblicitari, vetrinisti, commesso stimatore di gioielleria, ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, ottico patentato in sezioni sanatoriali, provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del R.D. 31 maggio 1928, numero 1394 con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria, meccanico ortopedico ed ermista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della

medesima categoria, commessi di libreria moderni, che abbiano la responsabilità tecnica per il rifornimento del libraio della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso, che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera o della bibliografia, altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione L. 29.874.

CATEGORIA *C*

Ad essa appartengono tutti i lavoratori che svolgono mansioni di ordine.

Raggruppamento C-1

Contabile d'ordine, cassiere comune, commesso di vendita, commesso di rosticceria, friggitoria, o gastronomia anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione delle vivande L. 27.340.

N.B. — Per il commesso di vendita che compia anche mansioni di vetrinista si riconosce un compenso mensile aggiuntivo di L. 3000.

Raggruppamento C-2

Dattilografo, stenodattilografo, aiuto contabile, addetto alle macchine calcolatrici e contabili, personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa, commesso di cassa o aiuto cassiere, (impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni); esattore, escluso i fattorini o porta pacchi, che all'atto della consegna sono autorizzati a riscuotere il relativo importo, aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 anni, commesso di magazzini, aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie), magazziniere anche con funzioni di vendita, impiegato addetto alle spedizioni L. 25.664.

Raggruppamento C-3

Fatturista, squarcista, aiuto commesso, da tre a cinque anni di anzianità di servizio, preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso, che, alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci ed alla consegna ai clienti, tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie), commesso di biblioteca circolante, impiegato addetto al controllo delle vendite, impiegato addetto ai negozi di esposizione e di vendita, anche se svolge mansioni di sorveglianza, addetto al riscontro, controllo conteggi o conseguente scritturazione relativa ai rendiconti delle proprie agenzie e delle proprie gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali, addetto al conteggio ed alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale, addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche, aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie, pratico di laboratorio chimico L. 24.664.

Raggruppamento C-4

Scritturale, archivista, protocollista, schedarista, addetto agli indirizzi, aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio e non superiore ai 21 anni di età, campionarista, piazzista, o addetto al prezzario (prezzista, addetto alla compilazione dei listini della azienda) addetti alla compilazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali e riviste nelle aziende giornalistiche, addetto al controllo e alla verifica delle merci e dei pesi nelle aziende commestibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni impiegatizie, addetto al centralino telefonico, altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella presente elencazione L. 22.664.

N.B. In ogni negozio non vi può essere più di un aiuto commesso per ogni commesso, considerando tale anche il datore di lavoro, in sua vece un suo familiare, quando adempia normalmente alle mansioni proprie del commesso.

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D-1

1° Gruppo: banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina ed affini L. 28.041.

2° Gruppo: conducente di autotreno L. 28.041

Raggruppamento D-2

1° Gruppo: aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui) aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina e affini, aiuto commesso di negozio o rivendita di erbaggi e frutta, aiuto commesso di negozio o spacci di prodotti da pesca, banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S., aiuto commesso di pane e pasta) L. 24.625.

2° Gruppo: usciere, imballatore, impalcatore, autista, conducente di motofurgoncino L. 24.625.

Raggruppamento D-3

1° Gruppo: aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio e derivati (senza licenza di P.S.) L. 23.417.

2° Gruppo: fattorino, partapacchi, (personale addetto alla consegna delle merci, con o senza facoltà di esazione), custode, guardiano di deposito, guardiano notturno, avvolgitore, fascettatrice e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste, portiere, conducente di veicoli a trazione animale, ascensorista L. 23.417.

Raggruppamento D-4

2° Gruppo: personale di fatica e addetti alla pulizia; altro personale subalterno ed ausiliario con mansioni analoghe, giornaliere L. 846.

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E-1

operaio specializzato, giornaliere L. 1100.

Raggruppamento E-2

operaio qualificato, giornaliere L. 1000.

Raggruppamento E-3

operaio comune, giornaliere L. 816.

Art. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MAGGIOR FAVORE

Il personale che per le modifiche di classificazione riportate nell'art. 1 del presente accordo risulti in assellato in un raggruppamento inferiore a quello precedentemente veduto, conserva a tutti gli effetti, la retribuzione in atto e la differenza tra il precedente salario, e quello stabilito per il nuovo raggruppamento sarà assorbito dagli aumenti salariali successivi.

Art. 3.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE FEMMINILE

A modifica dell'art. 4 dell'accordo provinciale integrativo stipulato il 9 luglio 1952, le parti stabiliscono che per il personale femminile la riduzione nei confronti dei salari goduti da quello maschile resta fissata nel 5 % anzichè nel 15 %.

Art. 4.

SCATTI DI ANZIANITÀ

I minimi di paga conglobati riportati nel presente accordo vanno maggiorati degli scatti di anzianità ad oggi maturati e da maturarsi in conformità all'articolo 80 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950 e successivi accordi interconfederali.

Art. 5.

INDENNITÀ DI CAROPANE

L'indennità di caropane verrà corrisposta a norma di legge.

Art 6.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo avrà vigore dal 1° gennaio 1956 e per la relativa scadenza le parti fanno esplicito riferimento a quanto stabilito dall'art. 8 dell'accordo integrativo provinciale 9 luglio 1952.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 APRILE 1956, PER IL TRATTAMENTO SALARIALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

L'anno 1956 il giorno 1 del mese di aprile, in Catanzaro, nella sede dell'Unione Provinciale dei Commercianti,

tra

l'Unione Provinciale dei Commercianti rappresentata dal Vice presidente sig. *Zambone Pesce Giuseppe,* con l'intervento del sig. *Di Licto Antonio,* Presidente del Sindacato Grossisti dell'alimentazione,

e

l'Unione Sindacale Provinciale CISL, rappresentata dal suo Segretario sig. *Umberto Giorgino,* assistito dal sig. *Vito Truglia* dell'Ufficio Sindacale dell'Unione medesima si è stipulato il seguente accordo integrativo al C.C.N.L. 23 ottobre 1950 e all'accordo sul conglobamento del 31 marzo 1956, da valere per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Catanzaro.

Le parti valutano che a seguito dell'accordo provinciale 31 marzo c. a. per alcune categorie è opportuno arrotondare i minimi di paga risultati dall'operato conglobamento di cui all'accordo precitato, stabiliscono ed accettano che, fermo restando i minimi predetti per quanto concerne scatti di anzianità, ferie non godute, ed indennità di licenziamento fino alla predetta data del 31 marzo 1956, da oggi i minimi salariali in vigore sono quelli di seguito concordati e riportati:

Categoria	*A*	- *Raggrupp.*	A 2	L.	50.000	mensili
»	*B*	»	B 1	»	38.000	»
»	*B*	»	B 2	»	33.000	»
»	*B*	»	B 3	»	31.000	»
»	*C*	»	C 1	»	28.500	»
»	*C*	»	C 2	»	26.500	»
»	*C*	»	C 3	»	25.500	»
»	*C*	»	C 4	»	23.500	»
»	*D*	»	D 1	»	30.000	»
»	*D*	»	D 2	»	25.500	»
»	*D*	»	D 3	»	24.500	»

Ai suddetti minimi salariali va aggiunta la variazione di contingenza del punto di aumento del bimestre aprile-maggio 1956 nonchè dei punti successivi di aumento di contingenza alla presente data.

Per quanto non riportato nel presente accordo si fa esplicito riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1950 nonchè all'accordo provinciale sul conglobamento in vigore dal 1° gennaio 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1958, PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 1 del mese di ottobre, in Cosenza

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della provincia di Cosenza, rappresentata dal suo Presidente comm. *Franco Passarelli,* assistito dai sigg.: *Arcuri Domenico, Carmagnola Vincenzo, Cozza Ugo, Conti Sergio, Falvo Francesco, Fazzari Felice, Gargano Claudio, Iorio Arturo, Mauro Gaetano, Pecoraro Mario, Renzelli Giuseppe, Santoro Giuseppe, Sartù Bonaventura, Valentini Mario,* in rappresentanza delle categorie merceologiche interessate e dal Direttore della stessa cav. uff. rag. *Sinibaldo Santo;*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO, rappresentata dal sig. *Donato Gerardo,* assistito dal sig. *Antonio Bloise,* Segretario della Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.

la FISASCA, rappresentata dal sig. *Caracciolo Luigi,* assistito dal sig. *Nicolò Reverdito,* Segretario della locale Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO, rappresentata dal sig. *Cundari Francesco,* assistito dal sig. *Caputo* cav. *Giuseppe,* Segretario della locale Camera Sindacale Provinciale U.I.L.

L'anno 1959, il giorno 1 del mese di ottobre, in Cosenza

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della Provincia di Cosenza, rappresentata dal suo Presidente comm. *Franco Passarelli,* assistito dai sigg.: *Arcuri Domenico, Carmagnola Vincenzo, Cozza Ugo, Conti Sergio, Falvo Francesco, Fazzari Felice, Gargano Claudio, Iorio Arturo, Mauro Gaetano, Pecoraro Mario, Renzelli Giuseppe; Santoro Giuseppe, Sartù Bonaventura, Valentini Mario,* in rappresentanza delle categorie merceologiche interessate e dal Direttore della stessa, cav. uff. rag. *Sinibaldo Santo;*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO aderente alla C.I.S.N.A.L., rappresentata dal sig. *Luciano Meringolo,* Segretario della stessa.

Si è stipulato il seguente contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, da valere per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Cosenza.

Sfera di applicazione:

L'accordo in parola si applica al personale delle aziende commerciali, di cui all'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, con esclusione di quello dipendente dalle aziende appartenenti alle seguenti categorie:

Pubblici esercizi (caffè, bars, ristoranti, trattorie e laboratori di pasticcerie);

Alberghi, Pensioni, Locande ed Alberghi diurni;

Panifici con annesse rivendite di pane e pasta.

Rivendite di giornali e riviste:

Case di Cura Private;

Aziende esercenti il commercio all'ingrosso di specialità medicinali.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

I minimi di retribuzione derivanti dall'accordo Provinciale 15 maggio 1957, dopo il conglobamento di *sei* punti di contingenza — scattati tra il dicembre 1955 ed il novembre 1956 — compresa l'indennità di caropane, vengono fissati come appresso:

CATEGORIA *A*

Raggruppamento A-1: appartiene al raggruppamento A-1 tutto il personale con funzione di carattere

direttivo, escluso quello di cui all'art. 6 e all'art. 34 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1130;

Uomini	45.494	Donne	41.712

Raggruppamento A-2: appartiene al raggruppamento A-2 il personale di concetto che esplica funzioni di particolare importanza alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di chi lo sostituisce nella direzione dell'azienda, e che, qui di seguito, tassativamente viene elencato:

1) capo di servizio tecnico od amministrativo;

2) gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzioni in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;

3) capo dell'ufficio vendite ed acquisti;

4) capo di ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale.

Uomini	45.126	Donne	41.190

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B-1: appartengono al raggruppamento *B*-1 le seguenti qualifiche:

1) capo ufficio;

2) ispettore;

3) gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del raggruppamento A-2;

4) capo contabile;

5) cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;

6) capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.

	Uomini	Donne
Superiori ai 21 anni	36.972	32.403
Inferiori ai 21 anni	35.701	31.162

Raggruppamento B2: appartengono al raggruppamento *B*-2 le seguenti qualifiche:

1) ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;

2) capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

3) capo reparto di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

4) contabile con mansioni di concetto o primanotista;

5) corrispondente con mansioni di concetto;

6) segretario di direzione con mansioni di concetto;

7) progettista;

8) consegnatario di magazzino con responsabilità tecniche ed amministrative oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

9) agente acquisitore nelle aziende di legname;

10) agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto;

11) determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo.

12) estimatore nelle aziende commerciali di arte ed antichità;

13) spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale;

14) enotecnico diplomato: enologo e tecnico oleario;

15) propagandista scientifico;

16) chimico di laboratorio;

17) capitano di rimorchiatore.

	Uomini	Donne
Superiori ai 21 anni	35.613	31.179
Inferiori ai 21 anni	34.342	29.939

Raggruppamento B-3: appartengono al raggruppamento *B*-3 le seguenti qualifiche:

1) vice capo reparto anche con funzioni di vendita;

2) vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico;

3) interprete;

4) stenodattilografo in lingua estera.

5) disegnatore tecnico;

6) pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colore e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari;

7) vetrinista;

8) creatore o redattore di rapporti negli Istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale);

9) commesso stimatore di gioielleria;

10) ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264;

ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del R.D.L. 31 maggio 1928, n. 1394 con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

11) meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almento sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

12) commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

13) altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione.

	Uomini	Donne
Superiori ai 21 anni	35.613	30.855
Inferiori ai 21 anni	32.680	28.444

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C1: appartengono al raggruppamento *C*-1 le seguenti qualifiche:

1) contabile d'ordine;

2) cassiere comune;

3) traduttore;

4) astatore;

5) controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

6) commesso di vendita;

7) commesso di rosticceria; friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande.

	Uomini	Donne
Superiori ai 21 anni	29.188	25.511
dai 20 ai 21 anni	28.291	24.574
dai 19 ai 20 anni	27.217	21.831
dai 18 ai 19 anni	26.371	21.061
dai 17 ai 18 anni	22.743	19.637
dai 16 ai 17 anni	22.337	19.294
inferiori ai 16 anni	17.954	16.977

Raggruppamento C2: appartengono al raggruppamento *C*-2 le seguenti qualifiche:

1) aiuto contabile.

2) addetto alle macchine calcolatrici e contabili.

3) operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluso le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

4) personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;

5) commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);

6) propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico:

7) esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo):

8) aiuto pittore e aiuto disegnatore;

9) compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tali coloro che operano su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale);

10) stenodattilografo;

11) aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni;

12) aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);

13) magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;

14) commesso di magazzino;

15) impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo;

16) impiegato addetto alle spedizioni.

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	27.681	24.162
dai 20 ai 21 anni	27.427	23.848
dai 19 ai 20 anni	26.199	20.962
dai 18 ai 19 anni	25.838	20.597
dai 17 ai 18 anni	21.588	18.601
dai 16 ai 17 anni	21.260	18.332
inferiori ai 16 anni	17.011	16.136

Raggruppamento C3: appartengono al raggruppamento *C*-3 le seguenti qualifiche:

1) fatturista;

2) squarcista;

3) aiuto commesso con anzianità di servizio da 3 a 5 anni;

4) preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie):

5) informatore negli istituti di informazione commerciale, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato;

6) commesso di biblioteca circolante;

7) impiegato addetto al controllo delle vendite;

8) impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizioni anche se svolge mansioni di sorveglianza;

9) addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;

10) addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizioni delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale;

11) addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche;

12) aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie:

13) pratico di laboratorio chimico.

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	26.375	22.987
dai 20 ai 21 anni	26.091	22.718
dai 19 ai 20 anni	24.990	19.794
dai 18 ai 19 anni	23.647	19.032
dai 17 ai 18 anni	20.535	17.675
dai 16 ai 17 anni	19.592	16.870
inferiori ai 16 anni	15.245	14.515

Raggruppamento C4: appartengono al raggruppamento *C*-4 le seguenti qualifiche:

1) dattilografo;

2) scritturale;

3) archivista; protocollista;

4) schedarista;

5) codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);

6) operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

7) addetto agli indirizzi;

8) aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio

9) campionarista, prezzista o addetto al prezziario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini della azienda);

10) addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.;

11) addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;

12) addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;

13) addetto al centralino telefonico.

14) altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	25.919	22.581
dai 20 ai 21 anni	25.494	22.218
dai 19 ai 20 anni	24.538	19.502
dai 18 ai 19 anni	24.179	19.203
dai 17 ai 18 anni	19.424	16.678
dai 16 ai 17 anni	19.155	16.484
inferiori ai 16 anni	15.021	14.350

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D1: appartengono al raggruppamento *D*-1 le seguenti qualifiche:

1) banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina e affini;

2) conducente di autotreno.

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	27.651	24.275
dai 18 ai 20 anni	26.566	21.438
dai 16 ai 18 anni	23.264	18.485

Raggruppamento D2: appartengono al raggruppamento *D*-2 le seguenti qualifiche:

1) aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti della alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);

2) aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresche e congelate, rivendite di pollame e selvaggina e affini;

3) aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;

4) aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca;

5) *banconiere di aziende esercenti il commercio al* dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

6) dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);

7) preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere);

8) addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione;

9) marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini prezzi).

10) usciere;

11) imballatore;

12) impaccatore.

13) autista;

14) conducente di motofurgone.

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	26.529	23.036
dai 18 ai 20 anni	25.523	20.020
dai 16 ai 18 anni	20.430	17.201
inferiori ai 16 anni	16.019	14.828

Raggruppamento D3: appartengono al raggruppamento *D*-3 le seguenti qualifiche:

1) aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

2) addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione;

3) fattorino;

4) portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione).

5) custode;

6) guardiano di deposito;

7) guardiano notturno;

8) avvolgitore;

9) fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;

10) portiere;

11) conducente di veicoli a trazione animale;

12) ascensorista.

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	25.712	22.328
dai 18 ai 20 anni	24.078	18.966
dai 16 ai 18 anni	20.228	17.435
inferiori ai 16 anni	15.845	15.088

Raggruppamento D4: appartengono al raggruppamento *D*-4 le seguenti qualifiche:

1) personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; garzone;

2) *altro personale con mansioni analoghe.*

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	23.960	20.777
dai 18 ai 20 anni	22.600	17.666
dai 16 ai 18 anni	18.634	16.022
inferiori ai 16 anni	14.139	13.679

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E1: (operai specializzati).

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	27.743	23.871
dai 18 ai 20 anni	26.773	21.066
dai 16 ai 18 anni	23.471	19.738

Raggruppamento E2: (operai qualificati).

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	25.825	22.403
dai 18 ai 20 anni	24.854	19.418
dai 16 ai 18 anni	21.568	18.225
inferiori ai 16 anni	17.454	16.119

Raggruppamento E3: (operai comuni).

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	24.679	21.398
dai 18 ai 20 anni	23.514	18.458
dai 16 ai 18 anni	19.825	17.070
inferiori ai 16 anni	15.725	14.979

Apprendisti: (Categoria impiegatizia).

1° anno:

	Uomini	Donne
dai 19 ai 20 anni	20.869	16.463
dai 18 ai 19 anni	20.551	16.200
dai 17 ai 18 anni	17.468	15.022
dai 16 ai 17 anni	17.183	14.856
inferiori ai 16 anni	13.603	12.983

2° anno:

	Uomini	Donne
dai 19 ai 20 anni	21.156	16.515
dai 18 ai 19 anni	20.609	16.251
dai 17 ai 18 anni	17.526	15.074
dai 16 ai 17 anni	17.240	14.908
inferiori ai 16 anni	13.360	13.035

3° anno:

	Uomini	Donne
dai 19 ai 20 anni	21.203	16.764
dai 18 ai 19 anni	20.886	16.501
dai 17 ai 18 anni	17.927	15.323
dai 16 ai 17 anni	17.517	15.158
inferiori ai 16 anni	13.938	13.284

Apprendisti: (Categoria non impiegatizia).

1° anno:

	Uomini	Donne
dai 18 ai 20 anni	19.831	15.422
dai 16 ai 18 anni	16.495	14.159
inferiori ai 16 anni	12.814	12.295

2° anno:

	Uomini	Donne
dai 18 ai 20 anni	20.165	15.722
dai 16 ai 18 anni	16.829	14.460
inferiori ai 16 anni	13.147	12.595

3° anno:

	Uomini	Donne
dai 18 ai 20 anni	20.635	16.146
dai 16 ai 18 anni	17.299	14.883
inferiori ai 16 anni	13.618	13.019

Qualora per completare il periodo di apprendistato previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958, i lavoratori abbiano a superare il 20° anno di età, la retribuzione degli apprendisti verrà maggiorata del 5% sulla sola paga conglobata (esclusa contingenza).

Art. 2.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre ai minimi di retribuzione di cui all'art. 1 verrà corrisposta al personale l'indennità di contingenza costituita dai cinque punti della nuova serie in base allo accordo 29 aprile 1957 e gli eventuali aumenti di scala mobile che nel frattempo dovessero intervenire.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

I minimi di retribuzione di cui all'art 1 sono riferiti ad un orario di lavoro di otto ore giornaliere (quarantotto settimanali) per tutto il personale impiegatizio e *salariato addetto al lavoro continuo.*

Ad un orario di nove ore giornaliere (cinquantaquattro settimanali) per il seguente personale:

addetto allo scarico e carico delle merci;

fattorini;

inservienti;

magazzinieri.

Ad un orario di dieci ore giornaliere (sessanta settimanali) per il restante personale addetto al lavoro discontinuo di cui alle tabelle allegate al R. D. L. 6 dicembre 1923, n. 2657 e per quello espressamente *indicato all'art. 35 del C.C.N.L. del 28 giugno 1958.*

Art. 4.

TRATTAMENTO ECONOMICO
PER IL PERSONALE DEI NEGOZI DEL SETTORE ALIMENTAZIONE

Per tutto il personale addetto ai negozi del settore alimentazione al dettaglio, i minimi di retribuzione di cui all'art. 1 devono intendersi remunerativi di otto ore giornaliere di lavoro ordinario e di un'ora e mezza di lavoro straordinario (cinquantasette settimanali), comprensive quindi del compenso per lavoro straordinario.

Art. 5.

RAPPORTO NUMERICO TRA COMMESSI E AIUTO COMMESSI

Per quanto concerne il rapporto numerico tra commessi ed aiuto commessi di cui all'articolo 7 del C.C.N.L. 28 giugno 1958, le parti convengono di mantenere le seguenti proporzioni:

Per tutti i settori: due aiuto commessi per ogni commesso.

Art. 6.

COTTIMO

La retribuzione globale per il personale retribuito a cottimo non potrà essere inferiore ai minimi di retribuzione contrattuali, maggiorati di una percentuale del 10%.

Art. 7

TRATTAMENTO DI MISSIONE

Per le misure delle diarie da corrispondere in caso di missioni di breve durata, si fa esplicito riferimento a quanto convenuto negli articoli 57 e 58 del C.C.N.L. 28 giugno 1958.

Art. 8.

INTERRUZIONE POMERIDIANA DEL LAVORO

L'interruzione pomeridiana del lavoro non può essere di durata inferiore alle due ore giornaliere.

Art. 9.

VITTO E ALLOGGIO

Per la misura del vitto e dell'alloggio, nel caso dovessero essere corrisposti, si fa esplicito riferimento a quanto contenuto nell'art. 113 del C.C.N.L. 28 giugno 1958.

Art. 10.

RIDUZIONI

I minimi di retribuzione di cui all'art. 1 vengono ridotti del 5% per i Comuni ex circondari di provincia (Paola, Castrovillari e Rossano), e del 10% per i restanti Comuni della provincia.

Art. 11.

DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della sua stipulazione ed avrà validità sino al 31 dicembre 1960. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo se non dovesse intervenire disdetta, almeno tre mesi prima della sua scadenza, da una delle parti stipulanti.

Le parti convengono inoltre che le aziende corrisponderanno al personale dipendente gli aumenti derivanti dall'applicazione del presente accordo soltanto a partire dal 1° gennaio 1960 e sino a tale data continueranno ad avere vigore le tabelle salariali fissate nell'accordo del 15 maggio 1957.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa esplicito riferimento al C.C.N.L. 28 giugno 1958.

Art. 13.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Le eventuali controversie individuali, che dovessero sorgere sia durante il rapporto di lavoro, sia al cessare di esso, dovranno essere denunciate, prima dell'azione giudiziaria, a mezzo delle Organizzazioni sindacali, per il tentativo di amichevole componimento, all'Associazione Provinciale dei Commercianti che deciderà, di intesa con le parti interessate, entro il termine massimo di giorni 20.

Sull'accordo delle parti le vertenze potranno successivamente essere deferite all'Ufficio provinciale del lavoro per l'ulteriore tentativo di componimento bonario.

Art. 14.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Per la definizione delle eventuali controversie collettive le parti fanno esplicito riferimento a quanto espressamente detto nell'art. 120 del C.C.N.L. 28 giugno 1958.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 OTTOBRE 1959, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Addì 1° ottobre 1959 in Reggio Calabria,

tra

la UNIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI di Reggio Calabria, rappresentata dal Presidente dott. *Antonio Vilardi*, per delega dei Presidenti dei Sindacati Provinciali di categoria, assistito dal Direttore dell'Unione avv. *Francesco Attinà* e dal sig. *Italo Lanucara* dello Ufficio Sindacale della Unione,

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COMMERCIO E AGGREGATI (FILCEA), rappresentata dai signori *Cagnino* e *Rizzo* assistiti dal sig. *Antonio Carrera*, Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI E AFFINI (F.I.S.A.S.C.A.), rappresentata dal sig. *Antonio Tralongo* della Segreteria della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.,

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI E AFFINI (UIDAC) rappresentata dal Segretario sig. *Lacamera Lorenzo* assistito dal sig. *Antonio Casile* Segretario della Camera Sindacale Provinciale U.I.L.,

si è stipulato il presente contratto integrativo di lavoro che disciplina unitariamente per tutto il territorio provinciale i rapporti di lavoro tra le aziende commerciali di cui al C.C.N.L. 28 giugno 1958 e il relativo personale dipendente di ambo i sessi.

Art. 1.

PROPORZIONE NUMERICA FRA AIUTO-COMMESSI E COMMESSI

In ogni negozio non vi possono essere più di due aiuto commessi per ogni commesso.

Art. 2.

RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI

Le retribuzioni per gli apprendisti, fissate nelle seguenti percentuali, vanno riferite ai minimi contrattuali (unità piene) spettanti al personale della categoria che abbia la stessa qualifica alla quale l'apprendista è stato assegnato.

ETÀ	1° anno	2° anno	3° anno
assunti in età dal 14° al 16° anno	40%	45%	50%
assunti in età dal 16° al 18° anno	50%	55%	60%
assunti dopo il 18° anno	60%	70%	75%

Art. 3.

DURATA DELL'INTERRUZIONE DELL'ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO

La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro, è quella risultante dagli orari di apertura e chiusura degli esercizi stabiliti dalle autorità competenti.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO PER GLI ADDETTI A LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

L'orario di lavoro per gli addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia non potrà superare le 10 ore giornaliere.

La nona e la decima saranno retribuite con la paga oraria normale ridotta del 20%.

Art. 5.

RETRIBUZIONE

I minimi di retribuzione mensile, comprensivi della paga base, dell'indennità di contingenza maturata a tutto il 29 aprile 1957 e dell'indennità di caro pane, sono i seguenti:

	Uomini	Donne
CATEGORIA *A*		
Raggruppamento A1	75.000	75.000
Raggruppamento A2	69.000	69.000
CATEGORIA *B*		
Raggruppamento B1	48.000	48.000
Raggruppamento B2	44.000	39.500
Raggruppamento B3	43.800	39.000

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C1

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	33.500	29.500
dai 20 ai 21 anni	33.220	29.220
dai 19 ai 20 anni	33.125	29.035
dai 18 ai 19 anni	33.070	29.895
dai 17 ai 18 anni	32.685	25.750
dai 16 ai 17 anni	32.535	25.650
inferiori ai 16 anni	32.265	25.515

Raggruppamento C2

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	32.000	27.500
dai 20 ai 21 anni	31.820	27.365
dai 19 ai 20 anni	30.205	24.545
dai 18 ai 19 anni	30.055	24.450
dai 17 ai 18 anni	29.810	24.330
dai 16 ai 17 anni	29.715	24.285
inferiori ai 16 anni	29.455	24.125

Raggruppamento C3

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	30.500	26.500
dai 20 ai 21 anni	30.245	26.415
dai 19 ai 20 anni	29.155	22.970
dai 18 ai 19 anni	27.955	22.785
dai 17 ai 18 anni	27.690	22.755
dai 16 ai 17 anni	27.615	22.710
inferiori ai 16 anni	27.355	22.250

Raggruppamento C4

	Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	28.500	25.000
dai 20 ai 21 anni	28.145	24.735
dai 19 ai 20 anni	26.530	22.970
dai 18 ai 19 anni	26.380	22.875
dai 17 ai 18 anni	26.135	22.750
dai 16 ai 17 anni	26.040	22.690
inferiori ai 16 anni	25.780	22.550

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D1

	Uomini	Donne
superiori ai 20 anni	30.500	—
dai 18 ai 20 anni	28.890	—
dai 16 ai 18 anni	27.605	—

Raggruppamento D2

	Uomini	Donne
superiori ai 20 anni	29.500	28.000
dai 18 ai 20 anni	26.575	25.015
dai 16 ai 18 anni	26.355	24.955
inferiori ai 16 anni	26.055	24.770

Raggruppamento D3

	Uomini	Donne
superiori ai 20 anni	28.500	26.500
dai 18 ai 20 anni	24.295	23.360
dai 16 ai 18 anni	23.940	23.195
inferiori ai 16 anni	23.615	23.035

Raggruppamento D4

	Uomini	Donne
superiori ai 20 anni	30.000	—
dai 18 ai 20 anni	28.415	—
dai 16 ai 18 anni	28.070	—
inferiori ai 16 anni	27.675	—

I minimi suddetti sono valevoli per la sola città di Reggio Calabria. Per i comuni di Palmi, Gioia Tauro, Rosarno, Taurianova e Villa S. Giovanni saranno ridotti del 10%.

Per i restanti Comuni i minimi suddetti saranno ridotti del 15%.

Art. 6.

COMMISSIONE PARITETICA

La Commissione paritetica di cui all'art. 120 del C.C.N.L. 28 giugno 1958 sarà formata da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Associazioni stipulanti.

Art. 7.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore.

Art. 8.

DECORRENZA

Il presente contratto entrerà in vigore col 1° gennaio 1960 e avrà la stessa durata del C.C.N.L. 28 giugno 1958.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 1133.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo integrativo 14 marzo 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale delle Associazioni dei Commercianti, l'Unione Provinciale Frutta, l'Unione Provinciale Commercianti Vini all'Ingrosso e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio C.I.S.L. la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L., l'Unione Italiana Lavoratori U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Bolzano, in data 23 aprile 1960, del contratto collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo integrativo 14 marzo 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 28. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 MARZO 1959 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

L'anno 1959 ed il giorno 14 del mese di marzo in Bolzano, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, presenti i signori rag. *Ettore Mi[illegible]o* e dott. *Gallo Ezio*

tra

l'Unione delle Associazioni dei Commercianti della Provincia di Bolzano rappresentata dai Presidenti ragioniere *Egisto Bragaglia* e *Hans Weiss,* assistiti dal sig. dott. *Walter Segna;*

l'Unione Frutta di Bolzano, in persona del Presidente sig. *Johann Inderst;*

l'Unione Commercianti Vini All'ingrosso, rappresentata dal Presidente sig. *Josef Brigl*

e

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) rappresentata dal Segretario Provinciale signor cav. *Giuseppe Cestari*;

la Camera Confederale Generale Italiana del Lavoro (G.G.I.L.) rappresentata dal sig. *Ugo Vannuccini*;

l'Unione Italiana Lavoratori (U.I.L.) rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Antonio Bolzoni*:

in esecuzione del nuovo accordo nazionale stipulato in Roma in data 28 giugno 1958 per il perfezionamento ed il conglobamento delle retribuzioni per i dipendenti da aziende commerciali è stato concordato quanto segue:

Art. 1.

Rimarranno in vigore i raggruppamenti previsti dall'accordo 3 aprile 1956 e qui di seguito riportati con le sole modifiche, che la categoria C/5 figurerà come cat. C/4/B e che gli addetti ai distributori di carburanti con facoltà di esazione, non qualificati nel cessato accordo, risultano inquadrati nella cat. D/1 e quelli senza facoltà di esazione nella Categoria D/2;

RAGGRUPPAMENTO A)

a) Personale con funzioni di carattere direttivo;

b) gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;

c) Capo Ufficio vendite o acquisti;

d) Capo dell'Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale.

RAGGRUPPAMENTO B/1

Capo Ufficio — ispettore — gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *b*) del raggruppamento *A*) — Capo contabile — cassiere principale che sovraintende almeno tre casse — capo di Officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'Officina stessa.

RAGGRUPPAMENTO B/2

Ispettore con mansioni di vigilanza e sorveglianza — capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze — contabili con mansioni di concetto — segretario di direzione con mansioni di concetto — corrispondente con mansioni di concetto o primanottista — progettista — magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze — agente acquisitore nelle aziende di legname — agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico e lo scarico, e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto — determinatori di costi nelle aziende commerciali che svolga un ciclo produttivo estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e di antichità — spedizioniere patentato alle disposizioni esclusive di una azienda commerciale — enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario — propagandista scientifico — chimico di laboratorio — capitano di rimorchiatore.

RAGGRUPPAMENTO B/3

Interprete escluso in lingua tedesca — stenodattilografo in lingue estere escluso la lingua tedesca — disegnatore tecnico — pittore disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori ed in bianco-nero) — creatore e redattore di testi pubblicitari — vetrinista com-

messo estimatore di gioielleria — ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927 n. 1264 — ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30, 31, 32 del regio decreto-legge 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno 6 anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria — meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno 6 anni di servizio, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria — commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia — altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente comprese nella predetta elencazione.

RAGGRUPPAMENTO C/1

Contabile d'ordine — cassiere comune — commesso di vendita — commesso di rosticceria — friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione delle vivande.

RAGGRUPPAMENTO C/2

Aiuto contabile — addetto alla macchine calcolatrici o contabili — personale addetto alla Cassa o ai registratori di cassa o aiuto cassiere (impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni) — esattore — escluso il fattorino i portapacchi che all'atto della consegna sono autorizzati a riscuotere il relativo importo — stenodattilografa — commesso di magazzino — aiuto vetrinista magazziniere anche con mansioni di vendita, impiegati addetti alle spedizioni.

RAGGRUPPAMENTO C/3

Fatturista — squarcista — aiuto commesso con anzianità dai 3 ai 5 anni — preparatore di commissioni (escluso il personale di azienda all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci ed alla loro consegna ai clienti — (tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie) — commesso di biblioteca circolante — impiegato addetto al controllo delle vendite — impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizioni e vendite anche se svolge mansioni di sorveglianza — addetto al riscontro, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali — addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizioni delle agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste a carattere nazionale — addetto al riscontro e controllo nelle agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste a caratere nazionale — addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche — aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con funzioni impiegatizie — pratico di laboratorio chimico.

RAGGRUPPAMENTO C/4/A

Dattilografo — scritturale — archivista — protocollista — schedarista addetto agli indirizzi — aiuto commesso dalla assunzione fino a tre anni di anzianità — campionarista — prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda) — addetto alla applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri ecc. — addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche — addetto al controllo ed alla vendita delle merci e pesi nelle aziende combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie — addetto al centralino telefonico — altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione.

RAGGRUPPAMENTO C/4/B

a) Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui).

b) Aiuto commesso di negozio di rivendita di erbaggi e frutta — aiuto commesso di negozio e spacci di prodotti di pesca — aiuto commesso di aziende esercenti il commercio al dettaglio di pane, latte e derivati (senza licenza P.S.).

RAGGRUPPAMENTO D/1

Banconiere di macelleria, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini — conducente di autotreno imballatorio — usciere — impaccatore — autista conducente motofurgoncino — addetti ai distributori di carburanti con facoltà di esazione.

RAGGRUPPAMENTO D/2

Aiuto banconiere di macelleria, norciniere, tripperie, spacci di carne fresca o congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini — fattorino — portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione) — custode — guardiano deposito — guardiano notturno — avvolgitore — portiere fascettatrice e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione giornali e riviste — conducente di veicoli a trazione animale — ascensorista — personale di fatica e addetti alla pulizia — altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe — addetti ai distributori di carburante senza facoltà di esazione.

RAGGRUPPAMENTI:

E/1 Operai specializzati, capo operaio, capo reparto:

E/2 Operai qualificati;

E/3 Operai comuni.

Art. 2.

RETRIBUZIONI MINIME, CONGLOBAMENTI E RIDUZIONE SCARTI

Le retribuzioni, di cui alle allegate tabelle A), valevole per il comune di Bolzano, B) per il comune di Merano, C, per i comuni di Bressanone e Brunico e D, per i centri minori della provincia, le quali controfirmate dalle organizzazioni stipulanti formano parte integrante del presente accordo, sono la risultanza di una percentuale di aumento applicata sui minimi di retribuzione previsti dall'accordo integrativo provinciale del 3 aprile 1956 e della operazione di conglobamento di cui all'accordo nazionale del 28 giugno 1958 di punti sei di contingenza scattati tra il dicembre 1955 ed il novembre 56 e dell'indennità di caropane, nonchè della riduzione delle percentuali di scarto esistenti fra le retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori nella misura massima del 2 % e con la osservanza di un minimo di scarto nella misura del 15 %.

Art. 3.

RETRIBUZIONI DEGLI APPRENDISTI

Le retribuzioni mensili da corrispondere agli apprendisti sono le seguenti:

— per i primi 3 mesi dall'assunzione, retribuzione facoltativa;

— per i successivi nove mesi L. 6.000;

— per il secondo anno di apprendistato L. 12.000;

— per il terzo anno di apprendistato L. 18.000.

Dette retribuzioni non sono soggette agli scarti in detrazione previsti per i centri minori della provincia e di cui al successivo art. 7

Art. 4.

RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI NON APPRENDISTI DI ETÀ INFERIORE AI 20 ANNI

Le retribuzioni spettanti ai lavoratori di età inferiore ai 20 anni, sono quelle previste dalle tabelle allegate A, B, C, D, di cui all'art. 1.

Art. 5.

LAVORATRICI RETRIBUITE IN BASE AI MINIMI CONVENZIONALI FINORA IN ATTO

Le lavoratrici retribuite in base ai minimi convenzionali saranno in diritto a percepire le differenze di retribuzione in dipendenza della riduzione degli scarti di cui alla convenzione nazionale del 28 giugno 1958 con decorrenza dal 1° luglio 1958 e da liquidare in unica soluzione al prossimo pagamento della loro retribuzione.

Art. 6.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre ai minimi di retribuzione di cui all'art. 1 del presente accordo, verrà corrisposta ai dipendenti l'indennità di contingenza, risultante alla data attuale costituita da sei punti della nuova serie e riportati nelle tabelle A. B. C D, allegate.

Art. 7.

SCARTI IN DETRAZIONE PER I CENTRI MINORI

Rimarranno in vigore le percentuali di scarto in detrazione previsti in base all'accordo scaduto del 3 aprile 1956 per il comune di Merano nella misura del 4 %, i comuni di Bressanone e Brunico nella misura del 6 % e per gli altri centri minori della provincia nella misura dell'8%, già conteggiate nelle allegate tabelle B, C, D, e salvo le riserve fatte in proposito dai Sindacati dei Lavoratori stipulanti e di cui alla dichiarazione a verbale riportata in epigrafe.

Art 8.

APPLICAZIONE AI DIPENDENTI DA AZIENDE ORTOFRUTTICOLE

Il presente accordo trova applicazione anche per i dipendenti da aziende ortofrutticole con mansioni impiegatizie e non trova applicazione per le categorie operaie contemplate nel contratto integrativo ortofrutticoli che prevede una regolamentazione distinta.

Art. 9.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le condizioni di miglior favore in atto alla stipulazione del presente accordo rimangono inalterate come diritto acquisito ad personam.

Art. 10.

APPLICABILITÀ DELL'ACCORDO NAZIONALE

Per tutto quanto non disciplinato in modo diverso nel presente accordo trova applicazione il Contratto Collettivo Nazionale dei Dipendenti da Aziende Commerciali del 28 giugno 1958.

Art. 11.

DECORRENZA DELL'ACCORDO

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1959, avrà la durata di un anno, ed in mancanza di disdetta trenta giorni prima della scadenza ad opera di una delle organizzazioni stipulanti, si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Organizzazioni Sindacali territoriali dei Lavoratori, firmatarie del presente accordo integrativo provinciale per quanto concerne lo scarto in diminuzione fra le retribuzioni di Bolzano e del restante della provincia,

visto che l'Organizzazione sindacale dei datori di lavoro non ha inteso accogliere la loro richiesta di eliminare detti scarti, mentre auspicano che detto problema possa essere preso in esame dalla Commissione paritetica, si riservano tutte le libertà di azione atte a risolvere definitivamente ed in maniera soddisfacente per i lavoratori interessati, detto problema.

ALLEGATO *A*

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONGLOBATE VALEVOLI PER IL COMUNE DI BOLZANO CON IL SUPPLEMENTO DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA NON CONGLOBATA

	UOMO			DONNA		
Categoria	Retribuzione	Contingenza 1-1-1959	TOTALE	Retribuzione	Contingenza 1-1-1959	TOTALE
A.	83.645	5.340	88.985	83.645	5.340	88.985
B/1	62.880	4.020	66.900	52.341	3.510	55.852
B/2.	57.918	4.020	61.938	48.224	3.510	51.734
B/3.	52.957	4.020	56.977	44.119	3.510	47.629
C/1	47.211	3.000	50.211	39.059	2.610	41.669
*C/1	47.121	2.880	50.001	38.879	2.460	41.339
C/2	43.903	3.000	46.903	36.372	2.610	38.982
*C/2	43.813	2.880	46.693	36.192	2.460	38.652
C/3	42.250	3.000	45.250	35.578	2.610	38.188
*C/3.	42.160	2.880	45.040	35.398	2.460	37.858
C/4/A.	41.410	3.000	44.410	35.253	2.610	37.863
*C/4.	41.320	2.880	44.200	35.073	2.460	37.533
C/4/B.	39.604	3.000	42.604	33.730	2.610	36.340
*C/4.	39.514	2.880	42.394	33.550	2.460	36.010
D/1	39.040	2.820	41.860	32.060	2.400	34.460
D/2.	37.900	2.610	40.510	31.943	2.220	34.163
E/1	43.843	2.820	46.663	36.529	2.400	38.929
E/2.	39.334	2.520	41.854	32.752	2.130	34.882
E/3.	37.780	2.400	40.180	31.957	2.040	33.997

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI DOVUTE AI LAVORATORI NON APPRENDISTI DI ETÀ INFERIORE AI 20 ANNI

	UOMO			DONNA		
ETÀ	Conglobamento	Differenza Contingenza	TOTALE	Conglobamento	Differenza Contingenza	TOTALE
14–16	20.148	1.410	21.553	17.199	1.365	18.564
16–17	25.978	1.770	27.748	22.043	1.530	23.573
17–18	31.660	1.860	33.520	26.828	1.615	28.443
18–19	35.628	2.220	37.848	30.098	1 780	31.878
19–20	35.718	2.260	37.978	30.248	1.915	32.163

(*) Stipendio dal 20 ai 21 anni.

ALLEGATO *B*

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONGLOBATE VALEVOLI PER IL COMUNE DI MERANO CON IL SUPPLEMENTO DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA NON CONGLOBATA

	UOMO			DONNA		
Categoria	Retribuzione	Contingenza 1-1-1959	TOTALE	Retribuzione	Contingenza 1-1-1959	TOTALE
A.	80.300	5.340	85.640	80.300	5.340	85.640
B/1	60.365	4.020	64.385	50.248	3.510	53.758
B/2.	55.602	4.020	59.622	46.296	3.510	49.806
B/3.	50.839	4.020	54.859	42.355	3.510	45.865
C/1	45.323	3.000	48.323	37.497	2.610	40.107
*C/1	45.237	2.880	48.117	37.324	2.460	39.784
C/2.	42.147	3.000	45.147	34.918	2.610	37.528
*C/2	42.061	2.880	44.941	34.745	2.460	37.205
C/3.	40.560	3.000	43.560	34.155	2.610	36.765
*C/3.	40.474	2.880	43.354	33.983	2.460	36.443
C/4/A.	39.754	3.000	[illegible]	33.843	2.610	36.453
*C/4.	39.668	2.880	[illegible]	33.671	2.460	36.131
C/4/B.	38.020	3.000	41.020	32.381	2.610	34.991
*C/4	37.934	2.880	40.814	32.208	2.460	34.668
D/1.	37.479	2.820	40.299	30.778	2.400	33.178
D/2.	36.384	2.610	38.994	30.666	2.220	32.886
E/1	42.090	2.820	44.910	35.068	2.400	37.468
E/2.	37.761	2.520	40.281	31.442	2.130	33.572
E/3.	36.269	2.400	38.669	30.679	2.040	32.719

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI DOVUTE AI LAVORATORI NON APPRENDISTI DI ETÀ INFERIORE AI 20 ANNI

	UOMO			DONNA		
Età	Conglobamento	Differenza Contingenza	TOTALE	Conglobamento	Differenza Contingenza	TOTALE
14–16	19.343	1.410	20.753	16.512	1.365	17.877
16–17	24.939	1.770	26.709	21.162	1.530	22.692
17–18	30.394	1.860	32.254	25.755	1.615	27.370
18–19	34.203	2.220	36.423	28.895	1.780	30.675
19–20	34.290	2.260	36.550	29.039	1.915	30.954

(*) Stipendio dal 20 ai 21 anni.

ALLEGATO *C*

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONGLOBATE VALEVOLI PER I COMUNI DI BRESSANONE E BRUNICO CON IL SUPPLEMENTO DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA NON CONGLOBATA

	UOMO			DONNA		
Categoria	Retribuzione	Contingenza 1-1-1959	TOTALE	Retribuzione	Contingenza 1-1-1959	TOTALE
A	78.627	5.340	83.967	78.627	5.340	83.967
B/1	59.108	4.020	63.128	49.201	3.510	52.711
B/2.	54.443	4.020	58.463	45.331	3.510	48.841
B/3.	49.780	4.020	53.800	41.472	3.510	44.982
C/1	44.379	3.000	47.379	36.716	2.610	39.326
*C/1	44.294	2.880	47.174	36.547	2.460	39.007
C/2	41.269	3.000	44.269	34.190	2.610	36.800
*C/2	41.185	2.880	44.065	34.021	2.460	36.481
C/3	39.715	3.000	42.715	33.444	2.610	36.054
*C/3.	39.631	2.880	42.511	33.275	2.460	35.735
C/4/A	38.926	3.000	41.926	33.138	2.610	35.748
*C/4.	38.841	2.880	41.721	32.969	2.460	35.429
C/4/B.	37.228	3.000	40.228	31.707	2.610	34.317
*C/4	37.144	2.880	40.024	31.537	2.460	33.997
D/1	36.698	2.820	39.518	30.137	2.400	32.537
D/2.	35.626	2.610	38.236	30.027	2.220	32.247
E/1	41.213	2.820	44.033	34.338	2.400	36.738
E/2.	36.974	2.520	39.494	30.787	2.130	32.917
E/3.	35.514	2.400	37.914	30.040	2.040	32.080

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI DOVUTE AI LAVORATORI NON APPRENDISTI DI ETÀ INFERIORE AI 20 ANNI

	UOMO			DONNA		
Età	Conglobamento	Differenza Contingenza	TOTALE	Conglobamento	Differenza Contingenza	TOTALE
14-16	18.940	1.410	20.350	16.168	1.365	17.533
16-17	24.420	1.770	26.190	20.721	1.530	22.251
17-18	29.761	1.860	31.621	25.219	1.615	26.834
18-19	33.491	2.220	35.711	28.293	1.780	30.073
19-20	33.575	2.260	35.835	28.434	1.915	30.349

(*) Stipendio dal 20 al 21 anni.

ALLEGATO *D*

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONGLOBATE VALEVOLI PER GLI ALTRI COMUNI DI PROVINCIA CON IL SUPPLEMENTO DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA NON CONGLOBATA

	UOMO			DONNA		
Categoria	Retribuzione	Contingenza 1-1-1959	TOTALE	Retribuzione	Contingenza 1-1-1959	TOTALE
A	76.954	5.340	82.294	76.954	5.340	82.294
B/1	57.850	4.020	61.870	48.154	3.510	51.664
B/2.	53.285	4.020	57.305	44.367	3.510	47.877
B/3.	48.721	4.020	52.741	40.590	3.510	44.100
C/1	43.435	3.000	46.435	35.935	2.610	38.545
*C/1	43.352	2.880	46.232	35.769	2.460	38.229
C/2	40.391	3.000	43.391	33.463	2.610	36.073
*C/2	40.308	2.880	43.188	33.297	2.460	35.757
C/3	38.870	3.000	41.870	32.732	2.610	35.342
*C/3.	38.788	2.880	41.668	32.567	2.460	35.027
C/4/A.	38.098	3.000	41.098	32.433	2.610	35.043
*C/4.	38.015	2.880	40.895	32.268	2.460	34.728
C/4/B.	36.436	3.000	39.436	31.032	2.610	33.642
*C/4	36.353	2.880	39.233	30.866	2.460	33.326
D/1.	35.917	2.820	38.737	29.496	2.400	31.896
D/2.	34.868	2.610	37.478	29.388	2.220	31.608
E/1	40.336	2.820	43.156	33.607	2.400	36.007
E/2.	36.188	2.520	38.708	30.132	2.130	32.262
E/3.	34.758	2.400	37.158	29.401	2.040	31.441

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI DOVUTE AI LAVORATORI NON APPRENDISTI DI ETÀ INFERIORE AI 20 ANNI

	UOMO			DONNA		
Età	Conglobamento	Differenza Contingenza	TOTALE	Conglobamento	Differenza Contingenza	TOTALE
14-16	18.537	1.410	19.947	15.824	1.365	17.189
16-17	23.900	1.770	25.670	20.280	1.530	21.810
17-18	29.128	1.860	30.988	24.682	1.615	26.297
18-19	32.778	2.220	34.998	27.691	1.780	29.471
19-20	32.861	2.260	35.121	27.829	1.915	29.744

(*) Stipendio dal 20 al 21 anni.

Visti, il contratto e le tabelle che precedono.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1134.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle imprese commerciali;

Visto, per la provincia di Frosinone, il contratto collettivo integrativo 22 giugno 1959 e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Frosinone, in data 28 aprile 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Frosinone, il contratto collettivo integrativo 22 giugno 1959, relativo ai dipendenti da aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto di cui al primo comma, per la provincia di Frosinone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 155, *foglio n.* 27. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 22 GIUGNO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1958, IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1959, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

L'anno 1959, il giorno ventidue del mese di giugno in Frosinone, presso la sede dell'Unione dei Commercianti della provincia di Frosinone, via Marco Minghetti n. 4

tra

l'UNIONE DEI COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE rappresentata dal Presidente gr. uff. dott. *Alberto Ranaldi,* con l'intervento di una delegazione composta dai signori: comm. *Francesco Turriziani,* comm. *Gastone Giallonardi* e *Alessandro Mantova* assistiti dal Direttore dell'Unione, dott. *Angelo Cervini,*

e

la C.G.I.L., CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI FROSINONE E PROVINCIA, rappresentata dal Segretario Responsabile sig. *Giuseppe Malandrucco,* assistito dal Segretario sindacale, sig. *Cesare Amici,*

la C.I.S.L., UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI FROSINONE, rappresentata dal Segretario generale sig. *Nicola Sferrazza* e dal Segretario sindacale sig. *Francesco Altini,*

la U.I.L., CAMERA SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dal Segretario sig. *Tommaso De Grazia,*

si è stipulato il presente Contratto integrativo al C.C.N.L. 28 giugno 1958, da valere, a decorrere dal 1° luglio 1959, per il personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Frosinone rientranti nei settori e categorie di cui all'art. 1 del predetto Contratto Nazionale.

Art. 1

MINIMI DI RETRIBUZIONE AL LORDO DI OGNI RITENUTA DI LEGGE

Gli stipendi ed i salari minimi per il personale sono riportati nella allegata tabella la quale fa parte integrante del presente Contratto.

Detti stipendi e salari sono comprensivi, in riferimento all'accordo Nazionale del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio 28 giugno 1958, della paga base, della indennità di contingenza al marzo 1951, di punti 22 di contingenza a tutto il 30 aprile 1957, della indennità di caropane.

Resta escluso dal conglobamento delle voci di cui al comma precedente, l'importo dei punti di contingenza derivanti dalle variazioni verificatesi dopo il 30 aprile 1957, le quali si compendiano salvo future variazioni, nelle quote di indennità di contingenza riportate nella tabella pubblicata a parte.

I salari minimi della tabella allegata al presente contratto sono riferiti a 26 giornate lavorative; la determinazione delle corrispondenti paghe normali giornaliere si ottiene dividendo i salari mensili per 26, e per la paga normale oraria, dividendo ancora la retribuzione giornaliera per otto o per dieci, a seconda che trattasi di prestazioni di lavoro normale o di carattere discontinuo.

Art. 2.

RETRIBUZIONE PER GLI APPRENDISTI

La retribuzione per gli apprendisti viene fissata nelle sottoindicate percentuali sulla retribuzione base conglobata dovuta al dipendente di oltre 21 anni (Cat. *B* e *C*) e 20 anni (Cat. *D* ed *E*) nella categoria per la quale viene effettuato l'apprendistato.

Il risultante salario base dovrà poi essere maggiorato della indennità di contingenza spettante per tabella.

per il primo anno di apprendistato	30%
Per il secondo anno di apprendistato	35%
Per il terzo anno di apprendistato	40%
Per il quarto anno di apprendistato	45%
Per il quinto anno di apprendistato	50%

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

I minimi di retribuzione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 devono intendersi remunerativi dell'intero orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere. o 48 settimanali, per tutto il personale impiegatizio ed operaio addetto al lavoro continuo, e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali, per il personale di cui all'art. 35 del Contratto nazionale, cioè addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia e che qui di seguito si elenca:

1) custodi;
2) guardiani notturni e diurni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;

5) fattorini;

6) uscieri e inservienti;

7) pesatori e aiuti;

8) magazzinieri e aiuti;

9) personale addetto ai trasporti;

10) personale addetto al carico e scarico;

11) stallieri e addetti al governo degli animali da trasporto;

12) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;

13) addetti ai centralini telefonici;

14) commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti;

15) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;

16) personale addetto agli impianti di riscaldamento ventilazione e inumidimento;

17) addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti);

18) interpreti alle dipendenze delle agenzie di viaggi e turismo;

19) ogni altro personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 26-27 e successive modifiche e aggiunte.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE DELL'ALIMENTAZIONE

Per il personale dei negozi del settore dell'alimentazione al dettaglio (rosticcerie, salumerie, commestibili, drogherie, macellerie, pescherie, ortofrutticoli al dettaglio, latterie, ecc.) i minimi di retribuzione di cui agli articoli 1 e 2 del presente Contratto devono intendersi remunerativi di 10 ore giornaliere di lavoro o 60 settimanali, comprensivi quindi del compenso per il lavoro straordinario.

Art. 5.

INTERRUZIONE ORARIO GIORNALIERO

In relazione all'art. 32 del C.C.N.L. richiamato, si stabilisce che la durata della interruzione dell'orario di lavoro non dovrà essere inferiore alle due ore giornaliere.

Art. 6.

INDENNITÀ DI MISSIONE

Agli addetti al trasporto ed alla consegna di merci a mezzo di autocarri o autotreni, comandati a prestare servizio fuori sede, sarà corrisposta, oltre la normale retribuzione, una indennità di trasferta nella seguente misura:

a) per le assenze non inferiori alle 12 ore, e fino a 14 ore: il 50% della retribuzione giornaliera;

b) per le assenze da 14 a 18 ore: l'80% della retribuzione giornaliera;

c) per le assenze da 18 a 24 ore: il 120% della retribuzione giornaliera.

Per trasferte inferiori a 12 ore in località anche vicine, che effettivamente comportino la consumazione di almeno un pasto fuori sede, verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno, che non potrà mai essere superiore alla diaria soprastabilita.

Art. 7.

COTTIMI

In riferimento all'art. 84 del Contratto Nazionale al personale retribuito a cottimo dovrà essere assicurato un compenso non inferiore alla retribuzione dei dipendenti di pari qualifica, maggiorato del 10%.

Art. 8.

COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

Qualora il lavoratore fruisca del vitto e dell'alloggio o del solo vitto o del solo alloggio a carico del datore di lavoro o nel domicilio di questo, le trattenute da operare sono quelle previste dall'art. 113 del C.C.N. e cioè:

a) vitto e alloggio: metà della retribuzione globale;

b) vitto (due pasti): un terzo della normale retribuzione globale;

c) vitto (un pasto): un quarto della normale retribuzione globale;

d) alloggio: un quinto della normale retribuzione globale.

Art. 9.

AIUTO COMMESSO

Ad integrazione dell'art. 7 del Contratto Nazionale si precisa che in ogni negozio potranno essere assunti due aiuto commessi per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro o suoi familiari, che normalmente svolgono mansioni proprie di commesso.

Art. 10.

RETRIBUZIONE PER I COMUNI MINORI

Gli stipendi o salari conglobati di cui alle allegate tabelle valgono per i comuni di Frosinone, Sora, Cassino, Isolaliri, Veroli, Fiuggi, Ceccano, Ceprano, Alàtrì, Ferentino, Pontecorvo, Arce, Roccasecca, Anagni, Atina.

Sono ridotti del 10% per tutti gli altri Comuni della Provincia.

Art. 11.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

I lavoratori che all'entrata in vigore del presente contratto abbiano un trattamento economico più favorevole, conservano tale condizione di miglior favore.

Art. 12.

COMMISSIONE PROVINCIALE PARITETICA

In riferimento all'art. 120 del Contratto Nazionale, le parti stipulanti convengono e si impegnano di demandare ad una Commissione paritetica composta dei rappresentanti delle parti stesse, da costituire entro 10 giorni dalla firma del presente accordo, la soluzione in via conciliativa di tutte le controversie individuali o collettive in ordine all'applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro.

La suddetta Commissione sarà così formata:

Tre membri da designare dalla Unione dei Commercianti;

Tre membri da designare, uno per ciascuna, dalle Associazioni Sindacali dei lavoratori.

Art. 13.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto entra in vigore dal 1° luglio 1959 e scadrà il 30 giugno 1960.

Si intende tacitamente rinnovato per un anno, e così di anno in anno, se non sarà disdetto da una delle parti stipulanti a mezzo di raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta, ove il rinnovo del contratto dovesse venire a decorrere oltre la data di scadenza, il contratto continuerà ad avere regolare efficacia per tutto il tempo di vacanza contrattuale.

Seguono le tabelle degli stipendi e dei salari mensili conglobati oltre alla tabella degli importi (in lire giornaliere) della indennità di contingenza in vigore dal 1 maggio 1959 in aggiunta agli stipendi e salari base conglobati.

CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA PROVINCIA DI FROSINONE

Tabelle degli stipendi e dei salari mensili conglobati

UOMINI

	Adulti	Inf. a 20 e 21 ann	Inf. a 18 anni
Categoria *A*-1	50.000	—	—
Categoria *A*-2	44.000	—	—
Categoria *B*-1	36.000	32.400	—
Categoria *B*-2	34.000	30.600	—
Categoria *B*-3	32.000	28.800	—
Categoria *C*-1	26.000	23.400	20.800
Categoria *C*-2	25.000	22.500	20.000
Categoria *C*-3	24.000	21.600	19.200
Categoria *C*-4	23.000	20.700	18.400
Categoria *D*-1	23.500	21.100	18.800
Categoria *D*-2	22.500	20.200	18.000
Categoria *D*-3	21.500	19.300	17.200
Categoria *D*-4	21.000	18.900	16.800
Categoria *E*-1	23.500	21.100	18.800
Categoria *E*-2	22.500	20.200	18.000
Categoria E-3	21.500	19.300	17.200

DONNE

	Adulte	Inf. a 20 e 21 anni	Inf. a 18 anni
Categoria *A*-1	47.500	—	—
Categoria *A*-2	41.800	—	—
Categoria *B*-1	32.400	29.100	—
Categoria *B*-2	30.600	27.500	—
Categoria *B*-3	28.800	25.900	—
Categoria *C*-1	23.400	21.000	18.700
Categoria *C*-2	22.500	20.200	18.000
Categoria *C*-3	21.600	19.400	17.200
Categoria *C*-4	20.700	18.600	16.500
Categoria *D*-1	19.900	17.900	15.900
Categoria *D*-2	19.100	17.200	15.300
Categoria *D*-3	18.200	16.400	14.600
Categoria *D*-4	17.800	16.000	14.200
Categoria *E*-1	19.900	17.900	15.900
Categoria *E*-2	19.100	17.200	15.300
Categoria *E*-3	18.200	16.400	14.600

RETRIBUZIONE APPRENDISTI

La retribuzione degli apprendisti è determinata come segue:

Per il 1° anno di apprendistato	30%
Per il 2° anno di apprendistato	35%
Per il 3° anno di apprendistato	40%
Per il 4° anno di apprendistato	45%
Per il 5° anno di apprendistato	50%

Le percentuali suddette sono da computarsi sulla retribuzione base conglobata iniziale dovuta al dipendente di maggiore età nella categoria per la quale viene effettuato l'apprendistato.

Al salario-base, come sopra determinato, deve essere sommata la indennità di contingenza contemplata per gli apprendisti.

Tabella degli importi (in lire giornaliere) della indennità di contingenza (cinque punti della nuova serie) da corrispondere per il trimestre Maggio-Luglio 1959 *in aggiunta agli stipendi e salari base conglobati.*

	Uomini	Donne
Categoria A	147,50	147,50
Categoria B		
superiore ai 21 anni	111 —	96,50
inferiore ai 21 anni	96,50	83 —
Categoria C-1 *e* C-2		
superiore ai 21 anni	83 —	72 —
dai 20 ai 21 anni	79,50	68 —
dai 19 ai 20 anni	76,50	61 —
dai 18 ai 19 anni	70 —	56,50
dai 17 ai 18 anni	60,50	52 —
dai 16 ai 17 anni	56 —	48,50
sotto i 16 anni	46,50	43 —

Categoria C-3 e C-4	Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	70 —	61 —
dai 20 ai 21 anni	67 —	58,50
dai 19 ai 20 anni	65 —	54,50
dai 18 ai 19 anni	61 —	48,50
dai 17 ai 18 anni	51,50	44 —
dai 16 ai 17 anni	48,50	42 —
sotto i 16 anni	38,50	36,50
Categoria D-1 e E-1		
superiore ai 20 anni	77,50	66 —
dai 18 ai 20 anni	75 —	64 —
dai 16 ai 18 anni	66,50	56,50
Categoria D-2 e E-2		
superiore ai 20 anni	69,50	59 —
dai 18 ai 20 anni	67,50	49,50
dai 16 ai 18 anni	59,50	46,50
sotto i 16 anni	49 —	41,50

Categoria D-3 e E-3	Uomini	Donne
superiore ai 20 anni	66 —	56 —
dai 18 ai 20 anni	61,50	47 —
dai 16 ai 18 anni	48,50	41,50
sotto i 16 anni	38 —	36 —
Categoria D-4		
superiore ai 20 anni	61,50	52,50
dai 18 ai 20 anni	57,50	44,50
dai 16 ai 18 anni	45,50	39,50
sotto i 16 anni	32 —	31,50

Per gli apprendisti il valore del punto si determina apportando una riduzione del 10% a quello del personale di pari età della categoria *C-4*, per gli impiegati, e della categoria *D-3*, per il personale non impiegatizio.

Visto il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1135**.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione.

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visti, per la provincia di Piacenza:

l'accordo collettivo integrativo 5 giugno 1956, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio ed Affini C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati C.G.I.L. la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. ;

l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1958, e relativa tabella, stipulato dalle medesime parti di cui al predetto accordo 5 giugno 1956;

l'accordo collettivo integrativo 3 agosto 1959, stipulato tra la Categoria Esportatori Ortofrutticoli e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale dei Lavoratori C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale dei Lavoratori U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 e n. 7 della provincia di Piacenza, rispettivamente in data 10 e 13 agosto 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Piacenza, gli accordi collettivi integrativi 5 giugno 1956, 1 agosto 1958 e 3 agosto 1959, relativi ai lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Piacenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 26. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 5 GIUGNO 1956 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DI PIACENZA (CAPOLUOGO) E DEI COMUNI DI C. S. GIOVANNI - FIORENZUOLA D'ARDA - BOBBIO - MONTICELLI D'ONGINA - CORTEMAGGIORE

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno 5 del mese di giugno

tra

l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Piacenza aderente alla Confederazione Generale Italiana del Commercio rappresentata dai sigg. *Brianti Ulisse*, Presidente; *Zucca Francesco*, Presidente della Commissione Sindacale e dai membri della Commissione stessa, signori: *Vecchi Mario, Cavalli Luigi, Ballotta Alfredo* assistiti dal sig. *Luraschi* geom. *Stefano*, Direttore dell'Associazione

e

la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio ed Affini aderente alla C.I.S.L. rappresentata dal suo Segretario sig. *Lunini Giorgio*, assistito dal sig. *Giorgi Ferdinando*, Segretario dell'Unione Sindacale Provinciale;

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati aderente alla C.G.I.L. rappresentata dai sigg. *Anelli Vincenza*, Segretaria Responsabile e dal sig. *Fiocchi Luigi*, Membro del Comitato Direttivo assistiti dala Camera Confederale del Lavoro e per essa dal sig. *Roda Carlo*, Membro della Segreteria;

e

la Camera Sindacale Provinciale aderente alla U.I.L. rappresentata dal sig. *Marina Giuseppe*, Funzionario Sindacale

si è convenuto:

1) di addivenire al « conglobamento aritmetico » in applicazione dell'Accordo Nazionale da valere per i Dipendenti da Aziende Commerciali stipulato in data 5 dicembre 1955 delle retribuzioni in vigore dal 1° gennaio 1956 al 15 aprile 1956 vedere allegata Tabella « A »;

rimane inteso che i punti della scala mobile che vengono a variare dopo il 31 marzo 1956, sono da conteggiarsi separatamente dal conglobamento;

2) inoltre, con effetto 16 aprile 1956 sono state fissate le retribuzioni mensili di cui all'allegata Tabella « B »:

3) *indennità Caropane*: ai minimi stabiliti dalla predetta tabella va aggiunta l'indennità caropane, nella misura prevista dalla vigente Legge.

Riduzione del 4 % sulla paga conglobata per tutti gli altri Comuni della Provincia.

Tabella « A »

CONGLOBAMENTO « ARITMETICO » DAL 1° GENNAIO 1956 AL 31 MARZO 1956 AUMENTO DI « METÀ PUNTO » DI CONTINGENZA DAL 1° APRILE AL 15 APRILE 1956 AUMENTO DI « UN PUNTO » DI CONTINGENZA DAL 1° MAGGIO AL 31 MAGGIO 1956 AGGIUNGERE L'INDENNITÀ « CAROPANE » NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE.

Riduzione sulla paga conglobata del 4% per i Comuni della Provincia

MINIMI DI RETRIBUZIONE DA VALERE PER PIACENZA (Capoluogo) - CASTELSANGIOVANNI FIORENZUOLA D'ARDA - BOBBIO - MONTICELLI D'ONGINA - CORTEMAGGIORE

RAGGRUPPAMENTI	UOMINI			DONNE		
	Paga conglobata mensile	Valore punto Aprile metà punto	Valore 1 punto Maggio	Paga conglobata mensile	Valore ½ punto Aprile	Valore 1 punto Maggio
A – 1	58.868	312	623	56.307	311	623
A – 2	58.858	312	623	56.307	311	623
B – 1						
Superiore 21	47.661	235	470	39.598	202	404
Inferiore 21	46.673	203	407	38.688	174	347
B – 2						
Superiore 21	43.911	235	470	36.486	202	404
Inferiore 21	42.923	203	407	35.575	174	347
B – 3						
Superiore 21	40.161	235	470	33.373	202	404
Inferiore 21	39.173	203	407	32.463	174	347
C – 1						
Superiore 21	34.500	175	350	28.609	151	301
20 – 21	34.279	168	336	28.336	142	284
19 – 20	32.173	161	323	25.294	128	255
C – 2						
Superiore 21	32.392	148	296	26.83	128	255
20 – 21	32.184	141	283	26.649	122	244
19 – 20	30.156	137	275	23.815	114	228
C – 3						
Superiore 21	31.142	148	296	25.793	128	255
20 – 21	30.834	142	283	25.611	122	244
19 – 20	28.906	137	275	22.777	114	228
C – 4	—	—	—	—	—	—
D – 1						
Superiore 20	30.998	163	327	25.144	130	260
18 – 20	28.970	158	317	21.920	109	217
D – 2						
Superiore 20	31.090	146	293	26.831	123	246
18 – 20	29.062	142	285	22.257	103	206
D – 3						
Superiore 20	34.123	139	278	—	—	—
18 – 20	32.095	129	259	—	—	—
D – 4	—	—	—	—	—	—
E – 1						
Superiore 20	34.123	163	327	27.738	130	260
18 – 20	32.093	158	317	24.514	109	217
E – 2						
Superiore 20	32.340	146	293	26.493	123	246
18 – 20	30.312	142	285	23.295	103	206
E – 3						
Superiore 20	30.843	139	278	25.221	117	233
18 – 20	28.659	129	259	22.075	98	195

APPRENDISTI

(da valere per le categorie impiegatizie e non impiegatizie)

Apprendisti e Giovani fino a 21 anni di età per le qualifiche cui l'apprendistato è previsto dal Contratto Nazionale e anche per quelle qualifiche per le quali non è ammesso l'apprendistato.

E T À	U O M I N I			D O N N E		
Dai 20 ai 21	26.924	134	267	22.278	115	230
» 19 » 20	24.714	124	247	19.314	103	206
» 18 » 19	23.217	116	232	17.886	91	181
» 17 » 18	18.912	98	196	15.796	83	166
» 16 » 17	17.480	93	185	14.628	78	157
Inf. ai 16	12.356	74	147	11.563	69	138

TABELLA « B »

MINIMI DI RETRIBUZIONI CONGLOBATE A DATARE DAL 16 APRILE 1956 - IN AGGIUNTA AI MINIMI SONO DA CONTEGGIARE I SEGUENTI PUNTI DI SCALA MOBILE: 1 PUNTO DAL 1° APRILE 1956 + 4 PUNTI DAL 1° GIUGNO 1956.

Indennità caropane: da aggiungere nella misura prevista dalla Legge vigente

DA VALERE PER PIACENZA (Capoluogo) - CASTELSANGIOVANNI - FIORENZUOLA D'ARDA - BOBBIO MONTICELLI D'ONGINA - CORTEMAGGIORE (riduzione del 4% sulla paga conglobata per tutti gli altri Comuni della Provincia)

RAGGRUPPAMENTI	UOMINI			DONNE		
	Paga mensile conglobata	Valore 1 punto mensile	Valore 5 punti mensili	Paga mensile conglobata	Valore 1 punto mensile	Valore 5 punti mensili
A – 1	65.000	623	3.120	62.500	623	3.120
A – 2	62.000	623	3.120	60.000	623	3.120
B – 1						
Superiori 21	48.000	470	2.355	41.000	404	2.030
Inferiori 21	47.000	407	2.045	40.000	347	1.745
B – 2						
Superiori 21	44.500	470	2.355	38.000	404	2.030
Inferiori 21	43.500	407	2.045	37.000	347	1.745
B – 3						
Superiori 21	42.500	470	2.355	36.000	404	2.030
Inferiori 21	40.000	407	2.045	34.500	347	1.745
C – 1						
Superiori 21	36.000	350	1.755	30.500	301	1.510
20 – 21	34.500	336	1.680	29.500	284	1.420
19 – 20	32.500	323	1.615	28.000	255	1.275
C – 2						
Superiori 21	35.000	296	1.485	30.000	255	1.275
20 – 21	33.500	283	1.420	29.000	244	1.225
19 – 20	32.000	275	1.380	27.500	228	1.145
C – 3						
Superiori 21	34.500	296	1.485	29.500	255	1.275
20 – 21	32.500	283	1.420	28.000	244	1.225
19 – 20	31.000	275	1.380	26.500	228	1.145
C – 4						
Superiori 21	33.000	296	1.485	28.000	255	1.275
20 – 21	32.000	283	1.420	27.000	244	1.225
19 – 20	31.000	275	1.380	26.500	228	1.145
D – 1						
Superiori 20	36.000	327	1.640	30.500	260	1.296
18 – 20	34.000	317	1.590	29.000	217	1.085
D – 2						
Superiori 20	34.500	293	1.470	29.500	246	1.235
18 – 20	32.500	285	1.430	27.500	206	1.040
D – 3						
Superiori 20	33.000	278	1.395	28.000	233	1.170
18 – 20	31.000	259	1.300	26.500	195	975
D – 4						
Superiori 20	32.000	260	1.300	27.000	219	1.095
18 – 20	30.000	243	1.225	25.500	184	925
E – 1						
Superiori 20	36.000	327	1.640	30.500	260	1.296
18 – 20	34.000	317	1.590	29.000	217	1.085
E – 2						
Superiori 20	34.500	293	1.470	29.500	246	1.235
18 – 20	32.500	285	1.430	27.500	206	1.040
E – 3						
Superiori 20	33.000	278	1.395	28.000	233	1.170
18 – 20	31.000	259	1.300	26.500	195	975

APPRENDISTI

(da valere per le categorie « impiegatizie » e « non impiegatizie »)

Apprendisti e Giovani fino ai 21 anni di età per le qualifiche cui l'apprendistato è previsto dal Contratto Nazionale e anche per quelle qualifiche per le quali non è ammesso l'Apprendistato.

ETÀ	UOMINI			DONNE		
	Paga mensile conglobata	Valore 1 punto mensile	Valore 5 punti mensili	Paga mensile conglobata	Valore 1 punto mensile	Valore 5 punti mensili
Dai 20 ai 21	26.924	267	1.335	22.278	230	1.150
» 19 » 20	24.714	247	1.235	19.314	206	1.030
» 18 » 19	23.217	232	1.160	17.886	181	905
» 17 » 18	18.912	196	980	15.796	166	830
» 16 » 17	17.480	185	921	14.628	157	785
Inferiori ai 16	12.356	147	735	11.563	138	690

Visti l'accordo e le tabelle A e B che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 AGOSTO 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

L'anno 1958 addì 1 agosto presso la sede dell'Associazione Provinciale dei Commercianti di Piacenza

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della provincia di Piacenza aderente alla CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO — rappresentata dal sig. *Brianti Ulisse,* Presidente

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COMMERCIO E AFFINI — aderente alla C.I.S.L. — rapresentata dal suo Segretario sig. *Lunini Giorgio;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO ED AGGREGATI aderente alla C.G.I.L. rappresentata dalla sua Segretaria signora *Anelli Vincenza;*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE — aderente alla U. I.L. rappresentata dal sig. *Marina Giuseppe,* funzionario sindacale

si è convenuto di applicare nei confronti dei dipendenti dalle Aziende Commerciali della Città e provincia di Piacenza la seguente tabella di indennità di contingenza, in vigore dal 1° agosto 1958. « 12 punti di cui punti 6 in base all'accordo 1951 e punti 6 in base all'accordo 29 aprile 1957 », in aggiunta alla paga conglobata, di cui al verbale di accordo provinciale 5 giugno 1956.

TABELLA DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA IN VIGORE DAL 1° AGOSTO 1958 - 12 PUNTI DI CUI 6 IN BASE ALL'ACCORDO 1951 E PUNTI 6 IN BASE ALL'ACCORDO 29 APRILE 1957, VALEVOLI PER LA CITTÀ E PROVINCIA DI PIACENZA DEL SETTORE COMMERCIALE DA AGGIUNGERE ALLA PAGA CONGLOBATA

QUALIFICHE		UOMINI Mensile	DONNE Mensile
A - 1		9.087	9.087
A - 2		9.087	9.087
B 1	Superiori 21 anni	6.851	5.928
	Inferiori 21 anni	5.941	5.096
B 2	Superiori 21 anni	6.851	5.928
	Inferiori 21 anni	5.941	5.096
B 3	Superiori 21 anni	6.851	5.928
	Inferiori 21 anni	5.941	5.096

CATEGORIA C

1) *Qualifiche*: Contabile d'ordine; cassiere comune, commesso di vendita; commesso gastronomo, stenodattilografo e magazziniere.

Superiori 21 anni	5.096	4.420
Dai 20 ai 21 anni	4.901	4.160
Dai 19 ai 20 anni	4.706	3.744
Dai 18 ai 19 anni	4.316	3.471
Dai 17 ai 18 anni	3.718	3.172

2) *Qualifiche*: Impiegato addetto al controllo delle vendite, addetto al riscontro, conteggio e scritturazioni relative ai rendiconti agenzie gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste o giornali, pratico di laboratorio chimico.

Superiori 21 anni	4.771	4.134
Dai 20 ai 21 anni	4.576	3.926
Dai 19 ai 20 anni	4.420	3.588
Dai 18 ai 19 anni	4.082	3.263
Dai 17 ai 18 anni	3.497	2.977

3) *Qualifiche*: Aiuto contabile, addetto alle macchine calcolatrici e contabili, personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa, commesso di cassa o aiuto cassiere, esattore aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni, commesso di magazzino, aiuto vetrinista, impiegato addetto alle spedizioni.

Superiori 21 anni	4.641	4.017
Dai 20 ai 21 anni	4.446	3.809
Dai 19 ai 20 anni	4.290	3.510
Dai 18 ai 19 anni	3.991	3.159
Dai 17 ai 18 anni	3.393	2.899

4) *Qualifiche*: Fatturista, squarcista, dattilografo, scritturale, archivista, protocollista, schedarista, addetto agli indirizzi, aiuto commesso con anzianità di servizio inferiore ai 5 anni, preparatore di commissioni, commesso di biblioteca circolante, impiegato addetto ai negozi e filiali di esposizioni o vendita, campionarista, prezzista o addetto al prezzario, addetto all'applicazione di prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, addetto al conteggio o scritturazione presso l'ufficio di spedizioni di agenzie di distribuzione di libri, giornali, riviste a carattere nazionale, addetto al riscontro e controllo delle aziende giornalistiche, addetto a materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche, aiuto-magazziniere, impiegati addetti al controllo e verifica merci e pesi, addetto al centralino telefonico, altri impiegati con mansioni di ordine.

	UOMINI Mensile	DONNE Mensile
Superiori 21 anni	4.316	3.744
Dai 20 ai 21 anni	4.121	3.575
Dai 19 ai 20 anni	4.404	3.354
Dai 18 ai 19 anni	3.757	2.964
Dai 17 ai 18 anni	3.172	2.691

CATEGORIA D-1 e CATEGORIA E-1

Qualifiche: Banconiere di macellaio, conducente di autotreno.

Operai specializzati:	UOMINI	DONEN
Superiori 20 anni	4.758	4.342
Dai 18 ai 20 anni	4.628	4.225
Dai 17 ai 18 anni	4.095	3.731

CATEGORIA D-2 e CATEGORIA E-2

Qualifiche: Aiuto commesso alimentazione generale, aiuto banconiere macelleria, aiuto commesso ortaggi e frutta, aiuto commesso prodotti della pesca, banconiere latteria, aiuto commesso pane e pasta, usciere, imballatore, impalcatore, autista, conducente di motofurgoncino.

Operai qualificati:		
Superiori 20 anni	4.277	3.614
Dai 18 ai 20 anni	4.147	3.029
Dai 16 ai 18 anni	3.840	2.860

CATEGORIA D-3-1

Qualifiche: Aiuto banconiere latteria:

Superiori 20 anni	4.134	3.510
Dai 18 ai 20 anni	3.926	2.938
Dai 16 ai 18 anni	3.250	2.665

CATEGORIA D-3-2 e CATEGORIA E-3

Qualifiche: Fattorino, portapacchi, custode, guardiano deposito, guardiano notturno, avvolgitore, fascettatrice, tagliatore di testate, portiere, conducente di veicoli a trazione animale, ascensorista.

Operai comnui:		
Superiori 20 anni	4.043	3.419
Dai 18 ai 20 anni	3.783	2.873
Dai 16 ai 18 anni	2.977	2.548

CATEGORIA D-4

Qualifiche: Personale di fatica e addetti alla pulizia, altro personale subalterno e ausiliario:

Superiori 20 anni . . .	3.796	3.211
Dai 18 ai 20 anni . .	3.549	2.704
Dai 16 ai 18 anni	2.808	2.418

APPRENDISTI E GIOVANI
CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

ETÀ	UOMINI Mensile	DONNE Mensile
Dai 20 ai 21 anni	3.705	3.218
Dai 19 ai 20 anni	3.604	3.019
Dai 18 ai 19 anni	3.382	2.668
Dai 17 ai 18 anni	2.855	2.422
Dai 16 ai 17 anni	2.691	2.305
inferiori ai 16 anni	2.142	2.013

APPRENDISTI CON MANSIONI
NON IMPIEGATIZIE GARZONI E FATTORINI

(Agli effetti del tirocinio valgono le stesse norme di Legge o di Contratto Nazionale di Lavoro previsto per gli « apprendisti »)

ETÀ	UOMINI Mensile	DONNE Mensile
Superiori 20 anni	3.639	3.079
Dai 18 ai 20 anni	3.405	2.586
Dai 16 ai 18 anni	2.680	2.294
Inferiori ai 16 anni	2.118	1.989

P. S. *Indennità caropane.*

E' da aggiungersi l'indennità caropane prevista in L. 520 mensili.

Ricordiamo inoltre che dal 1° gennaio 1958 l'*indennità caropane* è soggetta a contributi e trattenute con le altre voci dela retribuzione.

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 AGOSTO 1959, PER IL PERSONALE FEMMINILE COMUNE (NON QUALIFICATO) ADDETTO ALLA CATEGORIA ORTOFRUTTICOLI IN GENERE, DIPENDENTE DALLE DITTE ESPORTATRICI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Il 3 agosto 1959 presso l'Associazione Provinciale dei Commercianti di Piacenza

tra

i datori di lavoro della Provincia di Piacenza della CATEGORIA ESPORTATORI ORTOFRUTTICOLI, assistiti dai rappresentanti della ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI della Provincia di Piacenza

e

i rappresentanti Sindacali della C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L. Provinciale delegati dai Lavoratori della Categoria in questione

si è convenuto quanto segue: di stipulare — in aggiunta agli accordi economici del 23 gennaio 1950 e del 16 settembre 1953, regolarmente registrati presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Piacenza e dell'accordo del 30 agosto 1959 — il presente accordo, da valere per il personale femminile sopra specificato, addetto alla cernita di prodotti ortofrutticoli in genere (vedi accordo 23 gennaio 1950).

Art. 1.

E' concordata la retribuzione oraria di L. 110 (centodieci), comprensiva di ogni elemento, intendendosi inclusa anche la indennità caropane, retribuzione valevole per tutte le età delle prestatrici d'opera.

Art. 2.

Per quanto non contemplato dal presente accordo le parti fanno riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Categoria.

Art. 3.

Le parti contraenti sono d'accordo di fissare la decorrenza del presente accordo a partire dal 3 agosto 1959.

Art. 4.

La durata del presente accordo è stabilita per anni uno (1) e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta il presente accordo resterà ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1136.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle imprese commerciali;

Visto, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 15 settembre 1959 e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale del Commercio C.G.I.L. , la Federcommercio Provinciale C.I.S.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Imperia, in data 8 ottobre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 15 settembre 1959, relativo ai dipendenti da aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto, di cui al primo comma, della provincia di Imperia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 24. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 15 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL C. C. N. L. 28 GIUGNO 1958 PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 1959

Il giorno 15 del mese di settembre 1959 presso gli Uffici dell'Unione Provinciale Commercianti di Imperia

tra

l'UNIONE COMMERCIANTI di Imperia nella persona del suo Presidente dott. *Federico Acquarone* e del cav. *Jacassi Lewis,* assistiti dai Segretari sigg. *Manlio Zaccarini* e *Giulio Fabiani*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL COMMERCIO, rappresentata dal suo Segretario sig. *Fernando Bergonzo,* assistiti dai Segretari della Camera Confederale del Lavoro sigg. *Giacomelli Giovanni* e *Antonellini Giovanni;*

la FEDERCOMMERCIO PROVINCIALE (FISASCA-CISL) rappresentata dal suo Segretario Generale sig. *Vasco Ferretti,* con l'assistenza, dell'Unione Provinciale CISL, in persona dei suoi Segretari sigg. *Turconi Luigi* e *Lami Carlo;*

è stato stipulato il seguente contratto integrativo provinciale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti da Aziende commerciali.

PREMESSA

Il presente accordo, che disciplina in maniera unitaria il rapporto di lavoro tra Aziende Commerciali ed il loro personale di ambo i sessi sostituisce alla data della sua entrata in vigore e per la materia da esso disciplinata, tutte le norme dei precedenti contratti e accordi già in vigore per la Provincia di Imperia, fatte salve le condizioni di miglior favore che dovranno essere mantenute ad personam.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Per la determinazione della sfera di applicazione del presente accordo, si fa esplicito riferimento all'art. 1 del Contratto Nazionale citato in premessa.

Art. 2.

RETRIBUZIONE

Il trattamento economico spettante ai lavoratori è quello previsto dalla allegata tabella, la quale costituisce la parte integrante del presente contratto.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA E CARO PANE

Nei minimi di retribuzione di cui alle allegate tabelle è stata conglobata: la indennità di contingenza maturata fino al 30 novembre 1956 e la indennità di Caro pane nella misura normale di lire 520 mensili per tutte le categorie. Per i lavoratori che eseguono lavori pesanti e pesantissimi, quali: trasporto o carico a braccia od a spalla di materiali pesanti, lavori faticosi di pulizia, verranno aggiunte le relative quote di L. 260 o 560. In aggiunta ai minimi delle retribuzioni fissate dall'art. 2, l'indennità di contingenza sarà quella derivante dalle variazioni che si sono verificate o che si verificheranno dall'1 dicembre 1956.

Art. 4.

AIUTO COMMESSI

In relazione al disposto dell'art. 7 del Contratto Nazionale si conferma che in ogni negozio non vi può essere più di un aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro o in sua vece un suo familiare, quando adempia normalmente alle mansioni proprie di commesso.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro ed il lavoro straordinario sono disciplinati secondo le norme contenute nel Contratto Nazionale dall'articolo 29 all'art. 39. L'orario di lavoro per il personale addetto ai lavori discontinui elencato nella tabella annessa al regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657 e successive modificazioni (compresi gli aiuti commessi) è di nove ore giornaliere e 54 setti-

manali ad eccezione dei lavoratori indicati nei punti 1 2 3 4 8 12 13 15 16 17 dell'art. 35 del C.C.N.L. 28 giugno 1958, per i quali l'orario di lavoro rimane di dieci ore giornaliere e 60 settimanali, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.

Lavoro straordinario Sarà calcolato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di otto ore giornaliere e 48 settimanali per gli addetti ai lavori normali (continui) ed oltre i limiti stabiliti dal presente articolo per gli addetti ai lavori discontinui.

Per comodità si riportano a seguito le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario fissate dallo art 37 del C.C.N.L.

Lavoro straordinario feriale	20 %
Lavoro straordinario festivo	30 %
Lavoro straordinario notturno	50 %
Lavoro svolto nei giorni di riposo settimanale	30 %

Le maggiorazioni vanno effettuate sulle retribuzioni in base a quanto stabilito dall'art. 38 del C.C.N.L.

Art 6.

COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

Qualora il lavoratore fruisca della corresponsione del vitto e alloggio e del solo vitto o del solo alloggio, le relative quote di trattenuta da operare sulle retribuzioni sono stabilite nella seguente misura:

a) vitto e alloggio 1/3 della retribuzione globale della categoria a cui il lavoratore appartiene;

b) solo vitto 1/4 come sopra;

c) solo alloggio 1/10 come sopra.

Il vitto dovrà comporsi di due pasti normali e di una prima colazione; l'alloggio dovrà rispondere alle fondamentali norme igieniche e sanitarie. La concessione del vitto e dell'alloggio o del solo vitto o del solo alloggio costituiscono a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione.

Art. 7

DIARIE PER MISSIONI E DI TRASFERIMENTO

In relazione agli artt 57 58 59 e 60 del Contratto Nazionale, oltre ai rimborsi spese in essi previsti si stabilisce che le diarie da corrispondere al personale in caso di missione temporanea fuori della propria residenza resta fissata nella misura del doppio della paga globale di fatto percepita normalmente dal lavoratore.

Art. 8.

LAVORO A COTTIMO

In relazione all'art 84 del C.C.N.L. si stabilisce che le tariffe per lavoro a cottimo verranno concordate di volta in volta direttamente dalle parti. Le tariffe dovranno in ogni caso assicurare ai lavoratori operanti a cottimo una retribuzione superiore al 15% dei minimi fissati dalle allegate tabelle, comprensivi della indennità di contingenza.

Art. 9.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti stipulanti, in base a quanto previsto dall art. 120 del C.C.N.L. in vigore convengono di istituire una Commissione Paritetica composta da due rappresentanti dei datori di lavoro nominati dall'Associazione padronale stipulante il presente accordo e da due rappresentanti dei lavoratori di cui uno nominato dalla Camera del Lavoro e l'altro dalla C.I.S.L. Tale Commissione dovrà essere costituita entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo tramite uno scambio di lettere designanti i rispettivi rappresentanti.

I compiti affidati alla Commissione Paritetica saranno i seguenti:

1) Dirimere in via conciliativa tutte le controversie collettive ed individuali insorgenti sulla applicazione delle leggi e dei contratti di lavoro interessanti il settore del commercio.

2) Emettere dei lodi arbitrali vincolanti sulla interpretazione delle norme contrattuali.

3) Raccogliere dati e notizie inerenti le adempienze di legge dei datori di lavoro e dei lavoratori, onde produrre materiale informativo da trasmettere alla categoria.

4) Studiare ed attuare iniziative di interesse comune, intese ad incrementare lo sviluppo ed il miglioramento delle attività commerciali della provincia, ecc.

Per il finanziamento dell'attività che andrà svolgendo la C.P viene stabilito, con decorrenza all'entrata in vigore del presente contratto un contributo dell'1% sulla retribuzione di fatto corrisposta dalle aziende ai propri dipendenti, di cui lo 0,50 a carico dei lavoratori, e lo 0,50 a carico dei datori di lavoro. Tale contributo sarà versato secondo le modalità stabilite dalle organizzazioni stipulanti.

Art. 10.

RETRIBUZIONI PER DIPENDENTI DA AGENTI E RAPPRESENTANTI

Sino a quando non verrà stipulato un accordo particolare, il trattamento economico stabilito dal presente contratto viene esteso a tutti i dipendenti di Agenti e Rappresentanti di commercio, equiparandone la qualifica in rapporto alle specifiche mansioni.

Art. 11.

VIAGGIATORI E PIAZZISTI

La retribuzione media mensile dei Viaggiatori e Piazzisti dipendenti da aziende commerciali, il cui rapporto di lavoro è regolato dal C.C.N.L. 15 maggio 1928, viene fissato come appresso:

a) Viaggiatori con anzianità professionale superiore ad anni 2, non dovrà essere inferiore a quella prevista per gli impiegati della categoria *B* 2.

b) Viaggiatori con anzianità professionale inferiore ad anni 2, non dovrà essere inferiore a quella prevista per gli impiegati della categoria *B* 3.

c) Piazzisti con anzianità professionale superiore ad anni 8, non dovrà essere inferiore a quella prevista per gli impiegati della categoria *B* 3.

d) Piazzisti con anzianità professionale superiore ad anni 2 e fino ad anni 8, non dovrà essere inferiore a quella prevista per gli impiegati della categoria *C* 1.

e) Piazzisti con anzianità professionale inferiore ad anni 2, non dovrà essere inferiore a quella prevista per gli impiegati della categoria *C* 3.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° ottobre 1959 e scadrà il 31 dicembre 1960, intendendosi tacitamente rinnovato per un anno qualora non venga data la disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Tabelle conglobate di retribuzione dei Lavoratori del Commercio di cui all'art. 2 del Contratto integrativo provinciale concordato con decorrenza dal 1° ottobre 1959.

CATEGORIA *A*

(art. 4 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950)

Raggruppamento A 1

Personale con funzioni di carattere direttivo

Uomo	72.000
Donna	65.300

Raggruppamento A 2

a) Capo di servizio tecnico o amministrativo;

b) gestore o gerente di negozio o filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;

c) capo dell'Ufficio vendita ed acquisti;

d) capo dell'Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale

Uomo	66.400
Donna	59.900

CATEGORIA *B*

(art. 5 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950)

Raggruppamento B 1

1) Capo Ufficio;

2A) Ispettore;

3) Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che rientri nel caso di cui alla lettera *b* del raggruppamento A 2;

5) Capo contabile;

6) Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;

26) Capo officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:

	Uomo	Donna
superiore a 21 anni	54.700	47.400
da 20 a 21 anni	52.000	45.100

Raggruppamento B 2

2B) Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;

4) Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

7) Contabile con mansioni di concetto o primanotista;

8) Corrispondente con mansioni di concetto.

9) Segretario di direzione con mansioni di concetto;

13) Progettista;

16) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

17) Agente acquisitore nelle aziende di legname;

18) Agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto;

19) Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;

20) Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e di antichità;

21) Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale;

22) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

23) Propagandista scientifico;

24) Chimico di laboratorio;

25) Capitano di rimorchiatore;

	Uomo	Donna
superiore a 21 anni	52.000	44.100
da 20 a 21	49.400	41.400

Raggruppamento B 3

10) Ispettore;

11) stenodattilografo in lingue estere;

12) disegnatore tecnico;

14) pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari;

15) vetrinista;

27) commesso stimatore di gioielliere;

28) ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264; ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma

degli artt. 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

29) meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

30) commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera o della bibliografia;

31) altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente comprese nella predetta elencazione;

	Uomo	Donna
superiori a 21 anni	49.900	42.500
da 20 a 21 anni	47.400	40.400

CATEGORIA *C*
(art. 6 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950)

Raggruppamento C 1

1) contabile d'ordine;

6) cassiere comune;

16) commesso di vendita;

17) commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione delle vivande:

	Uomo	Donna
superiori a 21 anni	41.500	34.900
da 20 a 21 anni	39.500	33.200
da 19 a 20 anni	38.600	32.500
da 18 a 19 anni	36.200	30.400
da 17 a 18 anni	30.400	25.600
da 16 a 17 anni	28.800	24.200
inferiori a 16 anni	23.100	19.400

Raggruppamento C 2

2) aiuto contabile;

3) addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

7) personale addetto alla cassa e ai registratori di cassa:

8) commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni;

9) esattore: esclusi i fattorini o portapacchi che allo atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

10) stenodattilografo;

18a) aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni;

19a) commesso di magazzino:

23) aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);

30) magazziniere; magazziniere anche con funzione di vendita;

32) impiegato addetto alle spedizioni;

	Uomo	Donna
superiori a 21 anni	39.400	33.800
da 20 a 21 anni	37.500	32.000
da 19 a 20 anni	36.700	31.500
da 18 a 19 anni	34.300	29.500
da 17 a 18 anni	28.900	24.800
da 16 a 17 anni	27.300	23.500
inferiori a 16 anni	21.900	18.800

Raggruppamento C 3

4) fatturista;

5) squarcista;

18b) aiuto commesso da tre anni di servizio compiuti e fino a 5 anni compiuti;

19b) preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci ed alla loro consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie);

20) commessi di biblioteca circolante;

21) impiegato addetto al controllo delle vendite;

22) impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita, anche se svolge mansioni di sorveglianza;

26) addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie o delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale:

27) addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizioni delle agenzie di distribuzione, riviste e giornali a carattere nazionale;

28) addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche;

31) aiuto magazziniere o altro personale di magazzini con mansioni impiegatizie:

35) pratico di laboratorio chimico:

	Uomo	Donna
superiori a 21 anni	38.000	32.500
da 20 a 21 anni	36.100	30.900
da 19 a 20 anni	35.400	30.500
da 18 a 19 anni	33.000	28.500
da 17 a 18 anni	27.900	23.900
da 16 a 17 anni	26.400	22.600
inferiori a 16 anni	21.100	18.100

Raggruppamento C 4

11) dattilografo;

12) scritturale;

13) archivista, protocollista;

14) schedarista;

15) addetto agli indirizzi;

18a) aiuto commesso fino a tre anni di servizio compiuti;

24) campionarista, prezzista o addetto al prezzario prezzista e l'addetto alla compilazione dei listini della azienda);

25) addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.;

29) addetto al materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;

33) addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;

34) addetto al centralino telefonico;

36) altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nelle predette elencazioni:

	Uomo	Donna
superiori a 21 anni	37.000	31.500
da 20 a 21 anni	35.200	30.000
da 19 a 20 anni	34.400	29.300
da 18 a 19 anni	32.300	27.500
da 17 a 18 anni	27.200	23.100
da 16 a 17 anni	25.700	21.900
inferiori a 16 anni	20.600	17.600

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D 1

D 1° gruppo, 1) banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini;

D 2° gruppo, 14) conducente di autotreno;

superiori a 20 anni	38.200
da 18 a 20 anni	35.600
da 16 a 18 anni	28.400
inferiori a 16 anni	23.100

Raggruppamento D 2

D 1° gruppo, 1) aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti della alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);

3) aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresche e congelate, rivendita di pollame, selvaggina e affini;

4) aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;

5) aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca;

6) banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

8) aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta;

D 2° gruppo, 1) usciere;

7) imballatore;

8) impaccatore;

13) autista;

15) conducente di motofurgoncino;

	Uomo	Donna
superiori a 20 anni	36.900	31.000
da 18 a 20 anni	34.400	26.100
da 16 a 18 anni	26.900	23.100
inferiori a 16 anni	22.300	18.800

Raggruppamento D 3

D 1° gruppo, 7) aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

D 2° gruppo, 2) fattorino;

3) portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione);

4) custode;

5) guardiano di deposito;

6) guardiano notturno;

9) avvolgitore;

10) fascettatrice e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;

11) portieri;

16) conducente di veicoli a trazione animale;

17) ascensorista;

	Uomo	Donna
superiori a 20 anni	35.400	30.200
da 18 a 20 anni	33.000	25.500
da 16 a 18 anni	26.300	22.500
inferiori a 16 anni	21.400	18.300

Raggruppamento D 4

D 2° gruppo, 12) personale di fatica e addetti alla pulizia;

18) altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe;

	Uomo	Donna
superiori a 20 anni	34.400	28.300
da 18 a 20 anni	32.000	23.900
da 16 a 18 anni	25.600	21.100
inferiori a 16 anni	20.900	17.200

CATEGORIA *E*

(art. 9 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950)

Raggruppamento E 1

	Uomo	Donna
Operai specializzati;		
superiori a 20 anni	39.800	—
de 18 a 20 anni	37.100	—
da 16 a 18 anni	29.600	—
inferiori a 16 anni	24.100	—

Raggruppamento E 2

Operai qualificati;

	Uomo	Donna
superiori a 20 anni	36.900	30.800
da 18 a 20 anni	34.400	26.000
da 16 a 18 anni	27.400	22.900
inferiori a 16 anni	22.300	18.700

Raggruppamento E 3

Operai comuni;

	Uomo	Donna
superiori a 20 anni	34.700	28.800
da 18 a 20 anni	32.300	24.300
da 16 a 18 anni	28.800	21.400
inferiori a 16 anni	21.000	17.500

APPRENDISTI CATEGORIE IMPIEGATIZIE

Assunti dal 14° al 15° anno di età:

	Uomo	Donna
per il 1° anno	14.516	—
per il 2° anno	15.576	—
per il 3° anno	22.189	—

Assunti dal compimento del 15° al 16° anno:

	Uomo	Donna
per il 1° anno	16.636	15.979
per il 2° anno	22.719	19.562
per il 3° anno	24.056	20.701

Assunti dal compimento del 16° al 17° anno:

	Uomo	Donna
per il 1° anno	22.719	19.562
per il 2° anno	24.056	20.701
per il 3° anno	26.291	21.748

Assunti dal compimento del 17° al 18° anno:

	Uomo	Donna
per il 1° anno	23.526	20.277
per il 2° anno	28.994	22.920
per il 3° anno	30.635	25.109

Assunti dopo il compimento del 18° anno:

	Uomo	Donna
per il 1° anno	28.994	22.920
per il 2° anno	30.211	24.274
per il 3° anno	31.933	28.284

APPRENDISTI CATEGORIE NON IMPIEGATIZIE (*D-E*)

Assunti dal 14° al 15° anno di età:

	Uomo	Donna
per il 1° anno	14.375	—
per il 2° anno	15.425	—
per il 3° anno	21.990	—

Assunti dal compimento del 15° al 16° anno:

	Uomo	Donna
per il 1° anno	16.401	15.775
per il 2° anno	22.515	19.294
per il 3° anno	23.565	20.239

Assunti dal compimento del 16° al 17° anno:

	Uomo	Donna
per il 1° anno	22.515	19.294
per il 2° anno	23.565	19.714
per il 3° anno	26.587	22.573

Assunti dal compimento del 17° al 18° anno:

	Uomo	Donna
per il 1° anno	23.040	19.819
per il 2° anno	28.762	22.542
per il 3° anno	30.262	24.673

Assunti dopo il compimento del 18° anno:

	Uomo	Donna
per il 1° anno	28.761	22.542
per il 2° anno	29.601	23.308
per il 3° anno	31.612	27.707

N. B.: Alle retribuzioni di cui contro si deve aggiungere la indennità di contingenza ridotta del 10% e riferita alle categorie C 3 per le qualifiche impiegatizie e categoria D 3 per qualifiche non impiegatizie.

Visti il contratto e le tabelle che precedono
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1137.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Matera, il contratto collettivo integrativo 23 luglio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale dei [illegible]mmercianti e la Camera Confederale Provinciale del [illegible]avoro C.G.I.L. -, la Confederazione Italiana S[illegible]cati Lavoratori, la Camera Sindacale Provinciale [illegible]I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 11 della provincia di Matera, in data 16 febbraio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Matera, il contratto collettivo integrativo 23 luglio 1960 relativo ai dipendenti da aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Matera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 22. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 23 LUGLIO 1960 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MATERA

L'anno 1960, il 23 del mese di luglio in Matera

tra

l'Unione Provinciale dei Commercianti di Matera, rappresentata dal suo presidente cav. *Emanuele Andrulli*, assistito dai sigg. *Baldassarre Pancrazio, Bisceglie Emanuele*, cav. *Crapulli Eustachio, Colonna Franco, Carmentano Nunzio, Carmentano Eustachio, Dragone Michele*, cav. *Epifania Vito, Fabrizio Pasquale, Latorre Carlo* fu *Giovanni, Latorre Carlo* fu *Pasquale, Loperfido Francesco, Montemurro Vincenzo, Montemurro Giuseppe, Masciandaro Giovanni, Nicoletti Gennaro, Perna Vito, Paolicelli Antonio, Vizziello Biagio* in rappresentanza delle categorie merceologiche interessate e dal direttore della stessa sig. *Giacinto Lucariello*;

e

la Camera Confederale Provinciale del Lavoro (C.G. I.L.) rappresentata dai sigg. *Costantino Domenico* e *Favale Vittorio*, addetti rispettivamente alla Segreteria ed all'Ufficio contratti e vertenze della stessa;

la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C I S.L.) rappresentata dai sigg. *Giorgio Gentili* e *Donato Galeone* rispettivamente segretario generale e segretario sindacale dell'Unione Sindacale Provinciale della stessa;

la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.) rappresentata dal sig. *Martiradonna Giovanni* addetto alla segreteria della stessa;

si è stipulato il presente contratto integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958 da valere per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Matera.

Sfera di applicazione:

L'accordo in parola si applica al personale delle aziende commerciali di cui all'art. 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958, con esclusione di quello dipendente dalle aziende appartenenti alle seguenti categorie:

Pubblici Esercizi (caffè, bars, ristoranti, trattorie e laboratori di pasticcerie);

Alberghi Pensioni Locande ed Alberghi Diurni;

Panifici con annesse rivendite di pane e pasta;

Rivendite di giornali e riviste;

Case di Cura Private;

Aziende esercenti il commercio all'ingrosso di specialità medicinali.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

I minimi di retribuzione sono quelli riportati nelle allegate tabelle, che a tutti gli effetti formano parte integrante del presente contratto. Essi sono comprensivi dell'indennità di contingenza maturatasi a tutto il 31 gennaio 1960 e dell'indennità di caropane.

RAGGRUPPAMENTI DI QUALIFICHE

Categoria A

Raggruppamento A1: appartiene al raggruppamento A1 tutto il personale con funzione di carattere direttivo, escluso quello di cui all'art. 6 e all'art. 34 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1130;

Raggruppamento A2: appartiene al raggruppamento A2 il personale di concetto che esplica funzioni di particolare importanza alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di chi lo sostituisce nella direzione dell'azienda, e che qui di seguito tassativamente viene elencato.

1) capo di servizio tecnico od amministrativo;

2) gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzioni in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;

3) capo dell'ufficio vendite ed acquisti.

4) capo di ufficio autonomo legale o contenzioso abilitato all'esercizio professionale.

Categoria B

Raggruppamento B1: appartengono al raggruppamento B1 le seguenti qualifiche:

1) capo ufficio;

2) ispettore;

3) gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del raggruppamento A2;

4) capo contabile;

5) cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;
6) capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.

Raggruppamento B2: appartengono al raggruppamento *B2* le seguenti qualifiche:

1) ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;
2) capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;
3) capo reparto di ciclo meccanografico comprendente uno o più fasi del ciclo medesimo;
4) contabile con mansioni di concetto o primanotista;
5) corrispondente con mansioni di concetto;
6) segretario di direzione con mansioni di concetto;
7) progettista;
8) consegnatario di magazzino con responsabilità tecniche ed amministrative oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;
9) agente acquisitore nelle aziende di legname;
10) agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto;
11) determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;
12) estimatore nelle aziende commerciali di arte ed antichità;
13) spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale;
14) enotecnico diplomato; enologo e tecnico oleario;
15) propagandista scientifico;
16) chimico di laboratorio;
17) capitano di rimorchiatore.

Raggruppamento B3: appartengono al raggruppamento *B3* le seguenti qualifiche:

1) vice capo reparto anche con funzioni di vendita;
2) vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico;
3) interprete;
4) stenodattilografo in lingua estera;
5) disegnatore tecnico;
6) pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a calore e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari;
7) vetrinista;
8) creatore o redattore di rapporti negli Istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale);
9) commesso stimatore di gioielleria;
10) ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264;
ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regio decreto-legge 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;
11) meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;
12) commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
13) altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione.

Categoria C

Raggruppamento C1: appartengono al raggruppamento *C1* le seguenti qualifiche:

1) contabile d'ordine;
2) cassiere comune;
3) traduttore;
4) astatore;
5) controllare di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;
6) commesso di vendita;
7) commesso di rosticceria; friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande.

Raggruppamento C2: appartengono al raggruppamento *C2* le seguenti qualifiche:

1) aiuto contabile;
2) addetto alle macchine calcolatrici e contabili;
3) operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluso le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;
4) personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;
5) commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);
6) propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico);
7) esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;
8) aiuto pittore e aiuto disegnatore;
9) compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tali coloro che operano su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale);
10) stenodattilografo;
11) aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni;
12) aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);
13) magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
14) commesso di magazzino;
15) impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo;
16) impiegato addetto alle spedizioni.

Raggruppamento C3: appartengono al raggruppamento C3 le seguenti qualifiche:

1) fatturista,

2) squarcista;

3) aiuto commesso con anzianità di servizio da 3 a 5 anni;

4) preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti) tale personale è compreso tra quello *con mansioni non impiegatizie*:

5) informatore negli Istituti di informazione commerciale, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato;

6) commesso di biblioteca circolante;

7) impiegato addetto al controllo delle vendite:

8) impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizioni anche se svolge mansioni di sorveglianza,

9) addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;

10) addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizioni delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale;

11) addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche;

12) aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;

13) pratico di laboratorio chimico.

Raggruppamento C4: appartengono al ragggruppamento C4 le seguenti qualifiche:

1) dattilografo;

2) scritturale;

3) archivista; protocollista;

4) schedarista:

5) codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);

6) operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

7) addetto agli indirizzi;

8) aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio;

9) campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);

10) addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.;

11) addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;

12) addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;

13) addetto al centralino telefonico;

14) altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione.

Categoria D

Raggruppamento D1: appartengono al raggruppamento D1 le seguenti qualifiche:

1) banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggine e affini;

2) conducente di autotreno.

Raggruppamento D2: appartengono al raggruppamento D2 le seguenti qualifiche:

1) aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti della alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui):

2) aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie spacci di carni fresche e congelate rivendite di pollame e selvaggina e affini:

3) aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;

4) aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca;

5) banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di pubblica sicurezza);

6) dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);

7) preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere);

8) addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione;

9) marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini prezzi);

10) usciere;

11) imballatore.

12) impaccatore;

13) autista;

14) conducente di motofurgone.

Raggruppamento D3: appartengono al raggruppamento D3 le seguenti qualifiche:

1) aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di pubblica sicurezza);

2) addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione;

3) fattorino;

4) portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione);

5) custode;

6) guardiano di deposito:

7) guardiano notturno:

8) avvolgitore;

9) fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;

10) portiere:

11) conducente di veicoli a trazione animale;

12) ascensorista.

Raggruppamento D4: appartengono al raggruppamento D4 le seguenti qualifiche:

1) personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; garzone;

2) altro personale con mansioni analoghe.

Categoria E

Raggruppamento E1: (operai specializzati).

Raggruppamento E2: (operai qualificati).

Raggruppamento E3: (operai comuni).

Apprendisti: (Categoria impiegatizia).

Apprendisti: (Categoria non impiegatizia).

Qualora per completare il periodo di apprendistato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958, i lavoratori abbiano a superare il 20° anno di età, la retribuzione degli apprendisti verrà maggiorata del 5 % sulla sola paga conglobata (esclusa contingenza).

Art. 2.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre ai minimi di retribuzione di cui all'art 1 verrà corrisposta al personale l'indennità di contingenza costituita da un punto della nuova serie in base all'accordo 29 aprile 1957 e gli eventuali aumenti di scala mobile che nel frattempo dovessero intervenire.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

I minimi di retribuzione di cui all'art. 1 sono riferiti ad un orario di lavoro di otto ore giornaliere (quarantotto settimanali) per tutto il personale impiegatizio e salariato addetto al lavoro continuo.

Ad un orario di nove ore giornaliere (cinquantaquattro settimanali) per il seguente personale:

addetto allo scarico e carico delle merci:
fattorini;
inservienti;
magazzinieri.

Ad un orario di dieci ore giornaliere (sessanta settimanali) per il restante personale addetto al lavoro discontinuo di cui alle tabelle allegate al regio decreto legge 6 dicembre 1923, n. 2657 e per quello espressamente indicato all'art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958.

Art. 4.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE DEI NEGOZI DEL SETTORE ALIMENTAZIONE

Per tutto il personale addetto ai negozi del settore alimentazione al dettaglio, i minimi di retribuzione di cui all'art. 1 devono intendersi remunerativi di otto ore giornaliere di lavoro ordinario e di un'ora e mezza di lavoro straordinario (cinquantasette settimanali), comprensive quindi del compenso per lavoro straordinario.

Art. 5.

RAPPORTO NUMERICO TRA COMMESSI E AIUTO COMMESSI

Per quanto concerne il rapporto numerico tra commessi ed aiuto commessi di cui all'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, le parti convengono di mantenere le seguenti proporzioni:

Per tutti i settori: due aiuto commessi per ogni commesso.

Art. 6.

COTTIMO

La retribuzione globale per il personale retribuito a cottimo non potrà essere inferiore ai minimi di retribuzione contrattali, maggiorati di una percentuale del 10 per cento.

Art 7

TRATTAMENTO DI MISSIONE

Per le misure delle diarie da corrispondere in caso di missioni di breve durata, si fa esplicito riferimento a quanto convenuto negli articoli 57 e 58 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958.

Art. 8.

INTERRUZIONE POMERIDIANA DEL LAVORO

L'interruzione pomeridiana del lavoro non può essere di durata inferiore alle due ore giornaliere.

Art. 9.

VITTO E ALLOGGIO

Per la misura del vitto e dell'alloggio, nel caso dovessero essere corrisposti, si fà esplicito riferimento a quanto contenuto nell'art 113 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958.

Art. 10.

RIDUZIONI

I minimi di retribuzione di cui all'art. 1 vengono ridotti del 10 % per tutti i Comuni della provincia.

Art. 11.

DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entrerà in vigore il 1° agosto 1960 ed avrà validità sino al 31 dicembre 1961. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non dovesse intervenire disdetta, almeno tre mesi prima della scadenza, da una delle parti stipulanti.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa esplicito riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958.

Art. 13.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Le eventuali controversie individuali, che dovessero sorgere sia durante il rapporto di lavoro, sia al cessare di esso, dovranno essere denunciate, prima dell'azione giudiziaria, a mezzo delle Organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento, all'Associazione Provinciale dei Commercianti che deciderà, d'intesa con le parti interessate, entro il termine massimo di giorno 20.

Sull'accordo delle parti le vertenze potranno successivamente essere deferite all'Ufficio Provinciale del Lavoro per l'ulteriore tentativo di componimento bonario.

Art. 14.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Per la definizione delle eventuali controversie collettive le parti fanno esplicito riferimento a quanto espressamente detto nell'art. 120 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto ed acquisite dai lavoratori.

Minimi di retribuzione dei dipendenti da Aziende commerciali della provincia di Matera in vigore dal 1° agosto 1960

CATEGORIA	UOMINI			DONNE		
	Paga base	Contingenza	Totale paga mensile	Paga base	Contingenza	Totale paga mensile
Categoria A-1						
superiori anni 21	49.359	767	50.126	45.577	767	46.344
Categoria A-2						
superiori anni 21	48.991	767	49.758	45.055	767	45.822
Categoria B-1						
superiori anni 21	39.888	585	40.447	34.942	507	35.449
inferiori anni 21	38.240	494	38.734	33.350	442	33.792
Categoria B-2						
superiori anni 21	38.529	585	39.114	33.718	507	33.225
inferiori anni 21	36.881	494	37.375	32.127	442	32.569
Categoria B-3						
superiori anni 21	38.152	585	38.737	33.394	507	33.901
inferiori anni 21 .	35.219	494	35.713	30.632	442	31.074
Categoria C-1						
superiori anni 21	31.376	429	31.805	27.413	377	27.790
anni 20-21	30.388	416	30.804	26.372	351	26.723
anni 19-20	29.236	390	29.626	23.447	325	23.772
anni 18-19	28.221	364	28.585	22.560	299	22.859
anni 17-18	24.346	312	24.658	21.019	273	21.292
anni 16-17	23.823	286	24.109	20.585	247	20.832
inferiori anni 16	19.193	234	19.427	18.125	221	18.346
Categoria C-2						
superiori anni 21	29.869	429	30.298	26.064	377	26.441
anni 20-21	29.524	416	29.940	25.646	351	25.997
anni 19-20	28.218	390	28.608	22.578	325	22.903
anni 18-19	27.688	364	28.052	22.096	299	22.395
anni 17-18	23.191	312	23.503	19.983	273	20.256
anni 16-17	22.746	286	23.032	19.623	247	19.870
inferiori anni 16	18.250	234	18.484	17.284	221	17.505
Categoria C-3						
superiori anni 21	27.991	364	28.355	24.603	325	24.928
anni 20-21	27.642	351	27.993	24.269	299	24.568
anni 19-20	26.437	338	26.775	21.241	286	21.527
anni 18-19	24.938	312	25.250	20.323	247	20.570
anni 17-18	21.709	273	21.982	18.849	254	19.083
anni 16-17	20.714	247	20.961	17.992	208	18.200
inferiori anni 16	16.224	208	16.432	15.524	195	15.719
Categoria C-4						
superiori anni 21	27.535	364	27.899	24.197	325	24.522
anni 20-21 .	27.045	351	27.396	23.769	299	24.068
anni 19-20	25.985	338	26.323	20.949	286	21.235
anni 18-19	25.470	312	25.782	20.494	247	20.741
anni 17-18	20.598	273	20.871	17.852	234	18.086
anni 16-17	20.277	247	20.524	17.606	208	17.814
inferiori anni 16 . .	16.000	208	16.208	15.329	195	15.524
Categoria D-1						
superiori anni 20	29.696	403	30.099	26.021	338	26.359
anni 18-20	28.546	390	28.936	23.132	325	23.457
anni 16-18	25.023	351	25.374	19.984	299	20.283

Minimi di retribuzione dei dipendenti da Aziende commerciali della provincia di Matera in vigore dal 1° agosto 1960

CATEGORIA	UOMINI			DONNE		
	Paga base	Contingenza	Totale paga mensile	Paga base	Contingenza	Totale paga mensile
Categoria D-2						
superiori anni 20	28.366	364	28.730	24.600	312	24.912
anni 18-20	27.308	351	27.659	21.337	260	21.597
anni 16-18	22.007	299	22.306	18.440	247	18.687
inferiori anni 16	17.323	260	17.583	15.937	208	16.145
Categoria D-3						
superiori anni 20	27.458	338	27.786	23.808	286	24.094
anni 18-20	25.707	312	26.019	20.218	247	20.465
anni 16-18	21.519	247	21.766	18.544	221	18.775
inferiori anni 16	16.863	208	17.071	16.054	195	16.249
Categoria D-4						
superiori anni 20	25.589	325	25.914	22.172	273	22.445
anni 18-20	24.125	299	24.424	18.853	221	19.074
anni 16-18	19.847	234	20.081	17.079	208	17.287
inferiori anni 16	15.001	156	15.157	14.528	156	14.684
Categoria E-1						
superiori anni 20	29.788	403	30.191	25.617	338	25.955
anni 18-20	28.753	390	29.143	22.760	325	23.085
anni 16-18	25.230	351	25.581	21.236	299	21.535
Categoria E-2						
superiori anni 20	27.662	364	28.026	23.967	312	24.279
anni 18-20	26.639	351	26.990	20.735	260	20.995
anni 16-18	23.145	299	23.444	19.464	247	19.711
inferiori anni 16	18.758	260	19.018	17.228	208	17.436
Categoria E-3						
superiori anni 20	26.425	338	26.763	22.884	286	23.170
anni 18-20	25.143	312	25.455	19.710	247	19.957
anni 16-18	21.116	247	21.363	18.179	221	18.400
inferiori anni 16	16.743	208	16.951	15.945	195	16.140

Minimi di retribuzione degli apprendisti dipendenti da Aziende commerciali della provincia di Matera in vigore dal 1° agosto 1960

APPRENDISTI: (Categoria impiegatizia)

	Paga base	Contingenza	Totale paga mensile
1° Anno:			
19-20 anni	22.174	304	22.478
18-19 anni	21.716	281	21.997
17-18 anni	18.528	246	18.804
16-17 anni	18.196	222	18.448
inferiori 16 anni	14.487	187	14.704
2° Anno:			
19-20 anni	22.461	304	22.055
18-19 anni	21.774	281	22.765
17-18 anni	18.586	246	18.832
16-17 anni	18.253	222	18.475
inferiori 16 anni	14.244	187	14.431
3° Anno:			
19-20 anni	22.508	304	22.812
18-19 anni	22.052	281	22.333
17-18 anni	18.987	246	19.333
16-17 anni	18.530	222	18.752
inferiori 16 anni	14.822	187	15.009

APPRENDISTI: (Categoria non impiegatizia)

	Paga base	Contingenza	Totale paga mensile
1° Anno:			
18-20 anni	20.308	281	20.589
16-18 anni	16.010	222	16.233
inferiori 16 anni	11.811	187	11.998
2° Anno:			
18-20 anni	20.625	281	20.906
16-18 anni	16.312	222	16.534
inferiori 16 anni	12.094	187	12.281
3° Anno:			
18-20 anni	21.072	281	21.353
16-18 anni	16.735	222	16.957
inferiori 16 anni	12.495	187	12.682

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1138.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della Regione della Valle d'Aosta e delle provincie di Cuneo e Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;

Visto, per la Regione della Valle d'Aosta, il contratto collettivo integrativo 29 gennaio 1951, stipulato tra la Associazione Regionale dei Commercianti e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro; al quale ha aderito l'Unione Regionale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. —;

Visto, per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo integrativo 11 luglio 1960, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti ed Esercenti e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati - C.G.I.L., la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini — C.I.S.L.—, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali — U.I.L.;

Visto, per la provincia di Torino, il contratto collettivo integrativo 20 luglio 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Alberghi, Mensa e Servizi — C.G.I.L. —, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini, Federazione Provinciale Commercio — C.I.S.L.—, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini — U.I.L. —; e in pari data, tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Settore Provinciale Lavoratori del Commercio — C.I.S.N.A.L. —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 di Aosta, in data 6 settembre 1960, n. 27 della provincia di Cuneo, in data 7 aprile 1961, n. 45 della provincia di Torino, in data 30 giugno 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati:

— per la Regione della Valle d'Aosta, il contratto collettivo integrativo 29 gennaio 1951;

— per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo integrativo 11 luglio 1960;

— per la provincia di Torino, il contratto collettivo integrativo 20 luglio 1960;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali esercenti le attività indicate nei contratti di cui al primo comma, della Regione della Valle d'Aosta e delle provincie di Cuneo e Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 20. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 GENNAIO 1951, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DI AOSTA E VALLE

L'anno 1951 il giorno 29 del mese di gennaio in Aosta

tra

l'Associazione Regionale dei Commercianti rappresentata dal Presidente *Lucchini Settimo,* assistito dal Segretario *Ghio* dott *Renzo* e *Labarre Enrico*

e

le Organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate dal dott. *Aldo Perotti* per la C.I.S.L., e dai signori *Ciocchetti Primo* e *Colombo Mario* per la C.G.I.L., si è stipulato il presente contratto provinciale economico integrativo del C.C.N. 23 ottobre 1950, da valere per il personale di ambo i sessi dipendente dalle Aziende commerciali di Aosta e Valle.

Art. 1

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto integrativo disciplina i rapporti di lavoro per le categorie elencate all'art. 1 del contratto C. N.

Art 2.

QUALIFICHE DEL PERSONALE E MINIMI DI RETRIBUZIONE

A datare dal 15 gennaio 1951 il personale dipendente da Aziende commerciali verrà inquadrato facendo riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del C.C.N. secondo le seguenti declaratorie.

I minimi salariali, salvo condizioni di miglior favore che saranno mantenute, vengono dalla suddetta data, determinati come segue:

MINIMI DI RETRIBUZIONE
IN VIGORE PER IL SETTORE COMMERCIALE
DAL 15 GENNAIO 1951

Personale con mansioni impiegatizie
(stipendio mensile)

1ª *Categoria*

a) Direttori o gerenti di filiale, altro personale con mansioni direttive con esclusione degli impiegati muniti di ampia procura (dirigenti ist., ecc.):

Uomo	L. 30.000
Donna	» 28.500

b) Capi ufficio, capi servizio amministrativo, capi di speciale servizio tecnico, capi di reparto raggruppati, capi di reparto, capi contabili, cassieri principali, ispettori:

Uomo	L. 25.000
Donna	» 23.650

2ª *Categoria*

Impiegati di concetto, magazziniere consegnatario, contabile, corrispondente, interprete, vetrinista patentato, tecnico vendite, impiegato addetto acquisti, vendite, propagandistico scientifico, gerente o gestore di negozio (è l'impiegato che risponde in proprio alla consistenza del negozio in senso amministrativo), stenografo con conoscenza due lingue, altro personale con mansioni analoghe

superiore ai 20 anni:

Uomo	L. 20.150
Donna	» 17.500

dai 18 ai 20 anni.

Uomo	L. 18.550
Donna	» 16.100

3ª *Categoria*

a) Contabile, cassiere ingrosso, stenodattilografo, commessi di vendita (settori tessili abbigliamento, merci d'uso e prodotti industriali), commessi vetrinisti:

Uomo	L. 15.400
Donna	» 13.100

Commesso o banconiere di 1ª categoria nei negozi del settore alimentazione:

Uomo	L. 14.300
Donna	» 12.450

b) Aiuto contabili, commessi di magazzino (non addetti normalmente alla vendita) o magazziniere (settore tessili, abbigliamento, merci d'uso e prodotti industriali), cassiere di negozio al dettaglio, fatturista non prezzista, campionarista, esattore, archivista:

Uomo	L. 13.700
Donna	» 11.800

Magazziniere aziende alimentari:

Uomo . . . . L. 13.000

Donna . . . . » 11.200

c) Personale addetto alla cassa, telefonisti, dattilografe ed impiegati con mansioni analoghe, aiuto commesso (settore tessile, abbigliamento, merci d'uso e prodotti industriali):

Uomo . . . . L. 12.100

Donna . . . . » 10.500

Commessi e banconieri di 2ª categoria dei negozi del settore alimentazione generale e aiuto commessi di drogheria:

Uomo . . . . L. 11.750

Donna . . . . » 10.100

Impiegati dai 18 ai 20 anni (3ª categ.):

Uomo . . . . L. 8.650

Donna . . . . » 7.550

Impiegati dai 16 ai 18 anni (3ª categ.):

Uomo . . . . L. 7.300

Donna . . . . » 6.600

Apprendisti con mansioni impiegatizie:

1° anno:

	Uomo	Donna
dai 18 ai 20 anni	L. 4.950	L. 4.100
dai 16 ai 18 anni	» 3.950	» 3.450
inferiori ai 16 anni	» 3.300	» 3.150

2° anno:

	Uomo	Donna
dai 18 ai 20 anni	L. 5.450	L. 4.600
dai 16 ai 18 anni	» 4.450	» 3.950
inferiori ai 16 anni	» 3.800	» 3.600

3° anno:

	Uomo	Donna
dai 18 ai 20 anni	L. 5.950	L. 4.900
dai 16 ai 18 anni	» 4.950	» 4.300
inferiori ai 16 anni	» 4.300	» 3.950

Salariati (paga settimanale)

Capo operaio o capo reparto:

Uomo . . . . L. 3.450

Donna . . . . » 3.100

Operaio specializzato ed autista meccanico conducente autocarro:

Uomo . . . . L. 3.100

Donna . . . . » 2.850

Operaio comune, fattorini, uscieri, guardiani, guardia notturna:

Uomo . . . . L. 2.800

Donna . . . . » 2.500

Operaio comune del settore commerciale alimentazione:

Uomo . . . . L. 2.600

Donna . . . . » 2.350

Aiuto commesso o aiuto banconiere, garzone di negozio del settore alimentazione:

Uomo . . . . L. 2.350

Donna . . . . » 2.000

Autisti e conducenti di veicoli a trazione animale:

Uomo . . . . L. 2.900

Donna . . . . » 2.600

Salariati ed apprendisti

dai 14 ai 16 anni di età:

Uomo . . . . L. 800

Donna . . . . » 720

dai 16 ai 18 anni di età:

Uomo . . . . L. 1.300

Donna . . . . » 1.170

dai 18 ai 20 anni di età:

Uomo . . . . L. 2.100

Donna . . . . » 1.890

I minimi di retribuzione mensile e settimanale determinati con il presente contratto sono commisurati all'orario normale di lavoro previste per le varie categorie di personale dal Contratto nazionale citato in premessa, e dal seguente art. 35 per quanto riguarda il personale discontinuo o di semplice attesa o custodia

Resta comunque stabilito che qualora il personale dovesse effettuare un orario inferiore al normale, oppure prestazioni ridotte, in favore del personale stesso saranno garantite le retribuzioni minime (mensili o settimanali) stabilite dal presente contratto, quando la riduzione di lavoro non sia imputabile ai lavoratori.

Gli aumenti di retribuzione apportati col presente Accordo nei confronti dei precedenti contratti saranno riportati in cifra sulle paghe di fatto percepite dai lavoratori alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso.

Gli scatti di anzianità previsti dall'art. 80 del C.C.N., che matureranno a partire dalla data di stipulazione del presente accordo, saranno calcolati sui nuovi minimi concordati.

Art. 2-*bis*.

COTTIMO

Al personale retribuito a cottimo dovrà essere garantito un guadagno medio mensile (o settimanale) maggiore di almeno il 15 per cento al minimo contrattuale.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA ED ACCESSORIE

Oltre i minimi stabiliti dall'art 2 del presente Contratto, ai lavoratori dovranno essere corrisposte le indennità di contingenza nella misura seguente:

	Uomini		Donne	
	Giorn.	Mens.	Giorn.	Mens.
Super. ai 20 anni	600	15.600	530	13.780
Dai 18 ai 20 anni	570	14.820	420	10.920
Dai 16 ai 18 anni	450	11.700	380	9.880
Infer. ai 16 anni	300	7.800	300	7.800

Rimane convenuto tra le parti che le quote di contingenza, sia che subiscano aumenti o diminuzioni, saranno quelle stabilite nel settore industriale con la decurtazione del 2 per cento.

Caro-pane — L'indennità di caro-pane rimane fissata nella seguente misura

	Sett.	Mens.
Addetti a lavori normali	120	520
Addetti a lavori pesanti	180	780
Addetti a lavori pesantissimi	240	1.040

Art. 4.

INTERRUZIONE GIORNALIERA DELL'ORARIO DI LAVORO

In virtù dei disposti dell'art. 29 e seguenti del Contratto Nazionale, le parti stabiliscono che per tutti i lavoratori disciplinati dal presente contratto integrativo, la durata della interruzione dell'orario giornaliero di lavoro è fissata in due ore.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE DISCONTINUO

L'orario di lavoro per il personale discontinuo o di semplice attesa o custodia, di cui al Decreto-Legge 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modifiche è fissato in ore 9 giornaliere e 54 settimanali.

Art. 6.

DIARIE

Ai sensi delle norme contenute nell'art. 57 e seguenti del contratto nazionale, le parti interessate stabiliscono di applicare le tabelle che verranno concordate dall'accordo provinciale di Torino.

Le diarie e trasferte di cui sopra verranno corrisposte con le modalità stabilite dal Contratto Nazionale anche in caso di trasferimento.

Art. 7.

MASSIMALE CASSA MALATTIA

Ferme restando le clausole del Contratto Nazionale, le parti riconoscono l'opportunità di garantire ugualmente il massimale di *L. 25.000 mensili* stabilito dal Contratto Nazionale anzidetto in favore di quei lavoratori ammalati od infortunati anche per infortuni extra professionali, che per una qualsiasi ragione non imputabile a colpa loro, non vengano sovvenzionati dall'Istituto Nazionale Malattia.

Ciò fino a quando la materia non sarà regolata da nuove disposizioni legislative e contrattuali a carattere nazionale.

Art. 8.

COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

Per quanto riguarda la corresponsione del vitto e dell'alloggio ai dipendenti da Aziende Commerciali, le parti concordano di applicare le norme stabilite dal Decreto-Legge 22 gennaio 1951 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1951, il quale stabilisce il valore della prestazione del vitto in L. 220 giornaliere ed il corrispettivo del vitto e alloggio in L. 250 giornaliere.

Per le aziende a conduzione familiare vale quanto stabilito nel precedente contratto integrativo dell'8 gennaio 1949.

I lavoratori che alla data di entrata in vigore del Contratto Nazionale usufruivano del vitto ed alloggio o di uno di quei due elementi a titolo gratuito e non oneroso, proseguiranno a godere di tale beneficenza senza che le aziende possano operare sulla loro retribuzione alcuna trattenuta.

Art. 9.

CALO MERCI

Per quanto si riferisce all'art. 111 del C.C.N. le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori si riservano di regolare la materia con trattative particolari per ogni singolo caso.

Art. 10.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti si dànno atto di aver costituito la Commissione Provinciale Paritetica avente funzione di derimere tutte le controversie in prima istanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro.

Si impegnano altresì affinchè tutte le controversi sindacali vengano portate davanti alla suddetta Commissione di conciliazione entro e non oltre 15 giorn

dalle date delle varie denuncie, per esprimere il tentativo di componimento amichevole.

Art. 11.

RIFERIMENTO A LEGGI O CONTRATTI NAZIONALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Contratto Provinciale Integrativo, le parti fanno riferimento alle norme ed ai disposti del Contratto Nazionale per i dipendenti da aziende commerciali, stipulato il 23 ottobre 1950 in Roma e a tutte le disposizioni di legge.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà decorrenza dal giorno 15 gennaio 1951.

Esso scadrà il 31 dicembre 1951 e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo se non verrà disdetto tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata da una delle parti.

Il presente contratto, nel caso di disdetta, continuerà ad avere efficacia ed a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza fino a che non sia intervenuto un nuovo contratto provinciale che lo sostituisce.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 11 LUGLIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1958, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

L'anno 1960, il giorno 11 del mese di luglio, presso la sede della Unione Provinciale Commercianti ed Esercenti di Cuneo.

tra

l'UNIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI ED ESERCENTI di Cuneo, rappresentata dal Presidente Provinciale, cav. *Roberto Rovere,* con l'intervento della Commissione Sindacale, presieduta dal sig. *Alfredo Bersano* e composta dai sigg. *Ingarano Valerio, Montanaro* ragioniere *Luigi, Quarti* cav. *Luigi*, assistiti dal sig. *Giovanni Peluttiero,* ff. Direttore dell'Unione Prov.

e

la F.I.L.C.E.A. — C.G.I.L rappresentata dal Segretario sig. *Piero Panero,* assistito dal responsabile dell'Ufficio Contratti e Vertenze sig. *Giorgio Giraudo*;

la F.I.S.A.S.C.A. — C.I.S.L. rappresentata dal Segretario cav. *Roberto Bertolino,* assistito dal sig. *Renato Alberti.*

la U.I.D.A.C. — U.I.L. rappresentata dal Segretrio responsabile cav. *Lino Arreghini;* assistito dal signor *Lunati Giov. Battista,* Segretario organizzativo

si è stipulato il seguente Accordo Integrativo Provinciale al Contratto collettivo Nazionale di Lavoro del 28 giugno 1958, da valere per i dipendenti da aziende commerciali della Provincia di Cuneo.

Art. 1.

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo Integrativo Provinciale entra in vigore dal 1° luglio 1960, ed avrà la durata di 18 mesi scadenti il 28 febbraio 1961. Dopo tale data verrà tacitamente prorogato di anno in anno, qualora una delle parti non ne dia disdetta 3 mesi prima della scadenza.

Art. 2.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo è operante dalla data della sua entrata in vigore, per tutte le categorie merceologiche del settore Commercio di cui all'art. 1 del C. C. N. L. del 28 giugno 1958.

Art. 3.

CONGLOBAMENTO

Nelle retribuzioni di cui ai successivi articoli 15 16, sono stati conglobati i *sei punti* di contingenza scattati tra il dicembre 55 e il novembre 56 e la indennità di caro pane in ragione di lire 20 giornaliere.

Art. 4.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre ai minimi di retribuzione, verrà corrisposta al personale, l'indennità di contingenza derivante dalle variazioni che si sono verificate dopo il 30 aprile 1957 in base all'accordo nazionale sulla scala mobile del 29 aprile 1957, come da tabella iniziale allegata.

Art. 5.

RIDUZIONE PERSONALE FEMMINILE E CENTRI MINORI

Nelle tabelle di retribuzione del presente contratto sono già state conteggiate le riduzioni del 10 % per il personale femminile e del 5 % per il personale maschile dei centri minori (tutti i comuni della Provincia esclusa la città di Cuneo) sulla base dei salari maschili del Capoluogo.

Art. 6.

COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

Il valore del vitto e dell'alloggio è stabilito nella seguente misura, da trattenersi mensilmente dal datore di lavoro sulla retribuzione dovuta al lavoratore:

a) Vitto e alloggio: metà della normale retribuzione globale.

b) Vitto: due pasti: 1/3 della normale retribuzione globale.

c) Vitto: un pasto: 1/4 della normale retribuzione globale.

d) Alloggio: 1/5 della normale retribuzione globale.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

I minimi di retribuzione di cui sopra, si devono intendere riferiti ad un orario normale di 8 *ore* di lavoro giornaliero (48 settimanali) per tutto il personale in-

iegatizio ed operaio addetto a lavoro continuo; ad un orario di 9 ore giornaliere — (54 settimanali) per il personale addetto ai lavori discontinui di cui all'articolo 35 dell'Accordo Nazionale; e 10 ore giornaliere (60 settimanali) per guardie, addetti pompe benzina, guardiani e portieri con abitazione.

Art. 8.

LAVORO FESTIVO - CHIARIMENTO

Si precisa che fermo restando il diritto del lavoratore a godere del riposo compensativo, la paga conglobata fissata dal presente accordo, è ritenuta comprensiva della maggiorazione per lavoro festivo prestato in domenica, quando per decreto prefettizio, per ordinanza del Sindaco o per consuetudine le aziende siano aperte alla vendita nei giorni di domenica. Nel caso che non venga concesso il riposo compensativo, verrà invece liquidato il compenso per lavoro straordinario festivo ai sensi dell'art 37 del Contratto Nazionale.

Art 9.

APPORTO NUMERICO TRA COMMESSI ED AIUTO COMMESSI

Per quanto concerne il rapporto numerico tra commessi ed aiuto commessi vale quanto stabilito dall'articolo 7 del C.C.N.I

Art. 10.

TARIFFE DI COTTIMO

Le tariffe di cottimo vengono determinate dalle singole aziende, di volta in volta, di intesa con i lavoratori interessati, sentite le Organizzazioni interessate. Comunque non dovranno essere inferiori ai minimi contrattuali provinciali della stessa categoria, maggiorati dell'8 per cento.

Art. 11.

INDENNITÀ DI MISSIONE

L'indennità di missione di cui all'art. 58 del Contratto Nazionale potrà essere direttamente concordata le parti interessate.

Art. 12.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Si chiarisce che il passaggio del personale da un raggruppamento all'altro nell'interno delle singole categorie di cui all'art. 1, non determina l'applicazione 5° comma dell'art. 80 del Contratto Collettivo Nazionale 29 giugno 1958.

Art. 13.

COMMISSIONE PARITETICA

norma dell'art. 120 C.C.N.L. del 28 giugno 1958 costituita una Commissione paritetica formata re rappresentanti della Unione Provinciale Commercianti ed Esercenti di Cuneo, e da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente accordo (uno per ogni Organizzazione dei lavoratori C.G.I.L. C.I.S.L. — U.I.L.). La Commissione paritetica ha sede presso la Unione Provinciale Commercianti in Cuneo — via Emanuele Filiberto 2.

Art. 14.

VERTENZE SINDACALI

Le controversie individuali e collettive di lavoro dovranno essere, senza eccezione, e per tutte le aziende disciplinate dal presente accordo trattate e discusse tra le rispettive Organizzazioni Sindacali presenti le parti interessate, per il tentativo di composizione amichevole prima di essere sottoposte eventualmente al giudizio di altri organi ed alla magistratura.

Art. 15.

MINIMI DI RETRIBUZIONE MENSILE

Categoria A:

A1 Personale con funzioni di carattere direttivo.

Uomini:	
Cuneo	L. 62.638
Altri comuni	» 59.500
Donne	» 56.370

A2 1) Capo servizio tecnico o amministrativo:

2) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze:

3) Capo dell'Ufficio vendite o acquisti;

4) Capo di ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato dall'esercizio professionale.

Uomini:	
Cuneo	L. 59.400
Altri comuni	» 56.430
Donne	» 53.460

Categoria B:

B1 1) Capo ufficio;

2) Ispettore;

3) Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del raggruppamento A2;

4) Capo contabile;

5) Cassiera principale che sovraintenda almeno a tre casse;

6) Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.

Uomini:	
Cuneo	L. 50.120
Altri comuni	» 47.610
Donne	» 45.110

B2 1) Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;

2) Capo-reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

3) Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

4) Contabile con mansioni di concetto o primanotista;

5) Corrispondente con mansioni di concetto;

6) Segretario di direzione con mansioni di concetto;

7) Progettista;

8) Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica o amministrativa, oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

9) Agente acquisitore nelle aziende di legname;

10) Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della Ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto;

11) Determinatori di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;

12) Estimatore nelle aziende commerciali di arte e di antichità;

13) Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di un'azienda commerciale;

14) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario:

15) Propagandista scientifico;

16) Chimico di laboratorio:

17) Capitano di rimorchiatore;

Uomini:

Cuneo	L.	47.960
Altri comuni	»	45.560
Donne	»	43.160

B3 1) Vice Capo-reparto, anche con funzioni di vendita;

2) Vice Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico.

3) Interprete;

4) Stenodattilografo in lingue estere;

5) Disegnatore tecnico;

6) Pittore e disegnatore di pubblicità (creatori di bozzetti a colori in bianco e nero) creatore e redattore di testi pubblicitari.

7) Vetrinista;

8) Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi dirige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale);

9) Commesso stimatore di gioielleria:

10) Ottico diplomato da Scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264;

Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928 n. 1394, con almeno 6 anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

11) Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

12) Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

13) Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione.

Uomini:

Cuneo	L.	45.800
Altri comuni	»	43.510
Donne	»	41.220

Categoria C:

C1 Contabile d'ordine;

2) Cassiere comune;

3) Traduttore;

4) Astatore;

5) Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

6) Commesso di vendita;

7) Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

		Uomini Cuneo	Uomini Altri comuni	Donne
superiore anni 21	L.	39.530	37.550	35.58
superiore anni 18	»	35.580	33.790	32.02
inferiore anni 18	»	31.620	30.040	28.46

C2 1) Aiuto contabile;

2) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili

3) Operatore meccanografico d'ordine addetto all macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

4) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;

5) Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegat che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);

6) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizi che non richiedono cognizioni di carattere scientifico)

7) Esattore, esclusi i fattorini o i portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

8) Aiuto-pittore e aiuto-disegnatore;

9) Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi pe tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requi sito della piena discrezione concettuale);

10) Stenodattilografo;

11) Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni;

12) Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento dell vetrine secondarie);

13) Magazziniere; magazziniere anche con funzion di vendita;

14) Commesso di magazzino;

15) Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo;

16) Impiegato addetto alle spedizioni.

		Uomini Cuneo	Uomini Altri comuni	Donne
superiore anni 21	L.	34.890	33.150	31.4
superiore anni 18		31.400	29.830	28.26
inferiore anni 18	»	27.910	26.520	25.12

C3 1) Fatturista;

2) Squarcista;

3) Aiuto commesso con anzianità di servizio d tre a cinque anni;

4) Preparatore di commissioni (escluso il perso nale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze de magazziniere provvede allo smistamento delle merci alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tr quello con mansioni non impiegatizie);

5) Informatore negli istituti di informazioni com-
.erciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con
)ntratto di lavoro subordinato;

6) Commesso di biblioteca circolante;

7) Impiegato addetto al controllo delle vendite;

8) Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposi-
one, anche se svolge mansioni di sorveglianza;

9) Addetto al riscontro, controllo, conteggio e con-
;guenti scritturazioni relative ai rendiconti delle pro-
rie aziende e delle gerenze presso le aziende di distri-
ızione a carattere nazionale di libri, riviste e gior-
ali;

10) Addette al conteggio o alle scritturazioni pres-
) l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione
i libri, riviste e giornali a carattere nazionale;

11) Addetto al riscontro e controllo nelle agenzie
iornalistiche;

12) Aiuto magazziniere o altro personale di ma-
ıazzino con mansioni impiegatizie;

13) Pratico di laboratorio chimico:

		Uomini Cuneo	Uomini Altri comuni	Donne
superiore anni 21 . .	L.	32.730	31.090	29.460
superiore anni 18 . .	»	29.460	27.980	26.510
inferiore anni 18 . . .	»	26.180	24.870	23.570

C4 - 1) Dattilografo;

2) Scritturale;

3) Archivista; protocollista;

4) Schedarista;

5) Codificatore (impiegato che traduce dati conta-
li, statistici, ecc.);

6) Operatore di macchine perforatrici e verifica-
ici agenti mediante tastiera;

7) Addetto agli indirizzi;

8) Aiuto-commesso fino a tre anni di anzianità di
rvizio;

9) Campionarista, prezzista o addetto al prezzario
rezzista è l'addetto alla compilazione dei listini del-
zienda);

10) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sul-
copie note di accompagnamento presso Aziende di
stribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.

11) Addetto alla materiale distribuzione di gior-
li e riviste nelle Agenzie giornalistiche;

12) Addetto al controllo ed alla verifica delle mer-
e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in azien-
di altri settori merceologici, sempre che svolga
rmalmente mansioni impiegatizie;

13) Addetto al centralino telefonico;

14) Altri impieghi con mansioni analoghe d'ordine
n espressamente compresi nella predetta elenca-
one:

		Uomini Cuneo	Uomini Altri comuni	Donne
superiore anni 21 . .	L.	3[illegible].650	30.070	28.480
superiore anni 18 . . .	»	28.480	27.060	25.630
inferiore anni 18 . . .	»	25.320	24.060	22.780

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

tegoria D:

D1 - 1) Banconiere di macellerie, norcinerie, trip-
rie, spacci di carne fresca e congelata; rivendite di
llame e selvaggina affini;

2) Conducente autotreno:

		Uomini Cuneo	Uomini Altri comuni	Donne
superiore anni 20 . .	L.	37.390	35.520	33.650
superiore anni 18 . .	»	33.650	31.970	30.280
inferiore anni 18 . . .	»	29.910	28.420	26.920

D2 - 1) Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);

2) Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca, e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;

3) Aiuto-commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;

4) Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca;

5) Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivanti (senza licenza di P. S.);

6) Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);

7) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere);

8) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione;

9) Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi);

10) Usciere;

11) Imballatore;

12) Impaccatore;

13) Autista;

14) Conducente di motofurgone:

		Uomini Cuneo	Uomini Altri comuni	Donne
superiore anni 20 . .	L.	34.040	32.340	30.640
superiore anni 18 . .	»	30.640	29.110	27.580
inferiore anni 18 . . .	»	27.230	25.870	24.510

D3 - 1) Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

2) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione;

3) Fattorino;

4) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione);

5) Custode;

6) Guardiano in deposito;

7) Guardiano notturno;

8) Avvolgitore;

9) Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;

10) Portiere;

11) Conducente di veicoli a trazione animale;

12) Ascensorista;

		Uomini Cuneo	Uomini Altri comuni	Donne
Superiore anni 20 . .	L.	32.770	31.130	29.490
Superiore anni 18 . .	»	29.490	28.020	26.540
Inferiore anni 18 . .	»	26.220	24.900	23.590

D4 - 1) Il personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; garzone;

2) Altro personale con mansioni analoghe:

		Uomini Cuneo	Uomini Altri comuni	Donne
Superiore anni 20	L.	31.590	30.010	28.430
Superiore anni 18	»	28.430	27.010	25.590
Inferiore anni 18	»	25.270	24.010	22.740

Categoria E:

E1 1) Capi operai;

2) Operai specializzati:

Superiore anni 20	L.	40.880	38.840	36.790
Superiore anni 18	»	36.790	34.960	33.110
Inferiore anni 18	»	32.700	31.070	29.430

E2 Operai qualificati;

Superiore anni 20	L.	37.850	35.960	34.060
Superiore anni 18	»	34.060	32.360	30.650
Inferiore anni 18	»	30.280	28.770	27.250

E3 Operai comuni;

Superiore anni 20	L.	34.930	33.180	31.440
Superiore anni 18	»	31.440	29.860	28.300
Inferiore anni 18	»	27.940	26.540	25.150

Art. 16.

TABELLA DEI MINORI

(Le retribuzioni sono mensili e si intendono comprensive della contingenza)

	SERVIZIO	ANNI DI ETÀ 14-15	16-17	18-19	20-21-22
APPR. IMPIEGATI (Apprendisti che aspirano alla qualificazione in categoria C)	1° semestre	8.000	9.000	12.000	—
	2° semestre	11.500	12.500	13.500	—
	3° semestre	14.000	15.000	16.000	17.000
	4° semestre	15.500	16.500	17.500	18.500
	5ª semestre	—	19.000	20.000	21.000
	6° semestre	—	20.500	21.500	22.500
APPR. OPERAI (Apprendisti che aspirano alla qualificazione in categoria D e E)	1° semestre	7.000	8.000	11.000	—
	2° semestre	10.500	11.500	12.500	—
	3° semestre	13.000	14.000	15.000	16.000
GARZONI	4° semestre	14.500	15.500	16.500	17.500
	5° semestre	—	18.000	19.000	20.000
	6° semestre	—	19.500	20.500	21.500

A mente dell'art. 26 del C.C.N.L. e come già riportato dalla tabella dell'art. 15, all'apprendista che abbia conseguito la qualifica e superato il 18° anno di età, ma non raggiunto il 20° spetterà una retribuzione pari al 90% del minimo contrattuale dovuto ai lavoratori che hanno la stessa qualifica e pari all'80% se di età inferiore ai 18 anni.

TABELLA DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA
(in vigore all'1 luglio 1960)

QUALIFICHE PER ETÀ	UOMINI Giornaliere	UOMINI Mensile	DONNE Giornaliere	DONNE Mensile
Categoria A	205,50	5.343	205,50	5.343
Categoria B	155 —	4.030	135 —	3.510
Categoria C1 e C2				
Sup. 21	115,50	3.003	100,50	2.613
20-21 anni	111 —	2.886	95 —	2.470
19-20 anni	106,50	2.769	85,50	2.223
18-19 anni	98 —	2.548	79 —	2.054
17-18 anni	84,50	2.197	72,50	1.885
16-17 anni	78 —	2.028	67,50	1.755
Inf. 16 anni	64,50	1.677	60 —	1,560
Categoria C3 e C4				
Sup. 21 anni	98 —	2.548	85 —	2.210
20-21 anni	93,50	2.431	81,50	2.119
19-20 anni	91 —	2.366	76,50	1.989
18-19 anni	85 —	2.210	76,50	1.755
17-18 anni	72 —	1.872	61,50	1.599
16-17 anni	67,50	1.755	58,50	1.521
Inf. 16 anni	54 —	1.404	51 —	1.326
Categoria D1 e E1				
Sup. 20 anni	108 —	2.808	91,50	2.379
18-20 anni	105 —	2.370	89 —	2.314
16-18 anni	93 —	2.418	79 —	2.054
Categoria D2 e E2				
Sup. 20 anni	97 —	2.522	82,50	2.14[illegible]
18-20 anni	94 —	2.444	69 —	1.79[illegible]
16-18 anni	82,50	2.145	65 —	1.69[illegible]
Inf. 16 anni	68,50	1.781	57,50	1.49
Categoria D3 e E3				
Sup. 20 anni .	91,50	2.379	78 —	2.02
18-20 anni	85,50	2.223	65,50	1.70
16-18 anni	67,50	1.755	58 —	1.50
Inf. 16 anni	53,50	1.391	50,50	1.31
Categoria D4				
Sup. 20 anni .	86 —	2.236	73 —	1.89
18-20 anni.	80,50	2.093	61,50	1,59
16-18 anni	63,50	1.651	54 —	1.40
Inf. 16 anni	44,50	1.157	44 —	1.1

Art. 17

Le Organizzazioni Sindacali, stipulanti, danno att che il presente accordo sostituisce quelli stipulati pro vincialmente in data 23 giugno 1952 e 7 giugno 19 Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 20 LUGLIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 28 GIUGNO 1958, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 20 luglio 1960

tra

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI della provincia di Torino, rappresentata per delega del suo Presidente *Enrico Demarchi*, dal Vice Presidente *Savino Bracco*, e dai signori: *Germano Barbieri, Luigi Druetto*, comm. *Giovanni Fico, Stanislao Longo*, comm. *Livio Suppo*, comm. *Giovanni Tirone*, assistiti dal Direttore della A. C.P.T. dott. *Giovanni Nicola Bottinelli*

e

la F.I.L.C.A.M.S. C.G.I.L., rappresentata dai suoi Segretari sigg. *Giuseppe Tupputi* e *Mavillo Tecchiati*, assistiti dai sigg. *Stefano Baldizzone, Sergio Levi*, e *Silvana Ravazzone*;

la F.I.S.A.S.C.A. FEDERAZIONE PROVINCIALE COMMERCIO C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario cav. *Giuseppe Vigna*, dal sig. *Alberto Tridente* e sig.na *Luigina Rissone, assistiti* dal sig. *Michelangelo Lamera* della C.I.S.L.;

l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI E AFFINI U.I.L., rappresentata dal rag. *Vincenzo Fassiano;*

Addì venti luglio millenovecentosessanta (20-7-1960)

tra

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI della provincia di Torino, rappresentata per delega del suo Presidente *Enrico Demarchi*, dal Vice Presidente *Savino Bracco*, e dai signori: *Germano Barbieri, Luigi Druetto*, comm. *Giovanni Fico, Stanislao Longo*, comm. *Livio Suppo*, commendator *Giovanni Tirone*, assistiti dal Direttore della A.C.P.T. dott. *Giovanni Nicola Bottinelli*

e

il SETTORE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO, aderente alla C.I.S.N.A.L., rappresentato dal suo Coordinatore comm. *Ardiccio Turelli*, assistito dall'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L., rappresentata dal suo Segretario dott. *Giovanni Petrucci*:

si è stipulato il seguente Accordo Integrativo Provinciale per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Torino, che avrà decorrenza dal 1° dicembre 1960.

Sono esclusi dalla sua applicazione i dipendenti dei settori: alberghi pubblici esercizi panificatori aziende esercenti il commercio ingrosso di specialità medicinali istituti di vigilanza privata case di cura.

Art. 1

TABELLE DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1960

Categoria A

		Mensile uomini	Mensile donne
Raggruppamento A-1	L.	94.900	92.700

Personale con funzioni di carattere direttivo.

		Mensile uomini	Mensile donne
Raggruppamento A-2	L.	89.400	86.150

a) capo servizio tecnico e amministrativo;

b) gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;

c) capo dell'ufficio vendita o acquisti;

d) capo dell'ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale.

Categoria B

		Mensile uomini	Mensile donne
Raggruppamento B-1	L.	78.600	73.800

Capo Ufficio;

Ispettore;

Gerente o gestore di negozio; filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *b*) del raggruppamento A-2:

Capo contabile;

Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;

Capo officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.

		Mensile uomini	Mensile donne
Raggruppamento B2	L.	67.650	62.850

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;

Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

Contabile con mansioni di concetto o primanotista;

Corrispondente con mansioni di concetto;

Segretario di direzione con mansioni di concetto;

Progettista;

Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa, oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendente;

Agente acquisitore nelle aziende di legname.

Agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto;

Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;

Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti di arte e d'antichità;

Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di un'azienda commerciale;

Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

Propagandista scientifico;

Chimico di laboratorio.

		Mensile uomini	Mensile donne
Raggruppamento B3	L.	65.500	59.600

Interprete;

Stenodattilografo in lingue estere;

Disegnatore tecnico;

Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero);

Creatore e redattore di testi pubblicitari;

Vetrinista;

Commesso stimatore di gioielleria;

Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264;

Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno 6 anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge, con almeno 6 anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione.

		Mensile uomini	Mensile donne
Raggruppamento B	L.	58.500	49.750

Dai 18 ai 20 anni.

Categoria C

Raggruppamento C1	L.	52.700	47.400

Contabile d'ordine;

Cassiere comune;

Commesso di vendita;

Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande.

		Mensile uomini	Mensile donne
Raggruppamento C2	L.	48.500	43.650

Aiuto contabile;

Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;

Commesso di cassa o aiuto-cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);

Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

Stenodattilografo;

Aiuto-commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni;

Commesso di magazzino;

Aiuto-vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);

Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;

Impiegato addetto alle spedizioni.

		Mensile uomini	Mensile donne
Raggruppamento C3	L.	46.350	41.700

Fatturista;

Squarcista;

Aiuto-commesso da tre a cinque anni di anzianità di servizio;

Preparatore di commissioni (escluso il personale di azienda all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie);

Commesso di biblioteca circolante;

Impiegato addetto al controllo delle vendite;

Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita, anche se svolge mansioni di sorveglianza;

Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri;

Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale;

Addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche;

Aiuto-magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;

Pratico di laboratorio chimico.

		Mensile uomini	donne
Raggruppamento C4	L.	44.700	40.200

Dattilografo;
Scritturale;
Archivista;
Protocollista;
Schedarista;
Addetto agli indirizzi;
Aiuto-commesso fino a tre anni di anzianità di servizio;
Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini della azienda);
Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.;
Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;
Addetto al centralino telefonico;
Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione.

		Mensile uomini	donne
Categoria C - Inferiori anni 20:			
dai 18 ai 20 anni	L.	37.950	32.250
dai 16 ai 18 anni	»	28.400	25.600
Apprendisti categoria C:			
superiori anni 20	L.	33.250	28.250
1° anno:			
dai 18 ai 20 anni	»	29.900	25.450
dai 16 ai 18 anni	»	22.450	20.000
dai 14 ai 16 anni	»	17.250	17.050
2° anno:			
dai 18 ai 20 anni	»	30.700	26.100
dai 16 ai 18 anni	»	23.100	20.650
dai 14 ai 16 anni	»	18.000	17.700
3° anno:			
dai 18 ai 20 anni	»	31.350	26.650
dai 16 ai 18 anni	»	23.800	21.100

Categoria D

Raggruppamento D1.

1° *gruppo* - Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini:

Uomini . . . . settimanale L. 11.450
Donne . . . . settimanale L. 10.300

2° *gruppo* - Conducente autotreno:

Uomini . . . . settimanale L. 11.700

Raggruppamento D2.

1° *gruppo* - Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);

Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggine e affini;
Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;
Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti da pesca;
Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);
Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta:

Uomini . . . . settimanale L. 10.300
Donne . . . . settimanale L. 9.300

2° *gruppo* - Usciere, imballatore, impaccatore, autista, conducente di motofurgoncino:

Uomini . . . . settimanale L. 10.950
Donne . . . . settimanale L. 9.900

Raggruppamento D3.

1° *gruppo* - Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.):

Uomini . . . . settimanale L. 10.100
Donne . . . . settimanale L. 9.050

2° *gruppo* - Fattorino, portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione;
Custode, guardiano di deposito, guardiano notturno; avvolgitore; fascettatrice e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste, portiere, conducente di veicoli a trazione animale, ascensorista:

Uomini . . . . settimanale L. 10.400
Donne . . . . settimanale L. 9.350

Raggruppamento D4.

2° *gruppo* - Personale di fatica addetto alla pulizia, altro personale subalterno o ausiliario con mansioni analoghe:

Uomini . . . . settimanale L. 9.650
Donne . . . . settimanale L. 8.700

Categoria E

		Settimanale uomini	donne
Raggruppamento E1.			
1° *gruppo* - Capo operaio . .	L.	12.250	11.100
2° *gruppo* - Operai specializz.	»	11.700	10.500
Raggruppamento E2.			
Operai qualificati	L.	10.950	9.900
Raggruppamento E3.			
Operai comuni	L.	10.400	9.350
Qualificati Cat. D E.			
dai 18 ai 20 anni	L.	8.600	7.300
dai 16 ai 18 anni	»	6.000	5.400
dai 14 ai 16 anni	»	4.400	4.400
Apprendisti Cat. D E.			
dai 18 ai 20 anni	L.	8.250	7.050
dai 16 ai 18 anni	»	5.700	5.100
dai 14 ai 16 anni	»	4.100	4.100

Art. 2.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre ai minimi di cui all'art. 1, verrà corrisposta al personale l'indennità di contingenza, nella misura che risulterà alla data del 1° dicembre 1960, in base all'accordo 29 aprile 1957.

Art. 3.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente accordo.

Gli aumenti di merito, tali intendondosi gli assegni espressamente erogati a detto titolo, verranno riportati in cifra sui minimi di retribuzione conglobata, di cui all'art. 1.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

I minimi di retribuzione di cui all'art. 1 si devono intendere riferiti ad un orario normale di otto ore di lavoro giornaliero o 48 ore settimanali, per tutto il personale impiegatizio e salariato addetto a lavoro continuo ed a un orario di 9 ore giornaliere o 54 settimanali per il personale addetto a lavoro discontinuo e di semplice attesa, di cui alle tabelle contenute nel regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, eccezion fatta per le guardie notturne ed i portieri con abitazione, per i quali l'orario normale è di 10 ore giornaliere o 60 settimanali, ferme restando le norme di cui agli articoli 29 e 30 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958.

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE DEI NEGOZI DEL SETTORE ALIMENTAZIONE

Per il personale dei negozi del settore alimentazione al dettaglio, i minimi di retribuzione devono intendersi remunerativi di 10 ore giornaliere o 60 settimanali (comprensivi quindi del compenso per lavoro straordinario).

Art. 6.

INQUADRAMENTO DEGLI AIUTO-COMMESSI

Agli effetti dell'inquadramento degli aiuto-commessi dei vari raggruppamenti della Categoria *C*, si chiarisce che per anzianità di servizio devesi intendere l'anzianità professionale acquisita dal lavoratore nella specifica categoria merceologica.

Art. 7.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Si chiarisce che il passaggio del personale da un raggruppamento ad un altro nell'interno delle singole categorie di cui all'art. 1, non determina l'applicazione del quinto comma dell'art. 80 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958.

Art. 8.

RAPPORTO NUMERICO TRA COMMESSI E AIUTO COMMESSI

Per quanto concerne il rapporto numerico tra commessi ed aiuto-commessi, di cui all'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le parti convengono di mantenere la seguente proporzione numerica:

per il settore tessile-abbigliamento-arredamento e merci varie: due aiuto-commessi per ogni commesso;

per gli altri settori: un aiuto-commesso per ogni commesso.

In ogni caso, intendendosi compresi fra i commessi anche il datore di lavoro ed il gestore quando esercitino le funzioni del commesso in via normale continuativa.

Art. 9.

MISURA DELLE DIARIE

Per la misura delle diarie, nel caso di missione temporanea del lavoratore fuori della propria residenza, si fa riferimento alle norme degli articoli 57 e 58 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 10.

COTTIMO

La retribuzione globale del personale retribuito a cottimo non potrà essere inferiore ai minimi di retribuzione contrattuali, maggiorati di una percentuale del 10 per cento.

Art. 11

TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI INFORTUNIO E MALATTIE CRONICHE

Al personale che abbia maturato dieci anni di anzianità presso la stessa Azienda il trattamento economico di cui alla lettera *c)* dell'art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, verrà assicurato anche in caso di malattia a carattere cronico e di infortunio, esclusi dalla competenza dell'I.N.A.M.

Art. 12.

INTERRUZIONE POMERIDIANA DEL LAVORO

L'interruzione pomeridiana dell'orario di lavoro non potrà essere inferiore alle due ore giornaliere.

Art. 13.

RITENUTE PER SOMMINISTRAZIONE DI VITTO E ALLOGGIO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Si conviene che ai lavoratori cui venga corrisposto dal datore di lavoro il vitto e l'alloggio, verrà operata sulla retribuzione una ritenuta che non potrà essere superiore alla metà della retribuzione globale, nel caso di somministrazione di vitto e alloggio, ed un terzo della retribuzione globale nel caso della somministrazione del solo vitto.

Per ogni diversa situazione, si fa riferimento alle norme dell'art. 113 del Contratto Collettino Nazionale di Lavoro.

Art. 14.

RETRIBUZIONE APPRENDISTI CAT. C, SUPERIORI AGLI ANNI 20

Qualora per completare il periodo di apprendistato previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, i lavoratori abbiano superato il 20° anno di età

a retribuzione di cui all'art. 1 del presente accordo, 'à aggiunta l'indennità di contingenza applicabile al :sonale di Categoria *C* di età compresa dai 18 ai 20 ni.

Art. 15.

Per i salariati che fruiscono della indennità di carone per lavori pesanti e pesantissimi, l'eccedenza di lennità oltre le L. 520 mensili, verrà corrisposta a rte.

Art 16.

Le organizzazioni stipulanti assumono anche il manto dell'esercizio del controllo sulla osservanza delle rme del presente contratto, nonchè la risoluzione lle vertenze sindacali, in sede di amichevole componmento.

Art. 17.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto resterà in vigore sino al 31 dicembre 1962. Dopo tale data verrà tacitamente prorogato di anno in anno, qualora una delle parti non ne dia disdetta tre mesi prima della sua scadenza.

Chiarimento a verbale.

Le parti contraenti danno atto che le norme del presente contratto integrativo, dovranno essere armonizzate con quelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che eventualmente possa essere stipulato in data posteriore al presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151091) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.